

REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

**REGIONE
TOSCANA**



AVVERTENZE

Al fine di agevolare il delicato compito dei Presidenti e dei componenti gli Uffici elettorali di sezione nello svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio, sono state predisposte le unite istruzioni, sulle quali si richiama la particolare attenzione di quanti sono investiti delle funzioni medesime.

Allo scopo di evitare errori od omissioni nella compilazione dei verbali dell'Ufficio di sezione, che possono influire sulla stessa regolarità delle operazioni, ivi comprese quelle riguardanti l'assegnazione dei seggi e la proclamazione dei candidati eletti, si raccomanda che:

1) ogni paragrafo del verbale sia compilato con la più scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e delle disposizioni di legge che di queste costituiscono il fondamento;

2) i dati numerici da riportare nel verbale, relativo ai voti di lista, dopo che siano stati effettuati i necessari riscontri previsti nei rispettivi paragrafi, siano trascritti con la massima precisione ed esattezza, costituendo essi gli elementi che dovranno servire agli Uffici di livello superiore al seggio elettorale per le operazioni di loro competenza;

3) al momento della formazione dei plichi, gli atti ed i relativi allegati da inoltrare ai vari Uffici siano inseriti nelle corrispondenti buste di cui il seggio è dotato.

Si confida che con l'ausilio di tali istruzioni tutte le operazioni elettorali verranno disimpegnate con la massima regolarità e speditezza, nel pieno rispetto delle leggi e della volontà del corpo elettorale.

N.B. A seguito della riforma del titolo V della Costituzione, il nuovo Statuto regionale ha previsto l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale. La legge regionale **26 settembre 2014, n. 51** reca la disciplina del nuovo sistema elettorale per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Toscana; tale normativa è completata dalla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 sul procedimento elettorale, applicativa della citata l.r. 51/2014: l'impianto delineato da queste due fonti sostituisce il sistema elettorale del combinato disposto della legge 17 febbraio 1968, n. 108 e della legge 24 febbraio 1995, n. 43.

La l.r. 74/2004 fa salve, per ciò che non è previsto dalla medesima legge ed in quanto applicabili, tutte le norme statali che disciplinano le elezioni regionali; di qui la scelta di riprodurre in queste Istruzioni, inoltre alla norma regionale, le principali fonti statali vigenti in materia.

INDICE

PARTE I

L'UFFICIO ELETTORALE DELLA SEZIONE

CAPITOLO I

LA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

1. Composizione dell'ufficio e validità delle operazioni	Pag. 3
2. Obbligatorietà delle funzioni – Sanzioni per gli inadempimenti	Pag. 3
3. Qualifica di pubblico ufficiale.	Pag. 3

CAPITOLO II

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

4. Nomina e sostituzione del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione	Pag. 4
5. Compiti del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione	Pag. 4
6. Potestà di decisione del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione	Pag. 4
7. Poteri di polizia del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione	Pag. 4

CAPITOLO III

IL VICE PRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

8. Funzioni del vicepresidente	Pag. 6
--------------------------------------	--------

CAPITOLO IV

GLI SCRUTATORI

9. Nomina e sostituzione degli scrutatori	Pag. 6
10. Compiti degli scrutatori	Pag. 7
11. Potestà consultiva degli scrutatori	Pag. 7
12. Potere di decisione degli scrutatori.	Pag. 8

CAPITOLO V

IL SEGRETARIO DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

13. Nomina del segretario del seggio	Pag. 8
14. Compiti del segretario del seggio	Pag. 8
15. Verbale delle operazioni dell'Ufficio	Pag. 8

CAPITOLO VI

IL SEGGIO OSPEDALIERO, IL SEGGIO SPECIALE E IL SEGGIO VOLANTE

16. Sezione ospedaliera e costituzione del seggio ospedaliero.	Pag. 9
17. Costituzione del seggio speciale	Pag. 9
18. Il segretario del seggio speciale	Pag. 10
19. Compiti del seggio speciale	Pag. 10
20. Costituzione, composizione e compiti del seggio volante	Pag. 10

CAPITOLO VII

I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER LE ELEZIONI REGIONALI PRESSO LA SEZIONE

21. Designazione dei rappresentanti di lista per le elezioni regionali	Pag. 11
22. Esame della regolarità delle designazioni	Pag. 11
23. Facoltà dei rappresentanti delle liste dei candidati	Pag. 12
24. Sanzioni per i rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione	Pag. 13

CAPITOLO VIII

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO

25. Presentazione del presidente al Sindaco.	Pag. 13
26. Consegna al presidente degli oggetti e degli atti occorrenti per le operazioni di voto e di scrutinio	Pag. 14
27. Ricognizione dell'arredamento della sala delle elezioni da parte del presidente dell'Ufficio elettorale	Pag. 16
28. Arredamento della sala della votazione delle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche .	Pag. 18
29. Custodia della sala della votazione	Pag. 19
30. Sezione alla quale sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto. Intese del presidente della sezione con la Direzione dei luoghi di cura per l'accesso dell'ufficio distaccato della sezione medesima di cui all'art. 44 del T.U. n. 570/1960. Sezione presso la quale deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio	Pag. 19
31. Sezione alla quale sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva	Pag. 20

PARTE SECONDA

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

CAPITOLO IX

COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

32. Insediamento dei componenti dell'Ufficio.	Pag. 21
33. Ammissione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione	Pag. 21
34. Accesso nella sala della votazione	Pag. 22

CAPITOLO X

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

35. Accertamento dell'arredamento della sala delle elezioni.	Pag. 23
36. Determinazione dell'ora in cui il presidente della sezione nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto si recherà a raccogliere il voto dei degenti o in cui il presidente stesso si recherà a raccogliere il voto a domicilio.	Pag. 23
37. Determinazione dell'ora in cui il presidente del seggio speciale si recherà a raccogliere il voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, dei detenuti aventi diritto al voto e, per la sezione ospedaliera, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina.	Pag. 23
38. Annotazioni da effettuare nelle liste degli elettori della sezione	Pag. 24

CAPITOLO XI

AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

39. Autenticazione delle schede: firma e timbratura. Operazioni da compiere.	Pag. 24
40. Determinazione del numero delle schede da autenticare.	Pag. 24
41. Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare	Pag. 25
42. Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione	Pag. 25
43. Timbratura delle schede	Pag. 26
44. Rinvio delle operazioni e custodia della sala	Pag. 26

PARTE III

LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

CAPITOLO XII

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE

45. Ricostituzione dell'Ufficio elettorale di sezione.	Pag. 28
46. Constatazioni da fare dopo l'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione.	Pag. 28

CAPITOLO XIII

OPERAZIONE DI VOTAZIONE

47. Consegna al presidente del seggio speciale delle schede occorrenti per la votazione dei degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto	Pag. 29
48. Apertura della votazione	Pag. 29

49. Ammissione degli elettori alla votazione	Pag. 30
50. Identificazione degli elettori	Pag. 32
51. Esibizione del tessera elettorale, della sentenza o dell'attestazione	Pag. 33
52. Consegna delle schede e della matita all'elettore	Pag. 34
53. Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione: avvertenze	Pag. 34
54. Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini	Pag. 34
55. Espressione del voto e riconsegna delle schede e della matita al presidente del seggio.	Pag. 35

CAPITOLO XIV

PROCEDURE SPECIALI DI VOTO E AGEVOLAZIONI PER DETERMINATE CATEGORIE DI ELETTORI

56. Elettori fisicamente impediti (paragrafo 16 del verbale dell'ufficio elettorale di sezione).	Pag. 36
57. Elettori che hanno diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione del Sindaco (paragrafo 17 del verbale dell'ufficio elettorale di sezione).	Pag. 37
58. Elettori indicati nell'art. 40 del T.U. n. 570/1960 (presidente del seggio, scrutatori, rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione, ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico). (Paragrafo 19 del verbale dell'ufficio elettorale di sezione)	Pag. 38
59. Militari delle Forze armate, appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, appartenenti alle Forze di polizia, appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco . (Art. 49 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361). (Paragrafo 19 del verbale dell'ufficio elettorale di sezione)	Pag. 38
60. Elettori non deambulanti (paragrafo 18 del verbale dell'ufficio elettorale di sezione)	Pag. 39
61. Naviganti (art. 50 del T.U. n. 361/1957). (Paragrafo 19 del verbale dell'Ufficio elettorale di sezione)	Pag. 40

CAPITOLO XV

CASI ANOMALI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

62. Scheda deteriorata (paragrafo 14, lettera d) del verbale dell'Ufficio elettorale di sezione)	Pag. 41
63. Elettore che non vota nella cabina (paragrafo 15 del verbale dell'ufficio elettorale di sezione) . . .	Pag. 41
64. Elettore che indugia artificiosamente nell'espressione del voto (paragrafo 13 del verbale dell'ufficio elettorale di sezione).	Pag. 42
65. Elettore che consegna al presidente una scheda mancante del bollo o della firma dello scrutatore (paragrafo 14, lettera a, del verbale dell'Ufficio elettorale di sezione)	Pag. 42
66. Elettore che non restituisce la scheda consegnatagli dal presidente (paragrafo 14, lettera b, del verbale dell'Ufficio elettorale di sezione).	Pag. 43
67. Elettore che non riconsegna la matita usata per l'espressione del voto (paragrafo 14, lettera c, del verbale dell'Ufficio elettorale di sezione).	Pag. 43

CAPITOLO XVI

VOTAZIONE DEI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA

68. Votazione nelle sezioni ospedaliere (art. 43 T.U. n. 570/1960).	Pag. 43
69. Operazioni di votazione nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto .– Raccolta del voto degli elettori ivi ricoverati da parte del seggio volante (art. 44 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e art. 9, decimo comma, della l. 23 aprile 1976, n. 136)	Pag. 44
70. Operazioni di votazione nel seggio speciale.	Pag. 45
71. Modalità per la raccolta del voto, presso le sezioni ospedaliere, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina	Pag. 46

CAPITOLO XVII

VOTAZIONE DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO

72. Voto dei detenuti.	Pag. 47
73. Operazioni di votazione nei luoghi di detenzione e di custodia preventiva.	Pag. 48

CAPITOLO XVIII

VOTAZIONE DEGLI ELETTORI PRESSO IL LORO DOMICILIO

74. Elettori in condizioni di dipendenza da apparecchiature elettromedicali. – Domanda di ammissione al voto domiciliare, documentazione da allegare e provvedimenti del sindaco del comune.	Pag. 49
--	---------

75. Predisposizione da parte del sindaco del comune degli elenchi per sezione degli ammessi al voto domiciliare	Pag. 49
76. Consegna ai presidenti di seggio degli elenchi degli ammessi al voto domiciliare e di un bollo di sezione in più. – Annotazioni nelle liste sezionali. – Autenticazione delle schede.	Pag. 50
77. Raccolta del voto domiciliare da parte dell'ufficio distaccato di sezione	Pag. 50
78. Materiale occorrente per la raccolta del voto domiciliare. – Custodia delle schede autenticate e di quelle votate o ritirate.	Pag. 51
79. Annotazione sugli elenchi degli ammessi al voto domiciliare dell'espressione del voto e del numero della tessera elettorale. – Trattenimento da parte degli interessati delle attestazioni rilasciate dal comune.	Pag. 51
80. Annotazioni nelle liste sezionali. – Trascrizione nel registro del numero della tessera elettorale. – Verbalizzazione. – Custodia degli elenchi degli ammessi al voto domiciliare.	Pag. 52
81. Garanzia della libertà e segretezza del voto e del diritto alla riservatezza dell'elettore	Pag. 52

CAPITOLO XIX

CHIUSURA DELLA VOTAZIONE ALLE ORE 23 DELLA DOMENICA

82. Operazioni di votazione sino alle ore 23 della domenica e rinvio al lunedì	Pag. 53
--	---------

CAPITOLO XX

LE OPERAZIONI DI RISCONTRO DOPO LA VOTAZIONE

83. Premessa	Pag. 53
84. Accertamento del numero dei votanti (paragrafo 23 del verbale dell'ufficio elettorale di sezione)	Pag. 53
85. Formazione e spedizione del plico contenente le liste della votazione e i registri contenenti le annotazioni del numero delle tessere elettorali dei votanti (paragrafo 23 del verbale dell'ufficio elettorale di sezione).	Pag. 54
86. Controllo delle schede residue. – Formazione e spedizione dei relativi plichi (paragrafo 24 del verbale dell'ufficio elettorale di sezione).	Pag. 55

PARTE IV

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

SEZIONE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLO SCRUTINIO

CAPITOLO XXI

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

87. - Le operazioni preliminari allo scrutinio	Pag. 56
--	---------

CAPITOLO XXII

TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

88. Termini per le operazioni di scrutinio	Pag. 56
89. Sospensione delle operazioni di scrutinio	Pag. 57

SEZIONE SECONDA

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

CAPITOLO XXIII

LO SCRUTINIO

90. Vari modi per esprimere il voto	Pag. 57
91. Inizio dello scrutinio.	Pag. 60
92. Spoglio e registrazione dei voti.	Pag. 60
93. Schede nulle, voti nulli di lista e voti nulli di preferenza – Schede bianche.	Pag. 61
94. Modalità di espressione e casi di validità del voto.	Pag. 62

95. Voti contestati	Pag. 79
96. Operazioni di controllo dello spoglio	Pag. 79
97. Risultato dello scrutinio	Pag. 79
98. Chiusura del verbale – Formazione dei plichi con i verbali e gli atti dello scrutinio	Pag. 80

PARTE V OPERAZIONI DI BALLOTTAGGIO

CAPITOLO XXIV LE OPERAZIONI DI BALLOTTAGGIO

99. - Turno di ballottaggio	Pag. 81
100. - Composizione del seggio	Pag. 81
101. - Designazione dei rappresentanti di lista	Pag. 82
102. - Limiti e divieti al trattamento di dati personali da parte degli scrutatori o dei rappresentanti di lista	Pag. 82
103. - Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini	Pag. 82
104. - Apertura della votazione di ballottaggio	Pag. 82
105. - Spoglio e registrazione dei voti nel turno di ballottaggio	Pag. 83
106. - Principio di salvaguardia della validità del voto. Univocità e non riconoscibilità del voto nel turno di ballottaggio	Pag. 83

APPENDICE NORMATIVA

Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale	Pag. 86
--	---------

Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74

Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)	Pag. 98
---	---------

D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali	Pag. 107
---	----------

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati	Pag. 125
--	----------

Legge 23 aprile 1976, n. 136.

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale	Pag. 126
---	----------

Decreto legge 3 maggio 1976, n. 161.

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976.	Pag. 128
--	----------

Legge 7 febbraio 1979, n. 40

Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero.	Pag. 130
---	----------

Decreto del Ministero dell'interno 16 maggio 1980

Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassettoni per timbri elettorali.	Pag. 131
---	----------

Legge 30 aprile 1981, n. 178

Estensione della norma dell'art. 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali. Pag. 137

Legge 8 marzo 1989, n. 95

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 Pag. 138

Legge 21 marzo 1990, n. 53

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale. Pag. 141

Legge 15 gennaio 1991, n. 15

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti. Pag. 143

Legge 5 febbraio 1992, n. 104

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate Pag. 144

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503

Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici Pag. 145

Decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche Pag. 146

Decreto legge 17 marzo 2015, n. 27

Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative. . . Pag. 149

Decreto legge 19/03/2025, n. 27

Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025. Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 marzo 2025, n. 65. Pag. 150

PARTE I
L'UFFICIO ELETTORALE DELLA SEZIONE

CAPITOLO I
LA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 1. – Composizione dell'ufficio e validità delle operazioni

In ogni sezione è costituito un ufficio elettorale.

L'ufficio è composto da un presidente, un segretario e quattro scrutatori.

Uno degli scrutatori, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

Per la validità delle operazioni del seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

Nella dizione «operazioni elettorali» rientrano tutti gli adempimenti che vengono compiuti dagli Uffici elettorali di sezione dal momento della loro costituzione fino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio.

(Artt. 20, primo comma, e 25 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali D.P.R. n. 570/1960)

§ 2. – Obbligatorietà delle funzioni – Sanzioni per gli inadempimenti

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

E' punito con la multa da 206 a 516 euro chi, senza giustificato motivo:

- rifiuta l'incarico;
- non si presenta al momento dell'insediamento del seggio;
- si allontana prima del termine delle operazioni elettorali.

(Artt. 24, primo comma, e 89 T.U. n. 570/1960)

§ 3. – Qualifica di pubblico ufficiale

Tutti i membri dell'Ufficio, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali.

Per i reati commessi in danno dei componenti dell'Ufficio si procede con giudizio direttissimo.

(Art. 24, ultimo comma, del T.U. n. 570/1960).

CAPITOLO II

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 4. – Nomina e sostituzione del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione

Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è nominato dal Presidente della Corte d'appello.

Qualora il designato a presiedere un Ufficio elettorale di sezione non sia in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il Presidente della Corte d'appello e il Sindaco del Comune dove ha sede la sezione elettorale alla quale era stato destinato.

In caso di improvviso impedimento del presidente, che non consente la sua normale sostituzione da parte del Presidente della Corte d'appello, assume la presidenza dell'Ufficio il Sindaco od un suo delegato.

Nei casi di assenza temporanea o impedimento, sopraggiunti dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente che, come sopra si è detto, è scelto dallo stesso presidente.

(Artt. 20, secondo e ultimo comma, 24, secondo comma, del T.U. n. 570/1960)

§ 5. – Compiti del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione

Il presidente dell'Ufficio compie tutte le operazioni elettorali, coadiuvato dallo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente.

Con riserva di illustrare particolarmente in seguito le singole operazioni elettorali alle quali deve sovrintendere il presidente, si ritiene utile indicare subito i poteri che egli ha per esercitare le sue funzioni.

(Art. 24, secondo comma, del T.U. n. 570/1960)

§ 6. – Potestà di decisione del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione

Il presidente, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, decide su:

- difficoltà e incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni della sezione;
- reclami, anche orali, e proteste che gli vengono presentati;
- contestazioni e nullità dei voti.

La sua decisione, peraltro, è provvisoria.

(Art. 54, primo e secondo comma, del T.U. n. 570/1960; artt. 130 e 131 d.lgs. 104/2010).

§ 7. – Poteri di polizia del presidente dell'Ufficio elettorale di sezione

Il presidente è incaricato della polizia dell'adunanza; a tale effetto egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

Di regola, la Forza non può entrare nella sala delle elezioni senza richiesta del presidente; però, in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria ⁽¹⁾ possono entrare nella sala e farsi assistere dalla Forza, anche senza richiesta del presidente.

Gli ufficiali giudiziari possono accedere nella sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Quando il presidente abbia giustificato timore che il regolare procedimento delle operazioni di votazione possa essere turbato, dispone, con ordinanza motivata, uditi gli scrutatori, che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrano se non dopo la chiusura della votazione.

Il presidente può disporre, altresì, che gli elettori, i quali indughino artificiosamente nell'espressione del voto o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda stessa, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti.

Di tali decisioni del presidente è dato atto nel processo verbale.

Nei riguardi della polizia esterna della sala della votazione, il presidente, al fine di assicurare libero accesso degli elettori al locale in cui è sita la sezione e di impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti, può fare tutte le richieste che ritenga opportune sia alle Autorità civili, sia ai Comandanti militari, i quali sono tenuti ad ottemperarvi.

Infine, al termine delle operazioni del sabato deve provvedere alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi, attenendosi alle istruzioni di cui al § 44.

(Artt. 46, 47, ultimo comma, e 51, secondo comma, n. 4 del T.U. n. 570/1960)

¹ Art. 57 codice di procedura penale:

Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55 del codice di procedura penale.

CAPITOLO III

IL VICE PRESIDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 8. – Funzioni del vicepresidente

Il presidente nell'esercizio delle sue funzioni è coadiuvato dallo scrutatore al quale ha affidato le funzioni di vicepresidente.

Il vicepresidente fa le veci del presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento.

L'uno o l'altro deve trovarsi sempre presente a tutte le operazioni elettorali del seggio.

(Artt. 20, primo comma, 24, secondo comma e 25 del T.U. 570/1960)

CAPITOLO IV

GLI SCRUTATORI

§ 9. – Nomina e sostituzione degli scrutatori

Gli scrutatori sono nominati dalla Commissione elettorale comunale nel periodo compreso tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno precedenti quello della votazione.

La Commissione elettorale comunale sceglie gli scrutatori con preferenza fra le persone in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 12 del DPGR n. 7/R/2004 iscritte nell'elenco anagrafico del medesimo DPGR e le persone prese in carico dai servizi sociali, in condizioni di povertà o con reddito limitato o situazione economica disagiata.

(Art. 14 bis l.r. 74/2004).

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti all'atto della costituzione dell'Ufficio, o ne sia mancata la nomina, il presidente provvede alla loro sostituzione chiamando alternativamente il più anziano ed il più giovane fra gli elettori presenti, purché abbiano assolto gli obblighi scolastici (art. 1, secondo comma, della legge 8 marzo 1989, n. 95). Nonostante la mancanza di una espressa norma, è da ritenere che, nel procedere alla sostituzione degli scrutatori assenti, il presidente deve accertarsi che per gli elettori chiamati non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 23 del T.U. n. 570/1960 ⁽²⁾.

² Art. 23 del T.U. n. 570/1960: «Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età;

b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione».

Poiché le operazioni del seggio si svolgono in più di un giorno e vengono sospese nelle notti tra il sabato e la domenica e tra la domenica e il lunedì, può sorgere il dubbio se sia ammissibile qualche variazione nella composizione dell'Ufficio elettorale di sezione nel corso delle operazioni anzidette.

Nel silenzio della legge, tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni del sabato, della domenica e del lunedì, si deve ritenere che la composizione dell'Ufficio debba restare invariata quale era all'inizio delle operazioni del sabato, anche se nel frattempo si siano presentate le persone che erano state designate alla carica di presidente o di scrutatore e che erano state sostituite perché assenti.

Peraltro, se la domenica o il lunedì dovessero mancare, per sopravvenuto impedimento, alcuni di coloro che il sabato o la domenica ebbero le funzioni di presidente oppure di scrutatore per l'assenza dei designati, e fossero invece presenti questi ultimi, può ammettersi che questi assumano l'ufficio, senza dover procedere a surrogazioni con persone diverse.

Eventualmente, ove neppure questi si trovassero presenti, il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente provvederà alla sostituzione degli scrutatori con le modalità più sopra illustrate.

(Art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95)

§ 10. – Compiti degli scrutatori

Gli scrutatori compiono gli atti, che saranno illustrati nelle presenti istruzioni, concernenti:

- autenticazione (firma) delle schede;
- identificazione degli elettori;
- spoglio e scrutinio delle schede;
- recapito dei plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio.

Gli scrutatori hanno, poi, facoltà di assistere, su invito del magistrato, all'apertura del plico contenente le liste della sezione usate per la votazione.

(Art. 62 del T.U. n. 570/1960)

§ 11. – Potestà consultiva degli scrutatori

Gli scrutatori danno, inoltre, parere al presidente dell'Ufficio elettorale nei casi indicati dalla legge o a sua richiesta.

Il parere degli scrutatori deve essere obbligatoriamente sentito dal presidente quando:

- si tratti di decidere sopra i reclami, anche orali;
- si tratti di risolvere difficoltà e incidenti sollevati intorno alle operazioni della sezione;
- si tratti di decidere sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati;
- il presidente intenda emanare l'ordinanza motivata di sgombero della sala delle elezioni da parte degli elettori che abbiano già votato.

(Art. 46, settimo comma, art. 54, primo e secondo comma, del T.U. n. 570 /1960)

§ 12. – Potere di decisione degli scrutatori

Gli scrutatori, nelle operazioni elettorali, non hanno, di regola, potere di decisione; tuttavia, in materia di polizia della sala delle elezioni, quando tre scrutatori facciano richiesta che la Forza pubblica entri e resti nella sala stessa, anche prima che comincino le operazioni elettorali, il presidente ha l'obbligo di aderire a tale richiesta.

(Art. 46, quinto comma, del T.U. n. 570/1960)

CAPITOLO V

IL SEGRETARIO DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 13. – Nomina del segretario del seggio

Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale, dal presidente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

(Art. 2 della legge n. 53/1990)

S'intende però che, qualora il presidente non abbia scelto il segretario prima dell'insediamento del seggio, ciò non può impedire che vi provveda all'atto della costituzione dell'Ufficio medesimo.

Nel caso di temporanea assenza del segretario o di impedimento sopraggiuntogli, il presidente sceglie tra gli scrutatori il sostituto; analogamente procede quando deve recarsi, accompagnato dal segretario, a raccogliere i voti nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto eventualmente assegnati alla sezione o degli elettori ammessi al voto a domicilio la cui dimora sia ubicata nell'ambito territoriale della sezione.

(Art. 44 del T.U. n. 570 /1960)

§ 14. – Compiti del segretario del seggio

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio.

In particolare:

- compila i verbali;
- registra, insieme con gli scrutatori, i voti durante lo spoglio delle schede votate;
- raccoglie gli atti da allegare ai verbali;
- confeziona i plichi con i verbali e le liste della votazione.

§ 15. – Verbale delle operazioni dell'Ufficio

Alla base di tutto il procedimento elettorale sono le operazioni che si svolgono presso gli Uffici elettorali di sezione.

Poiché è sulla scorta dei risultati di tali operazioni che gli Uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale compiono le operazioni di propria competenza, è assolutamente necessario che delle operazioni dei seggi venga effettuata una fedele e precisa verbalizzazione.

A tal fine è stato predisposto uno speciale modello che agevolerà i presidenti ed i segretari dei seggi nel loro delicato compito.

Nel modello anzidetto non solo è stato tracciato, in appositi paragrafi, lo svolgimento normale delle diverse operazioni dell'Ufficio, dall'insediamento del seggio allo scioglimento dell'adunanza, ma sono stati previsti anche i casi speciali che la legge contempla e che possono verificarsi nel corso della votazione e dello scrutinio.

Nella compilazione del verbale stesso è necessario che vengano curate l'esattezza e la completezza dei vari dati, con particolare riguardo a quelli relativi al risultato dello scrutinio, nonché la perfetta rispondenza delle indicazioni numeriche non solo tra i diversi paragrafi, ma anche fra i due esemplari del verbale.

Nel verbale dovrà prendersi, inoltre, nota dettagliata di tutte le proteste e dei reclami che dovessero essere presentati nel corso delle operazioni.

Della regolare compilazione del verbale, che va redatto in duplice esemplare e che deve recare in ciascun foglio la firma di tutti i membri del seggio ed il bollo della sezione, e della raccolta degli atti e documenti da allegare al verbale stesso, hanno la piena responsabilità il presidente ed il segretario del seggio i quali, in caso di inadempienza, possono incorrere nelle sanzioni penali previste dall'art. 96 del T.U. 570/1960.

CAPITOLO VI

IL SEGGIO OSPEDALIERO, IL SEGGIO SPECIALE E IL SEGGIO VOLANTE

§ 16. - Sezione ospedaliera e costituzione del seggio ospedaliero

Negli ospedali e negli istituti e case di cura con almeno 200 posti letto è istituita una sezione elettorale per ogni 500 posti letto o frazioni di 500. Possono esercitare il loro voto nella sezione ospedaliera, se ne hanno fatto tempestiva richiesta al comune, oltre agli elettori ricoverati, anche gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto di cura.

Il seggio ospedaliero è costituito e opera esattamente come il seggio ordinario.

(Art. 43 T.U. n. 570/1960)

§ 17. – Costituzione del seggio speciale

Il seggio speciale viene costituito, in aggiunta al seggio ordinario o a quello ospedaliero:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura (ospedali o altri istituti o case di cura) con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di detenzione e di custodia preventiva;

- presso le sezioni ospedaliere nelle quali sono ricoverati elettori che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di recarsi alle cabine per esprimere il voto.

(Artt. 8 e 9 legge n. 136/1976, applicabili alle regioni ai sensi dell'art. 1, primo comma, lett. d ed e, D.L. n. 161/1976)

§ 18. – Il segretario del seggio speciale

Il presidente del seggio speciale, a sua discrezione, attribuisce a uno dei due scrutatori le funzioni di segretario.

(Art. 9, terzo comma, legge n. 136/1976)

§ 19. – Compiti del seggio speciale

I compiti del seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei seguenti elettori:

- degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- detenuti aventi diritto al voto esistenti presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- ricoverati presso le sezioni ospedaliere che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di potersi recare presso il seggio ospedaliero per esprimere il voto.

(Art. 9, settimo comma, legge n.136/1976)

I compiti del seggio speciale cessano non appena le schede votate dalle predette categorie di elettori, raccolte in appositi plichi, vengono portate alla sezione elettorale per essere immediatamente immesse nelle urne destinate a contenere le schede votate.

Poiché i compiti affidati al seggio speciale sono stati chiaramente individuati dalla legge, nessun'altra incombenza può essere affidata, nell'ambito delle sezioni elettorali, al Presidente e agli scrutatori di detto seggio speciale.

Si tenga presente, quindi, che i componenti del seggio speciale non devono prendere parte alle operazioni di autenticazione delle schede (firma), le quali devono essere eseguite unicamente dagli scrutatori del seggio normale.

§ 20. Costituzione, composizione e compiti del seggio volante

Il seggio volante (o ufficio distaccato di sezione) viene costituito:

- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto;
- nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono elettori ammessi a votare al loro domicilio.

Il seggio volante è composto dal presidente, dal segretario e da uno degli scrutatori del seggio ordinario nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura con meno di 100 posti letto o dimorano elettori ammessi al voto domiciliare. Lo scrutatore del seggio volante è designato mediante sorteggio.

Il seggio volante ha il compito di:

- raccogliere il voto degli elettori ricoverati nei predetti luoghi di cura e di quelli che votano al proprio domicilio;
- portare le schede votate, racchiuse in apposito plico, nella sede della sezione elettorale;
- immettere immediatamente tali schede nell'urna dove confluiscono le schede votate dagli elettori della sezione stessa.

(Art. 44 del T.U. n. 570/1960; art. 1 D.L. n. 1/2006; art. 17 l.r. 74/2004)

CAPITOLO VII

I RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER LE ELEZIONI REGIONALI PRESSO LA SEZIONE

§ 21. – Designazione dei rappresentanti di lista per le elezioni regionali

I delegati delle liste circoscrizionali dei candidati hanno la facoltà di designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata, due rappresentanti della lista presso ogni seggio.

Le designazioni dei rappresentanti di lista possono essere fatte, entro il giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente a questi ultimi il sabato pomeriggio durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione o la mattina stessa dell'elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

Per la seconda ipotesi il Sindaco o un suo delegato consegna ai presidenti di ogni sezione, contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio, l'elenco dei delegati delle liste per le quali non sono stati ancora designati i rappresentanti.

(Art. 3, comma, 4 l.r. 74/2004, art. 9. ultimo comma, l. 108/1968, art. 35 del T.U. n. 570/1960)

§ 22. – Esame della regolarità delle designazioni

I presidenti di seggio, all'atto delle designazioni dei rappresentanti, dovranno esaminare la regolarità delle designazioni, tenendo presente che:

- 1) la designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati oppure da una delle persone (c.d. subdelegati) che i delegati stessi hanno autorizzato in forma autentica;
- 2) il rappresentante di lista designato deve essere elettore della regione: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;
- 3) il rappresentante di lista deve saper "leggere e scrivere": tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno;

4) la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati (o dei subdelegati) deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990 ⁽³⁾;

5) il rappresentante, se la sua designazione è effettuata dal subdelegato, deve esibire una fotocopia, anche non autenticata, dell'autorizzazione a designare che il delegato ha rilasciato a favore del subdelegato.

I pubblici ufficiali possono esercitare la funzione di autenticare le firme esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

Le modalità di autenticazione sono quelle di cui all'art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), a norma del quale:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita e deve apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista per tutte le sezioni del Comune possono essere contenute in un unico atto, è evidente che in tal caso al presidente di seggio sarà presentata, ai fini di che trattasi, un estratto, debitamente autenticato, contenente le designazioni che si riferiscono alla sezione.

§ 23. – Facoltà dei rappresentanti delle liste dei candidati

I rappresentanti di lista:

- a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali;
- b) possono fare inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni;

³ Art. 14 legge 53/1990: 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal Presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani, e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al Presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

c) possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne, sul verbale e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala delle elezioni.

I rappresentanti di lista, per l'esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare – nell'interno della sede della sezione – un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista o del gruppo da loro rappresentati.

Con atto del 6 marzo 2014 “Provvedimento in materia di trattamento di dati presso i partiti politici e di esonero dall’informativa per fini di propaganda elettorale (Delibera n.107)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.71 del 26-3-2014, in Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito che “è illegittima la compilazione da parte di scrutatori e rappresentanti di lista, per un successivo utilizzo a fini politici, di elenchi delle persone che si sono astenute dal voto (es. allo scopo di sollecitare le stesse rispetto a futuri appuntamenti elettorali). Tali dati, se conosciuti, devono essere trattati con la massima riservatezza nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza del voto, avuto anche riguardo alla circostanza che alla partecipazione io meno ai referendum o ai ballottaggi può evidenziare di per sé anche un eventuale orientamento politico dell’elettore”.

I presidenti di seggio vorranno, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, fare in modo che i rappresentanti di lista possano adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà.

I rappresentanti di cui trattasi, qualora ne facciano richiesta, possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale (art. 9, quarto comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136) o dall’ufficio distaccato di sezione (art. 44, secondo comma, del T.U. n. 570/1960) o dallo stesso ufficio distaccato incaricato della raccolta del voto a domicilio (art.1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22).

È consentito ai rappresentanti predetti di trattenersi all'esterno della sala dove ha sede l'Ufficio elettorale, durante il tempo in cui questa rimane chiusa (art. 51, secondo comma, n. 4, del T.U. n. 570/1960).

§ 24. – Sanzioni per i rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione

I rappresentanti di lista che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a Euro 2.065,83.

(Art. 96, quinto comma, del T.U. n. 570/1960)

CAPITOLO VIII

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'INSEDIAMENTO DEL SEGGIO

§ 25. – Presentazione del presidente al Sindaco

Anche prima della costituzione dell'Ufficio, il presidente è chiamato dalla legge all'attuazione di alcuni adempimenti. È necessario, pertanto, che egli si rechi nel Comune nel quale dovrà esplicitare le

sue funzioni e si presenti al Sindaco nelle ore antimeridiane del giorno dell'insediamento del seggio, perché possa attendere tempestivamente agli adempimenti di cui ai paragrafi seguenti.

§ 26. – Consegna al presidente degli oggetti e degli atti occorrenti per le operazioni di voto e di scrutinio

Il presidente del seggio, nel giorno di sabato prima dell'insediamento del seggio, ha l'obbligo di ricevere in consegna, nei locali dell'Ufficio della sezione, dal Sindaco o da un suo delegato, gli oggetti e le carte, tra i quali si segnalano in particolare:

- 1) il pacco delle schede di votazione per la elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta regionale, predisposto e sigillato dalla Prefettura;
- 2) il plico sigillato contenente il bollo della sezione⁴;
- 3) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale circondariale;
- 4) l'estratto e la copia della predetta lista da affiggere nella sala delle elezioni, autenticati dal Sindaco e dal segretario comunale;
- 5) due copie del manifesto con le liste dei candidati all'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale; di detti manifesti, uno deve essere affisso nella sala delle elezioni in modo da consentirne un'agevole lettura anche da parte degli elettori non deambulanti ed uno deve rimanere a disposizione del seggio;
- 6) il manifesto recante le principali sanzioni penali previste dal T.U. n. 570/1960, da affiggere nella sala delle elezioni;
- 7) l'estratto del verbale della nomina degli scrutatori, compreso, eventualmente, quello di nomina degli scrutatori del seggio speciale;
- 8) le dichiarazioni relative alla designazione dei rappresentanti di lista per le elezioni regionali presso il seggio che siano state presentate al segretario del Comune, oppure l'elenco dei delegati di lista autorizzati ad effettuare tale designazione direttamente al presidente del seggio;
- 9) una mazzetta di matite copiative;
- 10) i registri, A-L e M-Z, per l'annotazione del numero di tessera elettorale dei votanti;
- 11) un'urna per la votazione;
- 12) il pacco degli stampati occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio;
- 13) il pacco degli oggetti di cancelleria occorrenti per le esigenze della sezione.

(Art. 27 del T.U. n. 570/1960)

⁴ Un secondo bollo della sezione viene consegnato soltanto agli uffici elettorali di sezione nella cui circoscrizione si trovino luoghi di cura o di detenzione oppure abbiano dimora elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio; il secondo bollo deve essere utilizzato esclusivamente per timbrare la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene raccolto nei predetti luoghi o al loro domicilio.

Della consegna del predetto materiale dovrà redigersi apposito verbale in duplice esemplare: un esemplare dovrà essere trattenuto dal presidente, mentre l'altro sarà consegnato al Sindaco o al suo delegato.

I pacchi delle schede di votazione ed il plico contenente il bollo della sezione devono essere aperti il sabato pomeriggio, dopo la costituzione dell'Ufficio elettorale.

Inoltre, al presidente del seggio dovranno essere consegnati gli elenchi in cui sono indicate le seguenti categorie di elettori:

- 1) elettori deceduti posteriormente alla revisione straordinaria delle liste (15° giorno precedente a quello della votazione) o deceduti anteriormente a tale revisione, ma non cancellati dalle liste;
- 2) elettori ammessi a votare nella sezione in base ad attestazione del Sindaco (art.32 bis, comma 3, D.P.R. 223/1967, introdotto dall'art.3 della legge 7 febbraio 1979, n.40);
- 3) elettori che non possono esercitare il suffragio perché già iscritti nelle liste di altra sezione o di altro Comune;
- 4) elettori residenti all'estero;
- 5) elettori risultati irreperibili nelle precedenti consultazioni e risultati tali anche nel corso della distribuzione delle tessere elettorali per le elezioni di cui trattasi;
- 6) elettori iscritti nelle liste della sezione, ricoverati in ospedali, sanatori, case di cura in genere, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare ai sensi dell'art. 42 del T.U. n. 570/1960;
- 7) detenuti aventi diritto al voto, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, richiamati dall'art. 1, lettera d), del D.L. n. 161/1976;
- 8) elettori che abbiano ottenuto il duplicato della tessera elettorale;
- 9) elettori per i quali il relativo provvedimento di perdita del diritto elettorale per uno dei motivi indicati ai nn. 2) e 3) del primo comma dell'art. 32 del T.U. n. 223/1967, è intervenuto successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (art. 32-ter del T.U. n. 223/1967).
- 10) elettori ammessi al voto a domicilio, distinguendo tra:
 - a) elettori della sezione aventi dimora nel territorio della stessa sezione;
 - b) elettori della sezione aventi però dimora fuori dal territorio della sezione, nello stesso comune o in altro comune della regione;
 - c) elettori iscritti ad altre sezioni elettorali dello stesso comune o di altri comuni della regione, aventi dimora nel territorio della sezione.

(Art. 1, commi 5 e 6 del DL 1/2006 e art. 17 l.r. 74/2004)

Per le sezioni ospedaliere, per le sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto (oppure abbiano dimora elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio), ovvero ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, luoghi di detenzione e di custodia preventiva e, infine per le sezioni ospedaliere, allorquando esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina, oltre al materiale sopra elencato, ai presidenti, debbono essere consegnati anche:

- a) l'elenco degli elettori che voteranno nella sezione ai sensi dell'art. 43 del T.U. n. 570/1960 e degli artt. 8 e 9 della legge n. 136/1976 sopracitata;
- b) i verbali, le buste e le liste aggiunte occorrenti per le operazioni del seggio previste dall'art. 44 del Testo Unico sopracitato, nonché del seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge n. 136/1976, richiamato dall'art. 1 del D.L. n. 161/1976;
- c) uno o più plichi sigillati contenenti un bollo di sezione in più per ogni seggio speciale o per le esigenze dell'ufficio distaccato di sezione, da utilizzare esclusivamente, a fini di certificazione della già avvenuta espressione del voto per quella consultazione, per timbrare la tessera elettorale degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione o presso il loro domicilio. I predetti bolli, affidati dal sindaco ai presidenti dei seggi, saranno custoditi personalmente da questi ultimi per le successive operazioni dell'ufficio distaccato di sezione, oppure saranno consegnati, ancora richiusi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali la domenica mattina prima dell'inizio delle votazioni, unitamente all'altro materiale, ai fini delle operazioni di raccolta del voto di competenza dei predetti seggi speciali.

Inoltre, il sindaco o un suo delegato dovrà consegnare ai presidenti di seggio – affinché questi possano provvedere ad apportare le necessarie annotazioni nelle liste degli elettori della sezione – l'elenco dei naviganti (marittimi ed aviatori) che abbiano chiesto di votare, per le elezioni regionali, nel Comune in cui si trovano per motivi di imbarco (art. 1, lettera f, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, ed art. 50 del Testo Unico 30 marzo 1957, n. 361).

Come poi si dirà, ad apposite annotazioni sulle liste sezionali i presidenti di seggio dovranno provvedere, prima dell'inizio delle votazioni, sia a fianco dei nominativi degli elettori della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio, sia a fianco dei nominativi degli elettori della sezione che voteranno a domicilio presso altre sezioni dello stesso Comune o di altri comuni della regione. Dei nominativi degli elettori, iscritti in altre sezioni dello stesso Comune o di altri comuni della regione, dei quali raccogliere il voto a domicilio perché dimoranti nella circoscrizione di territorio di competenza, andrà parimenti preso nota nelle liste sezionali aggiungendo i relativi nominativi in calce alle stesse.

§ 27. – Ricognizione dell'arredamento della sala delle elezioni da parte del presidente dell'Ufficio elettorale

Il presidente del seggio deve procedere ad un'accurata ricognizione dell'arredamento della sala delle elezioni, per poter eliminare eventuali deficienze che dovesse riscontrare.

In particolare, il presidente dovrà controllare la presenza dei seguenti elementi i seguenti dettagli:

- a) Tramezzo che divide in due compartimenti la sala della votazione

La sala deve avere una sola porta di ingresso e deve essere divisa in due compartimenti da un tramezzo con una apertura centrale per il passaggio degli elettori (*art. 37, primo comma, del T.U. n. 570/1960*).

In particolare, il presidente accerterà che il tramezzo anzidetto sia abbastanza solido da impedire agli elettori di occupare la parte della sala riservata al seggio o di turbare, così, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione.

b) Tavolo del seggio

Il tavolo del seggio deve essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo la chiusura della votazione. Le urne fissate sul tavolo saranno collocate in maniera da essere sempre visibili a tutti (*art. 37, terzo comma, del T.U. n. 570/1960*).

c) Cabine per l'espressione del voto

In ogni sezione debbono essere installate, salvo comprovata impossibilità logistica, da due a quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap; esse devono essere separate l'una dall'altra, addossate ad una parete, munite da ogni parte di ripari e collocate in maniera da rimanere isolate ed a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio di sezione e dal tramezzo di cui alla lettera a). Le porte e le finestre che eventualmente si trovino nella parete adiacente alle cabine ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori (*art. 37, quarto e quinto comma, del T.U. n. 570/1960*).

Il presidente dovrà accertarsi che le cabine offrano assoluta garanzia per la segretezza dell'espressione del voto e che il tavolo per la compilazione delle schede sia adeguatamente sistemato.

Il tavolo all'interno delle cabine deve essere completamente sgombro e libero da qualsiasi oggetto.

Nel caso che nella sala delle elezioni siano state eccezionalmente sistemate cabine abbinate, con una parete di divisione comune, il presidente avrà cura di controllare che in detta parete non siano stati praticati fori che consentano di comunicare tra le due cabine o di vedere nella cabina contigua. Tale controllo dovrà essere ripetuto più volte, anche durante le operazioni di votazione, al fine di accertare che gli elettori non abbiano comunque forato la parete di divisione.

Qualora ciò si verificasse, il presidente provvederà a che la parete venga immediatamente riparata anche con mezzi di fortuna e, in caso di impossibilità, disporrà che una delle cabine sia chiusa, affinché sia garantita l'assoluta segretezza del voto nell'altra.

Sempre al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza dell'espressione del voto, è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione dovrà pertanto affiggere all'interno del seggio, in almeno un esemplare e in modo ben visibile, un apposito avviso del seguente tenore:

“Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96”.

d) Urna per la votazione.

Come si è già accennato, l'urna assegnata ad ogni sezione è destinata a ricevere le schede votate.

Le caratteristiche essenziali dei modelli delle urne sono indicate nel decreto del Ministro dell'Interno emanato il 16 maggio 1980 in attuazione dell'art. 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70 ed allegato alla presente pubblicazione, all'interno dell'appendice normativa.

Sarà opportuno che il presidente si accerti preventivamente del regolare funzionamento dell'urna e della fornitura, da parte del Comune, di quanto occorra per la sua chiusura e suggellatura.

e) Scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori all'atto della votazione.

Poiché l'urna in dotazione ad ogni sezione è destinata a ricevere le schede votate per la custodia delle schede autenticate dovranno essere usate le scatole con le quali è formato il pacco delle schede, consegnate al seggio.

f) Disposizione dell'urna e delle scatole.

L'urna e le scatole saranno disposte sul tavolo nel modo ritenuto più opportuno dal presidente, per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di voto.

g) Illuminazione della sala della votazione e delle cabine.

Il presidente dovrà controllare i mezzi di illuminazione che sono stati disposti nella sala della votazione per verificarne l'efficiente funzionamento.

Le operazioni per la votazione e lo scrutinio si protrarranno infatti anche nelle ore serali ed eventualmente notturne e, pertanto, è necessario che non solo la sala della sezione ma anche le cabine siano sufficientemente illuminate.

I presidenti delle sezioni, nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto, dovranno accertarsi che nei luoghi di cura stessi sia stata predisposta una cabina mobile o un altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto.

Identico controllo dovranno effettuare i presidenti del seggio speciale incaricati di procedere alla raccolta del voto:

- dei degenti in luoghi di cura fra 100 e 199 posti letto
- dei detenuti aventi diritto al voto
- di coloro che non possono accedere alle cabine, a giudizio della Direzione sanitaria del luogo di cura, per la sezione ospedaliera.

§ 28. – Arredamento della sala della votazione delle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche

Il presidente della sezione elettorale ubicata in sede priva di barriere architettoniche e che sia, quindi, accessibile mediante sedia a ruote, dovrà accertare che gli arredi della sala di votazione siano disposti in maniera da permettere agli elettori non deambulanti:

- di leggere il manifesto contenente i nominativi dei candidati al Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale;
- di votare in assoluta segretezza;
- di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

(Art. 2 della legge n. 15/1991)

In particolare, il presidente, oltre agli accertamenti indicati nel paragrafo precedente, dovrà controllare che nella sezione di cui trattasi sia stata installata anche una o più cabine che consentano un agevole accesso all'elettore non deambulante (*art. 2, terzo comma, della legge n. 15/1991*).

Il presidente accerterà, inoltre, che all'interno delle suddette cabine sia stato sistemato un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa 80 cm.

In alternativa, nelle sezioni elettorali di cui al presente paragrafo dovrà essere predisposto un tavolo, addossato ad una parete a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo e munito da ogni parte di ripari, in modo da assicurare l'assoluta segretezza dell'operazione del voto da parte dell'elettore non deambulante.

Il presidente dovrà, infine, accertarsi che la sezione sia stata opportunamente segnalata mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (si veda anche l'appendice normativa di questa pubblicazione).

§ 29. – Custodia della sala della votazione

Il presidente, dopo che ha ricevuto in consegna gli oggetti e le carte occorrenti per la votazione, diviene responsabile della loro conservazione e custodia. Egli deve perciò disporre un'opportuna vigilanza sulla sala destinata alla votazione, per mezzo degli agenti della Forza pubblica.

Nei centri maggiori, ove più sezioni possono essere situate in uno stesso edificio, i presidenti dei diversi Uffici elettorali in esso dislocati potranno, di comune accordo, disporre un servizio di sorveglianza collettivo.

§ 30. – Sezione alla quale sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 posti letto. Intese del presidente della sezione con la Direzione dei luoghi di cura per l'accesso dell'ufficio distaccato della sezione medesima di cui all'art. 44 del T.U. n. 570/1960. Sezione presso la quale deve provvedersi alla raccolta del voto a domicilio

Prima della costituzione del seggio, il presidente della sezione cui sono assegnati uno o più luoghi di cura con meno di 100 posti letto, d'intesa col sindaco o suo delegato, prende accordi con la Direzione dei luoghi di cura interessati per determinare l'ora in cui lo speciale seggio previsto dall'art. 44 del T.U. n. 570/1960 può recarsi a raccogliere il voto degli elettori ivi degenti.

A tale proposito sembra opportuno che il presidente si rechi a raccogliere il voto, compatibilmente con le esigenze del luogo di cura, nelle prime ore pomeridiane, quando, cioè, è da prevedersi una minore affluenza di elettori al seggio. In ogni caso, il presidente del seggio deve tener presente che, allo scadere del termine della chiusura della votazione, deve senz'altro trovarsi nella sede del seggio, al fine di poter dare tempestivamente inizio alle operazioni per il riscontro dei votanti e di scrutinio.

Negli stessi sensi, anche nei casi in cui il presidente e altri due componenti dell'ufficio sezionale, tra cui il segretario, debbano raccogliere il voto a domicilio, appare opportuno che l'orario di tale raccolta venga deciso anzitempo, sia pure orientativamente, e venga comunicato con sufficiente preavviso, anche per il tramite dell'amministrazione comunale, all'elettore o agli elettori interessati, ricordando loro che per poter esercitare il diritto di voto deve esibirsi un valido documento di riconoscimento e

la tessera elettorale personale a carattere permanente. Anche in tali casi di raccolta domiciliare del voto, dovrà evidentemente scegliersi l'orario di presumibile minore affluenza presso il seggio da parte degli altri elettori e, altrettanto evidentemente, qualora l'ufficio distaccato di sezione debba recarsi sia presso luoghi di cura che presso il domicilio di elettori, dovrà provvedersi, finché possibile, a un adempimento congiunto.

§ 31. – Sezione alla quale sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva

Per la raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, compresi nella circoscrizione della sezione, nonché dei detenuti aventi diritto al voto esistenti in luoghi di detenzione e di custodia preventiva, pure compresi nella circoscrizione della sezione, è opportuno che il presidente del seggio speciale previsto dall'articolo 9 della l. 136/1976, d'intesa col sindaco, prenda accordi, prima della costituzione del seggio speciale, con la Direzione dei predetti luoghi di cura o di detenzione, al fine di determinare l'ora in cui il seggio speciale potrà recarsi a raccogliere il voto degli elettori ivi esistenti (*Artt. 8 e 9 della l. n. 136/1976*).

Analoghi accordi dovranno essere presi dal presidente del seggio speciale presso la sezione ospedaliera per la raccolta del voto dei degenti nel luogo di cura impossibilitati a recarsi nella cabina.

PARTE SECONDA

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

CAPITOLO IX

COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

§ 32 . - Insediamento dei componenti dell'Ufficio

Alle ore 16 del sabato che precede la data delle elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte il segretario da lui scelto e, in base agli estratti dei verbali indicati nell'art. 27, n. 4, del T.U. n. 570/1960, gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale (*art. 47, primo comma, del T.U. n. 570/1960*).

Il presidente sceglie, quindi, lo scrutatore al quale affida le funzioni di vicepresidente.

Nel caso che gli scrutatori non siano presenti o la nomina non sia avvenuta, il presidente li sostituisce nel modo indicato al paragrafo 9 (*art. 47, secondo comma, del T.U. n. 570/1960*).

Per la validità delle operazioni del seggio è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno tre membri, tra cui il presidente o il vicepresidente (*art. 25 del T.U. n. 570/1960*).

Pertanto, in caso di assenza di alcuni degli scrutatori e nell'impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro surrogazione ai sensi dell'art. 47, secondo comma, del T.U. anzidetto, perché non sono presenti elettori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, l'Ufficio dovrà senz'altro essere costituito e potrà iniziare le sue operazioni quando siano presenti almeno due componenti del seggio oltre al presidente.

Il presidente naturalmente dovrà procedere appena possibile all'integrazione dell'Ufficio ammettendo gli scrutatori designati qualora si presentino prima di essere stati sostituiti o sostituendoli con le modalità sopra richiamate.

Nella stessa ora del sabato precedente il giorno della votazione e contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione, si procede alla costituzione del seggio speciale nei casi in cui questo è previsto dalla legge.

§ 33. - Ammissione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione

Il presidente chiama infine ad assistere alle operazioni dell'Ufficio i rappresentanti delle liste dei candidati, in base alle designazioni consegnategli dal Sindaco o alle designazioni che gli pervengono direttamente e si accerta della loro identità e della regolarità della designazione, tenendo presenti le istruzioni di cui ai paragrafi 21 e 22.

Si tenga presente che, non facendo parte degli Uffici elettorali, i rappresentanti possono presentarsi anche durante le operazioni degli Uffici stessi purché, comunque, le designazioni siano state precedentemente effettuate secondo le modalità ed i termini indicati ai già citati paragrafi 21 e 22: in tal caso dovrà farsene menzione nel paragrafo del verbale previsto per l'intervento dei rappresentanti stessi.

§ 34. - Accesso nella sala della votazione

Nella sala della votazione possono essere ammessi gli elettori che presentino:

- la tessera elettorale;
- l'attestato del sindaco sostitutivo della tessera elettorale (*art.7 D.P.R. 8 settembre 2000, n.299*)(¹);
- un altro documento che dia diritto di votare nella sezione stessa, ovvero:
 - a) una sentenza (*art. 39, terzo comma, T.U. n. 570/1960*);
 - b) l'attestazione del sindaco (*art. 32 bis T.U. 223/1967*)(²).

Durante le operazioni da compiersi dopo la costituzione del seggio, come durante quelle di votazione e di scrutinio, possono entrare nella sala delle elezioni anche:

- 1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono, a richiesta del presidente o, nel caso di tumulti o disordini, anche senza tale richiesta (*art. 46, secondo e terzo comma, del T.U. n. 570/1960*)
- 2) gli ufficiali giudiziari, quando si rechino nella sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (*art. 46, quarto comma, del T.U. n. 570/1960*)
- 3) tutte quelle persone, infine, che debbano compiere incarichi previsti dalla legge o dalle istruzioni ministeriali.

Gli elettori non possono entrare nella sala delle elezioni armati o muniti di bastone (*art. 38, secondo comma, del T.U. n. 570/1960*).

A norma dell'art. 37, secondo comma, del T.U. n. 570/1960, nel compartimento della sala destinato all'Ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare o per identificare altro elettore o per coadiuvare altro elettore fisicamente impedito, trattenendovisi per il tempo strettamente necessario.

Allo scopo di ottenere l'osservanza di tale precetto, il presidente può, per mezzo degli agenti della Forza pubblica, far custodire l'apertura del tramezzo che separa il compartimento destinato all'Ufficio elettorale da quello riservato agli elettori.

Inoltre, al fine di assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è situata la sezione e di impedire gli assembramenti nelle strade adiacenti, e per disciplinare il regolare

¹ Infatti gli elettori che presentano la tessera elettorale o l'attestato sostitutivo della stessa per quella singola consultazione risultano iscritti nelle liste elettorali della sezione.

² Coloro che siano ammessi a votare nella sezione in base a sentenza o attestazione del sindaco non sono iscritti nelle liste degli elettori della sezione, ma le loro generalità vengono annotate nel verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

svolgimento delle operazioni, il presidente potrà adottare i provvedimenti necessari previsti nel paragrafo 7.

Delle decisioni prese è dato atto nel verbale (*art. 46, ultimo comma, del T.U. n. 570/1960*).

CAPITOLO X

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE

§ 35. - Accertamento dell'arredamento della sala delle elezioni

Subito dopo la costituzione dell'Ufficio, il presidente fa accertare ai componenti dell'Ufficio stesso l'arredamento della sala delle elezioni.

Di tale accertamento e dei provvedimenti adottati per eliminare eventuali deficienze dovrà essere presa nota nell'apposito paragrafo del verbale.

§ 36. - Determinazione dell'ora in cui il presidente della sezione nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto si recherà a raccogliere il voto dei degenti o in cui il presidente stesso si recherà a raccogliere il voto a domicilio

Il presidente della sezione nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto, compiute le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, deve, dopo averla concordata con la Direzione sanitaria del luogo di cura, stabilire l'ora in cui si recherà, unitamente al segretario e ad uno scrutatore, designato dalla sorte, a raccogliere il voto dei degenti nel luogo di cura stesso.

In pari tempo, come già detto al paragrafo 30, deve essere programmato l'orario di raccolta del voto presso il domicilio di elettori che siano impossibilitati ad allontanarsi dall'abitazione e che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, dandosene preavviso a questi ultimi e facendo eventualmente coincidere i relativi adempimenti, laddove, nell'ambito della stessa sezione, l'ufficio distaccato debba raccogliere il voto sia a domicilio che presso luoghi di cura.

§ 37. - Determinazione dell'ora in cui il presidente del seggio speciale si recherà a raccogliere il voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, dei detenuti aventi diritto al voto e, per la sezione ospedaliera, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina.

Il presidente del seggio speciale, dopo aver preso gli accordi del caso con i Direttori dei luoghi di cura o di detenzione esistenti nell'ambito della circoscrizione della sezione, deve comunicare agli altri due componenti del seggio speciale l'ora in cui si recherà a raccogliere il voto dei degenti ricoverati in tali luoghi o dei detenuti aventi diritto al voto esistenti nel luogo di detenzione e, per le sezioni ospedaliere, degli elettori che sono impossibilitati a recarsi nella cabina.

§ 38. - Annotazioni da effettuare nelle liste degli elettori della sezione

Il presidente, tenendo presenti gli elenchi consegnatigli dal Sindaco insieme con le carte e con gli oggetti occorrenti per le operazioni del seggio (paragrafo 26), effettuerà nelle liste della sezione, accanto ai nominativi degli elettori compresi nei predetti elenchi, apposite annotazioni al fine di procedere ad una più minuziosa identificazione di coloro che si presentassero a votare.

In particolare, i presidenti provvederanno a fare annotare nelle rispettive liste sezionali, a seconda dei casi:

- a) i nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio;
- b) i nominativi degli iscritti della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto presso altra sezione dello stesso comune o di altro comune della regione;
- c) i nominativi degli elettori iscritti in altre sezioni dello stesso comune o di altro comune della regione dei quali raccogliere il voto a domicilio.

I nominativi di cui alla lettera c) verranno aggiunti in calce alle liste stesse.

Inoltre, il presidente, prima di dare inizio alle operazioni di votazione, tenendo presente l'elenco inviatogli dal Sindaco, prenderà nota nelle liste sezionali, a fianco dei rispettivi nominativi, dei naviganti che, essendo elettori di un comune della regione, hanno chiesto di votare, per quell'elezione nel comune in cui si trovano per motivi di imbarco.

CAPITOLO XI

AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

§ 39. - Autenticazione delle schede: firma e timbratura. Operazioni da compiere

L'autenticazione delle schede consta di due operazioni distinte:

1. la firma dello scrutatore
2. l'apposizione del timbro della sezione.

Entrambe le operazioni devono essere compiute nel pomeriggio del sabato (*art. 47 comma quinto del TU 570/1960*).

Per la firma delle schede il presidente compie le operazioni qui appresso illustrate, previa avvertenza che nessuno dei componenti dell'Ufficio può allontanarsi dalla sala durante detta operazione (*art. 47, nono comma, del T.U. n. 570/1960*).

§ 40. - Determinazione del numero delle schede da autenticare

Per la firma delle schede di votazione, il presidente provvede, innanzi tutto, a determinare il numero delle schede che occorre autenticare, sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione.

Nelle sezioni ospedaliere ed in quelle nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura e di detenzione, per la determinazione del numero delle schede da autenticare, si terranno presenti anche gli elettori ammessi a votare ai sensi dell'art. 42 del T.U. n. 570/1960 (degenti in ospedale e case di cura) e dell'art. 1, comma 1, lettera *d*), del D.L. n. 161/1976 (detenuti aventi diritto al voto) e compresi negli appositi elenchi che saranno stati consegnati dal Sindaco al presidente del seggio, contemporaneamente agli oggetti ed alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio.

Ai medesimi fini di determinazione delle schede da autenticare, dovrà tenersi conto degli elettori ammessi al voto domiciliare, nel senso che dal numero di schede da autenticare andrà detratto il numero degli elettori iscritti nelle liste sezionali votanti a domicilio in altra sezione e andrà aggiunto, invece, il numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali ma aventi dimora in quell'ambito territoriale dei quali, pertanto, l'ufficio sezionale sarà chiamato a raccogliere il voto al rispettivo domicilio (si veda più specificamente il paragrafo 76).

§ 41. - Ripartizione fra gli scrutatori delle schede da autenticare

Determinato il numero delle schede da autenticare, il presidente provvede a ripartire le schede stesse fra gli scrutatori dell'Ufficio elettorale di sezione, *vigilando assiduamente che le operazioni di firma delle schede procedano con la massima regolarità e speditezza.*

Come si è detto in precedenza, le operazioni di firma delle schede dovranno essere eseguite soltanto dagli scrutatori dell'Ufficio elettorale di sezione.

Gli scrutatori, durante la firma di ogni scheda, che deve essere apposta sulla faccia esterna della scheda nell'apposito spazio, dovranno aver cura di controllare la denominazione della circoscrizione elettorale regionale riportata sulla faccia esterna della scheda stessa.

Compiuta l'operazione sopra descritta, gli scrutatori passano le schede firmate al presidente, il quale le conta per accertare se corrispondono esattamente al numero di quelle consegnate a ciascuno di essi.

Nel verbale si fa menzione del numero di schede firmate da ciascuno scrutatore (*art. 47, sesto comma, del T.U. n. 570/1960*).

Le schede anzidette sono, poi, riposte nell'apposita scatola, dopo che il presidente avrà fatto constatare ai presenti che la stessa è completamente vuota.

§ 42. - Apertura del plico sigillato contenente il bollo della sezione

Ultimate le operazioni di firma delle schede, il presidente apre la *Busta n. 1 (R)* e, fatta constatare ai componenti del seggio l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre, facendo prendere nota, nel verbale, del numero che reca il bollo stesso, (*art. 47, settimo comma, del T.U. n. 570/1960*).

Qualora alla sezione sia stato consegnato un secondo bollo, da utilizzare esclusivamente per la raccolta del voto degli elettori presenti in luoghi di cura o di detenzione o degli elettori ammessi al voto domiciliare, si tenga presente che tale timbro dovrà essere utilizzato *esclusivamente* per gli adempimenti dell'ufficio distaccato di sezione, anche nel caso di raccolta del voto domiciliare o del seggio speciale.

§ 43. - Timbratura delle schede

Il presidente effettua le seguenti operazioni:

- estrae dalla scatola le schede firmate dagli scrutatori;
- imprime il bollo della sezione nell'apposito riquadro sulla facciata esterna di ogni scheda;
- accerta che il numero delle schede timbrate sia identico a quello delle schede firmate dagli scrutatori e riposte precedentemente nella scatola;
- fa constatare ai presenti che la scatola è completamente vuota e vi depone le schede bollate pronte per la votazione.

Le schede non autenticate sono conservate nel pacco originariamente predisposto dalla Prefettura. Tali schede servono, finché è aperta la votazione:

- sostituire le schede autenticate che risultano deteriorate;
- sostituire le schede consegnate ad elettori che hanno diritto di votare nella sezione pur non essendo iscritti nelle liste o che votano in luoghi di cura o di detenzione e non sono stati conteggiati al momento della determinazione del numero di schede da autenticare.

§ 44. - Rinvio delle operazioni e custodia della sala

Compiute le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, il presidente provvede a chiudere la scatola contenente le schede, incollandovi - in mancanza di altri sigilli - due strisce di carta. Su di esse appongono la firma il presidente, i componenti dell'Ufficio elettorale, i rappresentanti delle liste e gli elettori che lo richiedano.

Tutto il rimanente materiale (le liste della sezione, il bollo della sezione, gli stampati per la votazione e lo scrutinio, le matite copiative, le buste contenenti le schede avanzate dopo la firma, ecc.) deve essere riposto nella *Busta n. 1 (R)*, che dovrà essere chiusa incollandone il lembo gommato, sul quale apporranno la firma i componenti del seggio, i rappresentanti delle liste e gli elettori che lo richiedano.

Successivamente il presidente fa constatare che l'urna destinata a ricevere le schede votate per le elezioni regionali è vuota e provvede a chiuderla e a sigillarla.

Infine, **il presidente rinvia le operazioni alle ore 7 del giorno successivo** e, fatta sfollare la sala, procede alla chiusura ed alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi (*art. 47, comma 10 e seguenti, del T.U. n. 570/1960; art. 1, comma 3, l.r. 74/2004*).

A tale effetto, dovrà assicurarsi che tutti gli accessi e le aperture della sala, tranne naturalmente la porta di uscita, vengano regolarmente chiusi dall'interno e poi, con l'ausilio degli altri membri dell'Ufficio, provvederà affinché, sui relativi infissi vengano applicate strisce di carta incollata, disposte in maniera che qualsiasi spostamento degli infissi stessi ne determini la rottura. Su queste strisce il presidente ed almeno due scrutatori apporranno la loro firma.

Chiusi dall'interno e sigillati in tal modo gli accessi e le altre aperture, e dopo che tutti saranno usciti dalla sala, il presidente provvederà a chiudere saldamente dall'esterno la porta di accesso, applicando, inoltre, ai battenti della medesima, varie strisce di carta incollata con gli identici accorgimenti seguiti prima, per sigillare dall'interno le altre aperture.

Per la vigilanza dall'esterno della sala il presidente prenderà accordi con la Forza Pubblica.

I rappresentanti delle liste dei candidati potranno trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa (*art. 47, ultimo comma del T.U. n. 570/1960, come modificato dall'art. 3 della legge n. 160/1993*).

PARTE III

LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE

CAPITOLO XII

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALL'APERTURA DELLA VOTAZIONE

§ 45. – Ricostituzione dell'Ufficio elettorale di sezione

Alle ore sette del giorno per il quale è indetta l'elezione, il presidente ricostituisce l'Ufficio della sezione con le stesse persone del giorno precedente, provvedendo alle sostituzioni di eventuali assenti. In proposito si richiama quanto precisato ai paragrafi 9 e 32, avvertendo che l'ufficio elettorale di sezione dovrà iniziare le sue operazioni quando siano presenti almeno due componenti del seggio oltre al presidente o al vicepresidente.

Alla stessa ora il presidente del seggio speciale costituisce il seggio speciale con le stesse persone del giorno precedente provvedendo alle sostituzioni di eventuali assenti con le modalità indicate ai paragrafi precedenti.

Constatata l'integrità dei mezzi di suggellatura apposti alle aperture ed agli accessi della sala e ricostituito l'Ufficio, il presidente chiama ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti di lista presenti.

§ 46. – Costatazioni da fare dopo l'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione

Insediato l'ufficio elettorale di sezione, il presidente fa constatare ai componenti del seggio elettorale l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi alla sala e l'integrità dei sigilli che chiudono le urne, i plichi e la scatola contenente le schede autenticate. Quindi apre i plichi e la scatola e controlla le schede, accertandosi che il loro numero sia identico a quello delle schede riposte nella scatola stessa la sera precedente.

Le schede avanzate dall'autenticazione, poste nella *Busta n. 4 (R.)*, servono, finché è aperta la votazione, per sostituire quelle autenticate che risultino deteriorate e quelle che sono consegnate ad elettori i quali, pur avendo diritto di votare nella sezione, non sono iscritti nelle liste o, come può avvenire per gli elettori che votano ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge n. 108/1968, dell'art. 42 del T.U. n. 570/1960 (degenti in ospedali e case di cura) o dell'art.1, comma1, lettera *d*) del D.L. n. 161/1976 (detenuti aventi diritto al voto), non sono stati tenuti presenti al momento dell'autenticazione.

Successivamente, fatto constatare che l'urna destinata a ricevere le schede votate è vuota, il presidente provvede a chiuderla ed a togliere i sigilli.

Le operazioni di cui sopra debbono essere compiute con la massima speditezza, per poter iniziare le operazioni di votazione quanto prima e, comunque, non oltre le ore 7 antimeridiane (art. 48, del T.U. n. 570/1960; art. 1, comma 3, l.r. 74/2004).

CAPITOLO XIII

OPERAZIONE DI VOTAZIONE

§ 47. – Consegna al presidente del seggio speciale delle schede occorrenti per la votazione dei degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto

Prima di dichiarare aperta la votazione, il presidente procede alla consegna al presidente del seggio speciale delle schede debitamente autenticate e racchiuse in appositi plichi occorrenti per la votazione dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, dei detenuti aventi diritto al voto esistenti presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva e, infine, per le sezioni ospedaliere, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina.

Il presidente prende nota sui verbali del numero di schede consegnate al presidente del seggio speciale.

Unitamente alle schede, il presidente consegna al presidente del seggio speciale il secondo bollo della sezione, da utilizzare esclusivamente per timbrare la tessera degli elettori ricoverati o detenuti, gli appositi verbali, le liste aggiunte, le buste, le carte ed il materiale occorrente per la votazione.

§ 48. – Apertura della votazione

Compiute le operazioni illustrate nei paragrafi precedenti, il presidente enuncia ad alta voce ai presenti le modalità di votazione, astenendosi, però, da qualsiasi esemplificazione.

In particolare il presidente avverte che, a norma della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 *“Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”* ciascun elettore può esprimere un voto a favore di una lista ed un voto a favore di una candidata o di un candidato Presidente della Giunta regionale anche se non collegato alla lista prescelta.

Ai sensi delle ll.rr. 74/2004 e 51/2014 ciascun elettore può, solo con matita copiativa,:

- a) votare per una lista circoscrizionale tracciando un segno in una qualunque area del rettangolo che contiene il simbolo della lista nonché i nomi dei relativi candidati circoscrizionali (articolo 8, comma 2, lettera a, l.r. 74/2004). In tal caso l'elettore esprime un voto valido sia per la lista circoscrizionale sia per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad essa collegato (articolo 14, comma 2, l.r. 51/2014);
- b) votare per una lista circoscrizionale tracciando uno o più segni, eventualmente oltre che sul simbolo della lista, anche sui nomi dei candidati circoscrizionali posti all'interno dello stesso rettangolo (*articolo 8, comma 2, lettera b, l.r. 74/2004*). In tal caso l'elettore esprime un voto valido sia per la lista circoscrizionale sia per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad essa collegato (*art. 14, l.r. 51/2014*);
- c) votare per un candidato alla carica di presidente della Giunta regionale tracciando un segno in una qualunque area del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale (*articolo 8, comma 3, lettera a, l.r. 74/2004*);

- d) esprimere un voto disgiunto, tracciando un segno a favore di una lista e un segno a favore del candidato presidente anche se non collegato alla lista prescelta (*articolo 14, comma 1, l.r. 51/2014*);
- e) indicare una o due preferenze alternate di genere per i candidati di una lista, anche senza tracciare alcun segno sul simbolo o sul nome del candidato Presidente: in tal caso sono da considerarsi validi i voti di preferenza e il voto alla lista (*art. 14, comma 3, l.r. 51/2014*) e il voto al presidente ad essa collegato per il citato trasferimento automatico del comma 2 dell'articolo 14 medesimo.

Gli elettori possono esprimere fino a due preferenze.

Se vengono espressi due voti di preferenza, essi devono riguardare candidati circoscrizionali di genere diverso (*art. 14, comma 3, l.r. 51/2014*).

Se vengono espressi tre voti di preferenza, si considerano valide le prime due preferenze espresse a candidati di genere diverso, secondo l'ordine di presentazione della lista, o solo la prima, nel caso in cui le tre preferenze siano espresse tutte a favore di candidati dello stesso genere (*art. 14, comma 5, l.r. 51/2014*).

Se vengono espressi più di tre voti di preferenza, il voto di preferenza si considera nullo e ferma restando la validità del voto per la lista e il candidato Presidente ad essa collegato. (*art. 14, comma 6, l.r. 51/2014*).

Inoltre, il presidente precisa che la scheda deve essere restituita debitamente piegata; questa operazione deve essere eseguita dall'elettore prima di uscire dalla cabina (*art. 49, secondo comma, del T.U. n. 570/1960*). Con la scheda deve essere restituita anche la matita copiativa (*art. 49, quarto comma, del T.U. 570/1960*).

Le istruzioni ed avvertenze anzidette devono essere ripetute nel corso della votazione, in modo che tutti gli elettori ne abbiano conoscenza.

Il presidente, infine, dichiara aperta la votazione; l'ora d'inizio della votazione deve essere indicata nel verbale.

§ 49. – Ammissione degli elettori alla votazione

L'elettore vota presentandosi di persona al seggio della sezione elettorale nelle cui liste è iscritto.

Gli elettori sono ammessi alla votazione nell'ordine di presentazione, indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste (*art. 48, primo comma, del T.U. n. 570/1960*).

È tuttavia in facoltà del presidente, quando si verifichi eccessivo affollamento di elettori nella sala, di far procedere all'appello, in qualsiasi momento, da parte di uno scrutatore, in maniera da regolare il loro accesso alle cabine (*art. 48, primo comma, del T.U. n. 570/1960*). È, peraltro, consigliabile un uso assai prudente di questa facoltà, che può nuocere alla speditezza della votazione: speditezza che è tanto più necessaria quanto maggiore è l'affluenza alle urne da parte degli elettori.

Si lascia, tuttavia, al presidente di consentire – nei limiti del possibile – la precedenza al Sindaco, ai funzionari di pubblica sicurezza ed a quelli addetti al servizio elettorale ed a quanti, in genere, debbono svolgere compiti istituzionali nel giorno delle elezioni.

Qualora si verificassero affollamenti agli ingressi di edifici ove sono situate più sezioni, i presidenti di quei seggi che risultino ostacolati dall'irregolare afflusso degli elettori daranno direttive agli agenti della Forza pubblica perché distribuiscano opportunamente gli elettori in colonna, a seconda delle sezioni di appartenenza.

Per poter votare, l'elettore deve esibire un documento di riconoscimento e la tessera elettorale.

Sono ammessi a votare gli elettori iscritti nelle liste della sezione.

Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione, possono essere ammessi a votare nella sezione anche elettori che non siano compresi nelle relative liste e precisamente:

- 1) coloro che si presentino muniti di una sentenza della Corte d'Appello o della Corte di Cassazione che li dichiari elettori della circoscrizione (*art. 39, terzo comma, del T.U. n. 570/1960*)
- 2) coloro che si presentino a votare muniti dell'attestazione del sindaco di ammissione al voto, a norma dell'articolo 32 bis del T.U. 223/1967
- 3) i membri del seggio
- 4) i rappresentanti di lista presso la sezione
- 5) gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, anche se siano
iscritti nelle liste di altre sezioni dello stesso comune o di altro comune della regione,
purché muniti della tessera elettorale (*art. 40, primo comma, del T.U. n. 570/1960*)
- 6) gli elettori non deambulanti; tali elettori sono ammessi al voto, in qualsiasi sezione del comune, previa esibizione di un'attestazione medica rilasciata dall'Azienda sanitaria locale attestante l'impedimento (*art. 1, primo comma, della l. n. 15/1991 e art. 14 del D.P.R. 299/2000*)
- 7) gli ammessi al voto domiciliare, iscritti in altra sezione dello stesso Comune o di altri comuni della regione, che abbiano indicato, quale loro dimora, un indirizzo di abitazione ricompreso nell'ambito territoriale della sezione (*art. 1 del D.L. 1/2006*)
- 8) i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato nonché gli appartenenti alle forze di polizia e al corpo nazionale dei vigili del fuoco, sempre che gli stessi siano elettori di un comune della regione. Essi sono ammessi a votare con precedenza sugli altri elettori (*art. 49 del T.U. n. 361/1957, art. 1, comma 1, lettera f, del D.L. 3 maggio 1976, n. 161 e art. 14 del D.P.R. 299/2000*)

Si tenga presente che le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana fanno parte di Corpi militarmente organizzati.

- 9) i naviganti che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 361/1957 (applicabile alle elezioni regionali ai sensi dell'art. 1, lettera f), del D.L. 161/1976), sempre che gli stessi siano elettori di un comune della regione. Essi sono ammessi a votare esibendo:
 - a. il certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;

- b. il certificato del sindaco del comune di imbarco attestante l'avvenuta notifica telegrafica, al sindaco del comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dal navigante di votare nel comune in cui si trova per motivi di imbarco (*art. 50 del T.U. n. 361/1957*).

Gli elettori di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 vanno aggiunti, a cura del presidente del seggio, in calce alla lista degli elettori della sezione (*art. 40, secondo comma, del testo unico n. 570/1960, art. 1, quarto comma, della l. n. 15/1991 e art. 1, comma 9, del D.L. 1/2006*).

Tutti i predetti elettori devono esibire la tessera elettorale, tranne quelli di cui ai numeri 1 e 2, dei cui nominativi si prende nota nel verbale.

Le generalità degli elettori di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 devono essere riportati nel verbale della sezione.

I nominativi degli elettori di cui ai numeri 8 e 9 vanno iscritti nella apposita lista aggiunta (*art. 49, secondo comma, e art. 50, terzo comma, del T.U. n. 361/1957*).

Per l'ammissione al voto degli ammalati che hanno chiesto di votare nel luogo di cura in cui sono ricoverati, nonché dei detenuti aventi diritto al voto, si rinvia agli appositi paragrafi.

§ 50. – Identificazione degli elettori

L'elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato.

L'identificazione può avvenire:

1) mediante la presentazione di uno dei seguenti documenti (*art. 48, secondo comma, del T.U. n. 570/1960*):

- a) carta di identità o altro documento di identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, anche se scaduto, sempreché la data di scadenza non risalga ad oltre tre anni prima del giorno dell'elezione;
- b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
- c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

L'identificazione per documento non ammette contestazioni sull'accertamento dell'identità personale dell'elettore, quando il libretto o la tessera di riconoscimento presentino gli elementi formali di legalità e la fotografia corrisponda all'immagine reale dell'esibitore.

Nell'apposita colonna della lista autenticata dalla Commissione elettorale circondariale saranno indicati gli estremi del documento (*art. 48, terzo comma, del T.U. n. 570/1960*).

2) per attestazione di uno dei membri dell'Ufficio, a norma dell'art. 48, quarto comma, del T.U. n. 570/1960.

3) per attestazione di altro elettore del Comune noto all'Ufficio (*art. 48, quinto comma, del T.U. n. 570/1960*).

È da considerarsi noto all'Ufficio l'elettore che sia conosciuto personalmente da almeno uno dei membri dell'Ufficio stesso o che sia stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale.

L'attestazione si opera con l'apposizione della firma di colui che identifica nell'apposita colonna della lista della sezione (*art. 48, penultimo comma, del T.U. n. 570/1960*).

Il presidente:

- avverte l'elettore che effettua l'identificazione che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 95 del T.U. n. 570/1960 ⁽¹⁾;
- fa anche prendere nota, accanto alla firma dell'elettore che effettua l'identificazione, degli estremi del documento di riconoscimento di quest'ultimo;
- in caso di dubbi fra i componenti del seggio o fra i rappresentanti di lista, decide sull'accertamento dell'identità dell'elettore privo di documento, anche interrogandolo sulle sue esatte generalità (*art. 48, ultimo comma, del T.U. n. 570/1960*).

§ 51. – Esibizione del tessera elettorale, della sentenza o dell'attestazione

Dopo l'identificazione l'elettore, per votare, deve presentare la tessera elettorale.

La tessera è contrassegnata da un numero progressivo e riporta, tra l'altro, l'indicazione del comune che l'ha rilasciata, le generalità dell'elettore e non meno di diciotto spazi per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione.

Qualora sulla tessera sia già riportato il bollo di un'altra sezione con la stessa data della consultazione in svolgimento, ciò significa che l'elettore ha già votato e quindi non può essere nuovamente ammesso al voto.

Le operazioni da compiere sono pertanto le seguenti:

- anzitutto, il presidente di seggio controlla che sulla tessera non sia stato già apposto il bollo di un'altra sezione con la stessa data della consultazione;
- quindi, uno scrutatore appone sulla tessera, all'interno del primo degli spazi ancora liberi di uno degli spazi ancora liberi, il bollo della sezione e la data della consultazione;
- lo stesso scrutatore (o un altro che lo aiuta) annota il numero della tessera nell'apposito registro in dotazione al seggio;
- su tale registro (uno per gli elettori il cui cognome inizia con le lettere da A a L e uno per gli elettori il cui cognome inizia con le lettere da M a Z), a fianco del numero della tessera di ciascun elettore, lo scrutatore riporta anche il numero di iscrizione dell'elettore stesso nella lista sezionale.

Le operazioni richiamate hanno grande importanza per evitare che l'elettore voti più volte per la stessa consultazione. (*Artt. 1, comma 2 art. 2, commi 2 e 3, e art. 12 D.P.R. n. 299/2000*).

Se, per qualsiasi motivo, il comune non ha potuto rilasciare all'elettore la tessera, l'elettore stesso è ammesso a votare esibendo al presidente di seggio l'attestato del sindaco sostitutivo della tessera per quella consultazione. (*Art. 7 D.P.R. n. 299/2000*).

¹Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od all'esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a euro 1.033. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065.

L'elettore può anche presentarsi a votare munito di una sentenza o di un'attestazione del sindaco (paragrafo 49, numeri 1 e 2). (*Art. 39, terzo comma, T.U. n. 570/1960 e art. 32-bis D.P.R. n. 223/1967*).

Nei predetti casi, il presidente annota sulla sentenza, sull'attestazione o sull'attestato che l'elettore ha votato e vi aggiunge la propria firma e il bollo del seggio.

Del nominativo dell'elettore e degli estremi della sentenza o dell'attestazione si prende nota nel verbale del seggio, nell'apposito paragrafo.

Gli estremi (numero di protocollo e data) dell'attestato sostitutivo della tessera sono annotati, al posto del numero della tessera stessa, nel registro, insieme al numero di iscrizione dell'elettore nella lista sezionale.

Il navigante (marittimo o aviatore), iscritto nelle liste elettorali di un comune della regione, ammesso a votare nel comune in cui si trova per motivi di imbarco, oltre alla tessera elettorale deve presentare i documenti indicati nel paragrafo 49 (n. 9, lettere a e b): tali documenti devono essere trattenuti dal presidente del seggio e allegati al registro per l'annotazione del numero delle tessere.

§ 52. – Consegna delle schede e della matita all'elettore

Il presidente consegna, quindi all'elettore, dopo averne letto ad alta voce il nome ed il numero di iscrizione nella lista di sezione, la matita copiativa per l'espressione del voto e la scheda. Il presidente avrà cura di far constatare all'elettore stesso l'avvenuta autenticazione della scheda con la firma di uno scrutatore ed il bollo della sezione (*art. 49, primo comma, del T.U. n. 570/1960*).

Sarà opportuno che il presidente del seggio consegni la scheda aperta agli elettori, in modo da poter verificare che nell'interno non contenga tracce di scrittura od altri segni che possono invalidarla.

§ 53. - Elettori ammessi al voto in sezione diversa da quella di iscrizione: avvertenze

I presidenti degli Uffici elettorali di sezione vorranno ricordare agli elettori cui la legge consente l'esercizio del diritto di voto presso Uffici di sezione diversi da quelli di rispettiva iscrizione che:

- i loro nominativi verranno annotati in calce alla lista degli elettori della sezione (o in liste aggiunte) e di essi sarà presa nota nel verbale delle operazioni del seggio;
- l'art. 93, primo comma, del testo unico n. 570/1960 prevede la reclusione fino a due anni e la multa fino a euro 2.065 per coloro che esprimono il proprio voto in più sezioni elettorali.

Le sanzioni penali anzidette sono peraltro tra quelle richiamate nel manifesto affisso all'interno della sala della votazione.

§ 54. - Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

Per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza dell'espressione del voto, la legge fa divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. (*Art. 1, comma 1, del D.L. n. 49/2008*).

Il presidente dell'Ufficio di sezione dovrà invitare l'elettore, all'atto della presentazione da parte di quest'ultimo del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso; tali apparecchiature saranno prese in consegna dal presidente medesimo per essere restituite all'elettore, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro (*art. 1, comma 4, D.L. 49/2008*).

§ 55. – Espressione del voto e riconsegna delle schede e della matita al presidente del seggio

L'elettore, ricevute le schede e la matita, si deve recare nella cabina dove, dopo aver espresso il voto, ripiega la scheda, secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura e le restituisce contemporaneamente al presidente del seggio (*art. 49, secondo comma, del T.U. n. 570/1960*).

Se la scheda non è stata piegata, il presidente invita l'elettore a piegarla, facendolo rientrare nella cabina.

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, il presidente deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità. L'elettore non è più ammesso a votare (*art. 50 del T.U. n. 570/1960*) e del suo nome è presa nota nel verbale.

Il presidente che trascura di fare entrare nella cabina l'elettore per l'espressione del voto o chiunque altro glielo impedisca è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno (*art. 98 del T.U. n. 570/1960*).

Al momento della riconsegna della scheda il presidente:

- si accerta che sulle parti esterne non vi siano segni o scritture che comunque possano portare al riconoscimento dell'elettore;
- deposita la scheda nell'urna;
- fa attestare da uno degli scrutatori l'avvenuta riconsegna da parte dell'elettore mediante l'apposizione della firma, accanto al nome dell'elettore medesimo, nella colonna della lista di sezione a ciò destinata.

Insieme con la scheda, l'elettore deve restituire al presidente anche la matita.

Se l'elettore non restituisce la scheda o la matita, il presidente fa prendere immediatamente nota di tali infrazioni nel verbale, per effettuare regolare denuncia appena compiute le operazioni dell'Ufficio (*art. 99, primo comma, del T.U. n. 570/1960*).

Alla fine di ogni operazione di voto, il presidente riconsegna a ogni elettore il documento di identificazione e la tessera elettorale.

CAPITOLO XIV

PROCEDURE SPECIALI DI VOTO E AGEVOLAZIONI PER DETERMINATE CATEGORIE DI ELETTORI

§ 56. – Elettori fisicamente impediti (*paragrafo 16 del verbale dell'ufficio elettorale di sezione*)

Sono da considerare portatori di handicap, fisicamente impediti ad esercitare autonomamente il diritto di voto:

- i ciechi;
- gli amputati delle mani;
- gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Sono da considerare tali anche i portatori di handicap di natura psichica, quando la loro condizione comporta altresì una menomazione fisica in grado di incidere sulla capacità di esprimere materialmente il voto.

Tali elettori possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore che può essere un familiare o un'altra persona liberamente scelta, purché il familiare o quest'altra persona siano iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Per votare con un accompagnatore, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

- a) l'impedimento fisico è evidente;
- b) sulla tessera elettorale del portatore di handicap il comune ha apposto un timbro di ridotte dimensioni che circonda la sigla "AVD", formata dalle lettere iniziali, in ordine inverso, delle parole "diritto voto assistito". Detto timbro, corredato dalla sottoscrizione di un delegato del sindaco, è collocato nella parte interna della tessera e precisamente sulla facciata a fianco di quelle contenenti gli spazi per la certificazione del voto oppure, se ciò non è stato possibile per la presenza di annotazioni, nello spazio posto sotto la scritta "circoscrizioni e collegi elettorali". Il presidente del seggio deve prendere nota nel verbale del numero della tessera e del numero di iscrizione nelle liste sezionali dell'elettore portatore di handicap;
- c) l'elettore è ancora in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile che veniva rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale – I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. All'interno del libretto, recante, tra l'altro, la fotografia del titolare, oltre all'indicazione della categoria "ciechi civili", deve essere riportato uno dei seguenti codici, attestanti la cecità assoluta del titolare del libretto: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07. Il presidente del seggio deve prendere nota nel verbale degli estremi del libretto, della categoria e del numero di codice che attesta la cecità;
- d) l'elettore esibisce un certificato medico, rilasciato da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, attestante che l'infermità fisica gli impedisce di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore. La certificazione deve essere redatta in conformità alla normativa vigente. Il certificato medico deve essere allegato al verbale. Inoltre, il presidente deve prendere nota nel verbale dell'autorità sanitaria che ha rilasciato il certificato.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un portatore di handicap.

Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, il presidente del seggio deve fare apposita annotazione dell'avvenuto assolvimento di tale funzione, indicando: (generalità dell'accompagnatore), ... (data), ... (sigla del presidente). Non va apposto il bollo della sezione.

Il presidente, pertanto, prima di consegnare la scheda all'elettore e ammetterlo al voto assistito, deve:

- richiedere la tessera anche all'accompagnatore, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la stessa funzione per la consultazione in svolgimento;
- accertare, interpellando l'elettore portatore di handicap, che questi abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.

Nel verbale del seggio, negli appositi spazi, il presidente deve in ogni caso far prendere nota del nominativo dell'elettore portatore di handicap ammesso al voto assistito e del nominativo dell'accompagnatore. Deve altresì riportare il "motivo specifico" dell'ammissione al voto assistito (ad es.: privo della vista, privo delle mani, ecc.) nei casi in cui tale ammissione avvenga perché l'impedimento fisico è stato ritenuto evidente (lettera a) o perché l'elettore ha esibito un certificato medico (lettera d).

(Art. 41, T.U. n. 570/1960; art. 29 l. n. 104/1992; art. 11 D.P.R. 299/2000)

§ 57. – Elettori che hanno diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione del Sindaco (paragrafo 17 del verbale dell'ufficio elettorale di sezione)

Deve essere ammesso a votare l'elettore che presenta al seggio:

a) una sentenza della Corte d'Appello o della Corte di Cassazione che lo dichiari elettore del Comune;
(Art. 39, terzo comma, T.U. n. 570/1960).

b) un'attestazione di ammissione al voto rilasciata dal Sindaco. *(Art. 32 bis D.P.R. 223/1967)*

In tali casi il presidente, prima di consegnare la scheda all'elettore deve:

- a) prendere visione della sentenza o dell'attestazione anzidette;
- b) fare prendere nota, nell'apposito paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore, del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità, degli estremi della sentenza o dell'attestazione;
- c) apporre sulla sentenza o sull'attestazione l'annotazione "Ha votato" nonché la propria firma, la data e il bollo dell'Ufficio, onde impedire che l'elettore sia ammesso a votare anche in altra sezione dello stesso comune.

Se l'elettore viene ammesso a votare munito dell'attestazione del Sindaco, l'elettore stesso potrà esercitare il diritto di voto unicamente presso la sezione indicata nell'attestazione medesima.

La scheda che il presidente consegna a detto elettore deve essere prelevata da quelle autenticate.

Occorre a questo proposito avvertire che, non risultando l'elettore iscritto nelle liste della sezione, non è stata autenticata per lui alcuna scheda.

È necessario pertanto che, ogni volta che ad un elettore non iscritto è consegnata una scheda autenticata, il presidente la sostituisca immediatamente con altra prelevata dai pacchi delle schede residue [Buste n. 4 (R.)], la quale viene firmata da uno scrutatore e, dopo essere stata bollata dal presidente, è da lui introdotta nella scatola destinata a contenere le schede autenticate.

Nessuna scheda in più, viceversa, deve essere autenticata per gli elettori muniti di attestato sostitutivo della tessera elettorale per quella singola consultazione (*art. 7 del D.P.R. n. 299/2000*), perché per essi, in quanto già iscritti nella lista sezionale, è già stata autenticata una scheda il sabato pomeriggio.

§ 58. – Elettori indicati nell'art. 40 del T.U. n. 570/1960 (presidente del seggio, scrutatori, rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione, ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico). (*Paragrafo 19 del verbale dell'ufficio elettorale di sezione*)

I membri del seggio, i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico nel seggio votano nella sezione presso la quale prestano servizio, anche se siano iscritti nelle liste di altra sezione del Comune. (*Art. 40 del T.U. n. 570/1960*).

Queste persone possono essere ammesse al voto, anche se non siano elettori del comune, purché siano elettori di un altro comune della regione.

Per i componenti dell'Ufficio e per i rappresentanti anzidetti non occorre alcuna specifica annotazione relativa all'identificazione, poiché trattasi di elettori già identificati. In ogni caso tutti debbono esibire la tessera elettorale.

Le agevolazioni per l'esercizio del voto previste dall'art. 40 per gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica sono da ritenersi applicabili anche nei confronti dei funzionari di Pubblica Sicurezza e, in genere, degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Il presidente, prima di consegnare le schede agli elettori di cui sopra, deve far prendere nota delle loro generalità nell'apposito paragrafo del verbale. Si prende nota altresì del numero della sezione nella quale tali elettori sono iscritti.

I loro nominativi sono altresì aggiunti in calce alla lista sezionale.

Le schede consegnate ai predetti elettori devono, volta per volta, essere sostituite nei modi indicati al precedente paragrafo 57.

§ 59. – Militari delle Forze armate, appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, appartenenti alle Forze di polizia, appartenenti al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (Art. 49 del T.U. 30 marzo 1957, n. 361). (*Paragrafo 19 del verbale dell'ufficio elettorale di sezione*)

I militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia e al corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio, sempre che gli stessi siano elettori di un comune della regione. (*Art. 1, lettera f, del D.L. n. 161/1976*)

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste e *con precedenza*, previa identificazione personale ed esibizione della tessera elettorale.

Sulla tessera deve essere apposto il bollo della sezione e la data in cui si svolge la consultazione. Il numero della tessera va annotato nell'apposito registro. Nel registro, al posto del numero di iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

I militari non possono recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali (*art. 49, terzo comma, del T.U. n. 361/1957*).

A cura del presidente essi sono iscritti in una speciale lista aggiunta e quindi ammessi a votare previa identificazione personale, sempreché, però, non siano già iscritti nella lista della sezione nella quale si presentano.

Allo scopo di evitare abusi od irregolarità da parte di elementi estranei alle Forze armate, a Corpi militarmente organizzati per servizio dello Stato, alle forze di polizia e al corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono state impartite disposizioni perché i comandanti di reparto attestino per il personale dipendente: “Presta servizio militare nel (reparto), di stanza nel comune di.....”, apponendovi la propria firma ed il bollo del reparto.

Per i militari eventualmente distaccati in altra sede per esigenze di ordine pubblico, l'annotazione porterà, inoltre, l'indicazione del comune ove sono stati comandati a prestare servizio.

I militari in licenza (di convalescenza, ordinaria, ecc.) che si trovassero fuori della sede del Corpo, ma non nel comune nelle cui liste sono iscritti, potranno essere ammessi a votare nel comune dove si trovano. In tal caso non occorrerà alcuna attestazione essendo sufficiente, a dimostrare il diritto predetto, il foglio di licenza o documento equivalente già in possesso dei militari di cui trattasi.

Al fine poi di agevolare l'identificazione dell'elettore, è stato disposto che i Comandi militari o i Corpi interessati rilascino ai propri dipendenti, sprovvisti di carta di identità o di altro valido documento d'identificazione, e che fossero privi anche del tesserino senza fotografia rilasciato dal reparto, un foglio recante le generalità dei dipendenti stessi, controfirmato dal comandante che ha fatto l'attestazione.

Pure le schede che vengono consegnate agli elettori contemplati nel presente paragrafo, non iscritti nelle normali liste della sezione, devono essere sostituite volta per volta con la procedura indicata nel paragrafo 57.

§ 60. – Elettori non deambulanti (*paragrafo 18 del verbale dell'ufficio elettorale di sezione*)

Gli elettori non deambulanti, iscritti nelle liste elettorali di sezioni ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in una qualsiasi sezione elettorale allestita in sede priva di barriere architettoniche. (*Art. 1 della l. n. 15/1991*).

Tali elettori, per poter votare, oltre alla tessera elettorale devono presentare:

- una certificazione medica rilasciata dall'Azienda sanitaria locale, anche in precedenza per altri scopi, ed attestante l'impedimento

oppure:

- copia autentica della patente di guida speciale.

Da tale documentazione deve risultare l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Sulla tessera elettorale deve essere apposto il bollo della sezione e la data in cui si svolge la consultazione. Il numero della tessera va annotato nell'apposito registro. Nel registro, al posto del numero di iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

Nel verbale del seggio, nell'apposito paragrafo, si prende nota delle generalità di tali elettori e del documento di identificazione, del numero della sezione nella quale sono iscritti e delle generalità dell'autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

Il voto è espresso dall'elettore nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per consentire l'espressione del voto da parte di tale categoria di elettori.

Le schede consegnate agli elettori di cui trattasi devono essere prelevate e sostituite di volta in volta, nei modi indicati al paragrafo 57.

Le attestazioni mediche devono essere allegate al verbale delle operazioni elettorali (*art. 1, quinto comma, della l. n. 15/1991*).

Tali elettori vanno aggiunti in calce alle liste di sezione (*art. 1, quarto comma, della l. n. 15/1991*).

§ 61. – Naviganti (art. 50 del T.U. n. 361/1957). (*Paragrafo 19 del verbale dell'Ufficio elettorale di sezione*)

I naviganti (marittimi o aviatori) che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare nel comune in cui si trovano per motivi di imbarco, sono ammessi a votare in qualsiasi sezione del comune stesso, sempre che gli stessi siano iscritti nelle liste di un comune della regione. (*Art. 1, lettera f, del D.L. n. 161/1976*).

I naviganti, per essere ammessi al voto, debbono presentare, insieme con la tessera elettorale, i documenti indicati al paragrafo 49, n. 9.

A cura del presidente sono iscritti nella medesima lista aggiunta in cui viene presa nota dei militari che votano nella sezione.

Sulla tessera elettorale deve essere apposto il bollo della sezione e la data in cui si svolge la consultazione. Il numero della tessera va annotato nell'apposito registro. Nel registro, al posto del numero di iscrizione nella lista sezionale, si prende nota del comune e del numero della sezione dove tali elettori sono iscritti.

Nel verbale del seggio, nell'apposito paragrafo, si prende nota del numero di tali elettori fuori residenza per motivi di imbarco.

Le schede occorrenti per gli elettori di cui al presente paragrafo sono sostituite come indicato al paragrafo 57.

CAPITOLO XV

CASI ANOMALI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE

§ 62. – Scheda deteriorata (*paragrafo 14, lettera d) del verbale dell'Ufficio elettorale di sezione*)

Possono ricorrere due casi:

- l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli si è deteriorata;
- l'elettore stesso, per negligenza o ignoranza, deteriora la scheda.

In entrambi i casi l'elettore può chiedere al presidente un'altra scheda contro restituzione di quella deteriorata.

L'elettore non può chiedere ed ottenere, però, la consegna di una terza scheda, quando lui stesso abbia causato il deterioramento delle prime due.

Il presidente del seggio:

- in sostituzione della scheda deteriorata, consegna all'elettore un'altra scheda prelevandola dalla cassetta o scatola nella quale sono custodite le schede autenticate;
- prende nota, nella lista degli elettori della sezione, accanto al nome dell'elettore, che a questi è stata consegnata una seconda scheda;
- appone sulla scheda restituita, sia nella parte interna che nella parte esterna, l'indicazione "scheda deteriorata", vi aggiunge la firma e la inserisce nella *Busta n. 5 (R/e)*;
- sostituisce subito la scheda consegnata con un'altra che viene prelevata dal pacco di quelle non autenticate (*Busta n. 4(R)*) e che viene autenticata mediante la firma dello scrutatore e il bollo della sezione apposto dallo stesso presidente. (*Art. 63 T.U. 361/1957*).

§ 63. – Elettore che non vota nella cabina (*paragrafo 15 del verbale dell'ufficio elettorale di sezione*)

Se l'elettore non vota nella cabina, la sua scheda è annullata e inclusa nella *Busta n. 5 (R/e)* per essere allegata al verbale. (*Art. 50 del T.U. n. 570/1960*).

L'elettore non è più ammesso al voto e del suo nominativo il presidente prende nota nel verbale del seggio.

L'elettore dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti.

Al caso di cui al presente paragrafo deve ricondursi l'ipotesi in cui l'elettore, avendo introdotto all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini in violazione del divieto stabilito dalla legge a tutela del principio di libertà e segretezza del voto (paragrafo 54), viene colto nell'atto di fotografare o registrare immagini dell'espressione del proprio voto.

In questa eventualità la scheda di voto deve comunque essere annullata, che sia stata o meno già votata, e l'elettore non può in ogni caso essere riammesso a votare. Tale scheda, previa apposizione, sia nella parte interna che nella parte esterna, dell'indicazione "scheda annullata", è inclusa nella *Busta n. 5 (R/e)* per essere allegata al verbale. Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti ad esempio di sequestro della scheda stessa disposti nei confronti dell'elettore dall'Autorità di forza pubblica in servizio di vigilanza al seggio.

Di quanto accaduto, il presidente dà idoneo resoconto nel verbale.

(Art. 50 T.U. n. 570/1960; art. 1 D.L. n. 49/2008)

§ 64. – Elettore che indugia artificiosamente nell'espressione del voto (*paragrafo 13 del verbale dell'ufficio elettorale di sezione*)

Se l'elettore indugia artificiosamente nell'espressione del voto o non risponde all'invito di restituire la scheda, il presidente deve valutare l'intenzionalità di tale indugio tenendo presente il tempo che occorre per esprimere il voto. Non è ammissibile infatti che tali operazioni si prolunghino più dello stretto necessario ritardando le operazioni di voto degli altri elettori. (Art. 46 T.U. n. 570/1960).

Il presidente del seggio:

- annulla la scheda restituita dall'elettore senza alcuna espressione di voto;
- appone sulla scheda annullata, sia nella parte interna che in quella esterna, l'indicazione "scheda annullata" e la ripone nella *Busta n. 5 (R/e)*.

L'elettore di cui trattasi non sarà riammesso a votare se non dopo che abbiano votato tutti gli elettori presenti.

All'elettore verrà data in sostituzione una nuova scheda, prelevata da quelle autenticate e sostituita nel modo indicato nel paragrafo 57. Nel verbale della sezione il presidente prende nota del nominativo dell'elettore allontanato dalla cabina, specificando se l'elettore medesimo viene riammesso successivamente a votare.

L'elettore, sia che venga riammesso a votare successivamente, sia che non venga più riammesso, dovrà essere computato come votante al momento delle operazioni di accertamento del numero dei votanti.

Accanto al nome dell'elettore sarà fatta apposita annotazione.

§ 65. – Elettore che consegna al presidente una scheda mancante del bollo o della firma dello scrutatore (*paragrafo 14, lettera a, del verbale dell'Ufficio elettorale di sezione*)

La scheda restituita dall'elettore mancante del bollo o della firma dello scrutatore non deve essere posta nell'urna: è invece vidimata immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegata al verbale.

La scheda di cui trattasi è introdotta dal presidente nella *Busta n. 5 (R/e)*.

Nel verbale è fatta menzione del nominativo dell'elettore che ha riconsegnato una scheda mancante del bollo della sezione o della firma dello scrutatore.

L'elettore non può più votare, anche se dovrà essere computato come votante ai fini del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede spogliate (*art. 49, ultimo comma, del T.U. n. 570/1960*).

§ 66. – Elettore che non restituisce la scheda consegnatagli dal presidente (*paragrafo 14, lettera b, del verbale dell'Ufficio elettorale di sezione*)

Se l'elettore non restituisce la scheda consegnatagli dal presidente della sezione, quest'ultimo deve annotare nel verbale il nominativo di tale elettore (*art. 49, ultimo comma, del T.U. n. 570/1960*).

Analoga annotazione va fatta nella lista sezionale, accanto al nome dell'elettore, onde se ne possa tenere conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate: tale elettore deve infatti essere considerato come votante (*art. 53, n. 3, del T.U. n. 570/1960*).

§ 67. – Elettore che non riconsegna la matita usata per l'espressione del voto (*paragrafo 14, lettera c, del verbale dell'Ufficio elettorale di sezione*)

Se l'elettore non restituisce la matita copiativa che il presidente gli aveva consegnato per l'espressione del voto, il presidente prende nota del nominativo di tale elettore nel verbale del seggio.

Il presidente avrà cura di denunciare all'Autorità giudiziaria gli elettori di cui al precedente ed al presente paragrafo, agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate dall'art. 99, primo comma, del T.U. n. 570/1960.

CAPITOLO XVI

VOTAZIONE DEI RICOVERATI NEI LUOGHI DI CURA

§ 68. – Votazione nelle sezioni ospedaliere (*art. 43 T.U. n. 570/1960*)

Per lo svolgimento delle operazioni di votazione nelle sezioni istituite nei luoghi di cura, valga quanto illustrato ai paragrafi precedenti.

Gli elettori di un comune della regione ricoverati in ospedali o case di cura con almeno 200 posti letto possono votare per le elezioni regionali se la struttura sanitaria è ubicata nel territorio della stessa regione.

Per votare nella sezione ospedaliera occorre esibire, oltre alla tessera elettorale, l'attestazione del sindaco del comune di residenza concernente l'avvenuta inclusione nell'elenco, distinto per sezione elettorale di appartenenza, di coloro che hanno chiesto di votare dove sono ricoverati.

(*Art. 42, terzo comma, lettera b, del T.U. n. 570/1960*).

Tale attestazione deve essere allegata dal presidente al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti (*art. 10 D.P.R. 299/2000*).

Si è detto al paragrafo 26 che il Sindaco, per le sezioni ospedaliere, deve consegnare, oltre agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni dell'Ufficio, anche l'elenco degli elettori ammessi a votare nella sezione.

Tuttavia se dovesse presentarsi per esercitare il voto un elettore in possesso della suddetta attestazione ma non compreso nel predetto elenco, il presidente dovrà senz'altro ammetterlo al voto non essendo l'elenco stesso prescritto dalla legge ma consigliato dal Ministero dell'Interno per agevolare il compito degli Uffici elettorali di sezione.

Solo nel caso che nel luogo di cura siano state istituite più sezioni il presidente avrà cura di accertarsi prima di ammettere l'elettore al voto che l'elettore stesso non sia compreso nell'elenco di un'altra sezione.

Le schede da consegnare all'elettore di cui trattasi dovranno essere prelevate da quelle già autenticate e dovranno essere sostituite con le modalità indicate al paragrafo 57.

Gli elettori che votano nelle sezioni ospedaliere sono iscritti, all'atto della votazione, a cura del presidente, nella lista della sezione.

Per la registrazione di detti elettori potranno essere usate delle speciali liste (*modd. n.258-AR/m e n. 258-AR/f*).

Per la votazione degli elettori impossibilitati a recarsi nella cabina provvederà, come si vedrà in seguito, il seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge n. 136/1976.

§ 69. – Operazioni di votazione nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto – Raccolta del voto degli elettori ivi ricoverati da parte del seggio volante (*art. 44 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e art. 9, decimo comma, della l. 23 aprile 1976, n. 136*)

Come già precedentemente si è detto, il voto degli elettori degenti nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto viene raccolto personalmente dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ubicata la struttura.

A tale scopo il presidente della sezione elettorale, nelle ore già preventivamente stabilite con la Direzione sanitaria dell'Istituto di cura, dopo aver costituito l'Ufficio elettorale distaccato – che sarà composto dallo stesso presidente, da uno scrutatore designato dalla sorte e dal segretario del seggio – si recherà presso l'Istituto o gli Istituti di cura medesimi per raccogliere il voto degli elettori ivi degenti (*art. 44 T.U. 570/1960*).

Poiché, d'altra parte, le operazioni di voto presso la sezione dovranno regolarmente continuare anche durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni presidenziali saranno assunte dal vicepresidente, mentre quelle di segretario saranno affidate dal presidente ad un altro scrutatore all'atto della costituzione dell'Ufficio elettorale distaccato.

I rappresentanti di lista che ne facciano richiesta possono presenziare alla raccolta del voto degli elettori ricoverati.

Le schede autenticate per la votazione - in numero pari a quello degli elettori ricoverati, maggiorato del 10% - saranno immesse nella *Busta Os/I/R*.

Dopo l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece immesse, debitamente piegate, in altra busta (*Busta Os/2/R*), per essere riportate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna destinata a contenere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura, le schede autenticate e votate debbono essere poste in buste separate per ogni luogo di cura.

I presidenti oltre alle schede recheranno con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.); *è escluso, in ogni caso, il timbro, che deve rimanere sempre custodito nella sede della sezione.*

Circa gli elenchi sopra indicati si richiama quanto è stato fatto presente al paragrafo precedente a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al voto nelle sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente deve prendere nota dell'elettore che vota nell'apposita lista aggiunta [*modd. n.258-(A.R.)/m e mod. n.258 (A.R.)/f*].

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata *un'unica lista aggiunta.*

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di cura assegnati alla medesima sezione, *saranno invece compilati in duplice copia distinti verbali.*

§ 70. – Operazioni di votazione nel seggio speciale

Come già precedentemente si è detto, il voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto viene raccolto nelle ore in cui è aperta la votazione dal seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge n. 136/1976.

A tale scopo il presidente del seggio speciale, nelle ore preventivamente stabilite con la direzione sanitaria del luogo di cura, si recherà presso il luogo di cura stesso, accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale, nonché dai rappresentanti dei gruppi dei candidati e dai rappresentanti di lista che hanno chiesto di assistere alle relative operazioni.

Le schede autenticate per la votazione - in numero pari a quello degli elettori degenti maggiorato del 10% - saranno recate nella *Busta Os/1/R*.

Dopo l'espressione del voto, le schede stesse saranno invece immesse, debitamente piegate, in altra busta (*Busta Os/2/R*) per essere riportate alla sezione elettorale ed immesse nell'apposita urna previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura con almeno 100 e fino a 199 letti, il presidente del seggio speciale dovrà provvedere a porre le schede autenticate e votate in buste separate per ogni luogo di cura.

Il presidente del seggio speciale oltre alle schede recherà con sé gli elenchi dei degenti ammessi al voto nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.); *è escluso, in ogni caso il timbro, che deve rimanere sempre custodito nella sede della sezione.*

Circa gli elenchi sopra indicati si richiama quanto è stato fatto presente al paragrafo precedente a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al voto nelle sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente del seggio speciale deve prendere nota dell'elettore che vota nell'apposita lista aggiunta [mod. n. 258 (A.R.)/m e mod. n. 258 (A.R.)/f].

Nel caso che alla sezione sia stato assegnato più di un luogo di cura avente almeno 100 e fino a 199 posti letto, per la registrazione degli elettori che hanno votato dovrà essere usata un'unica lista aggiunta.

Per l'attestazione delle operazioni svolte in più luoghi di cura assegnati alla medesima sezione saranno invece compilati in duplice copia distinti verbali.

*A norma dell'art. 9, settimo comma, della legge n. 136/1976, i compiti del seggio speciale sono limitati **esclusivamente** alla raccolta del voto dei degenti nel predetto luogo di cura e **cessano** non appena le schede votate saranno portate nella sede della sezione elettorale per essere immediatamente introdotte nell'urna destinata alla votazione, dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.*

Nessun'altra funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sezione.

Nel verbale della sezione dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale sono esauriti con l'espletamento delle anzidette operazioni.

§ 71. – Modalità per la raccolta del voto, presso le sezioni ospedaliere, dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina

Come si è accennato in precedenza, il voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 200 posti letto, i quali a giudizio della direzione sanitaria sono impossibilitati a muoversi e quindi a recarsi presso la sezione, viene raccolto dal seggio speciale direttamente al capezzale dei degenti nelle ore in cui è aperta la votazione.

A tale scopo il presidente del seggio speciale, nelle ore già preventivamente stabilite con la direzione sanitaria del luogo di cura, si recherà presso il capezzale dei ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina, accompagnato dallo scrutatore e dal segretario del seggio speciale nonché dai rappresentanti delle liste che abbiano chiesto di assistere alle relative operazioni.

Il presidente del seggio speciale adotterà tutti quegli accorgimenti intesi a garantire l'assoluta libertà e segretezza del voto da parte degli elettori degenti.

Le schede autenticate per la votazione, in numero pari a quello degli elettori impossibilitati ad accedere alla cabina maggiorato del 10%, saranno immesse nella *Busta Os/I/R*.

Dopo l'espressione del voto le schede stesse saranno invece immesse, debitamente piegate, in altra busta (*Busta Os/2/R*) per essere riportate alla sezione elettorale ed immesse nell'apposita urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori impossibilitati ad accedere alla cabina che hanno votato.

I presidenti oltre alle schede recheranno con sé gli elenchi degli elettori impossibilitati ad accedere alla cabina ammessi al voto, nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.); *è escluso in ogni caso il timbro, che deve rimanere sempre custodito nella sede della sezione.*

Circa gli elenchi sopra indicati si richiama quanto è stato fatto presente al paragrafo 68 a proposito degli elenchi degli elettori ammessi al voto nelle sezioni ospedaliere.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Il presidente deve prendere nota dell'elettore che vota nell'apposita lista aggiunta [*mod. n.258 (A.R.)/m e mod. n.258 (A.R.)/f*].

I compiti del seggio speciale sono limitati **esclusivamente** alla raccolta del voto dei ricoverati, nel luogo di cura in cui è istituita la sezione, impossibilitati ad accedere alla cabina e **cessano** non appena le schede votate saranno portate nella sede della sezione elettorale per essere immediatamente introdotte nell'urna destinata alla votazione dopo che sia stato riscontrato il loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista (*art. 9, settimo comma, della l. n. 136/1976*).

Nessun'altra funzione, pertanto, dovrà essere espletata dal seggio speciale al rientro nella sezione.

Nei verbali della sezione dovrà essere dato atto che i compiti affidati dalla legge al seggio speciale sono esauriti con l'espletamento delle anzidette operazioni.

CAPITOLO XVII

VOTAZIONE DEI DETENUTI AVENTI DIRITTO AL VOTO

§ 72. – Voto dei detenuti

I detenuti che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale hanno diritto di prendere parte alle votazioni per le elezioni regionali, sempre che gli stessi siano iscritti nelle liste elettorali di una sezione di un comune della regione.

Essi in quanto elettori della regione possono votare se il luogo di detenzione o custodia preventiva è ubicato nel territorio della regione.

(Art. 8 della l. 136/1976, applicabile alle elezioni regionali, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1, lettera d, del D.L. n. 161/1976).

L'anzidetta categoria di elettori per poter esercitare il diritto di voto, con le modalità che saranno illustrate nel paragrafo seguente, deve esibire la tessera elettorale e l'attestazione del Sindaco concernente l'avvenuta inclusione nell'elenco, distinto per sezione elettorale di appartenenza, di coloro che hanno chiesto di votare dove sono reclusi.

Tale attestazione deve essere allegata dal presidente del seggio speciale al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti (*art. 13 D.P.R. n. 299/2000*).

§ 73. – Operazioni di votazione nei luoghi di detenzione e di custodia preventiva

Come già accennato il voto dei detenuti aventi diritto viene raccolto nel luogo di detenzione e di custodia preventiva, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal seggio speciale composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore.

La raccolta del voto avviene nelle ore preventivamente concordate con il comune e la direzione del luogo di detenzione e può interessare anche più luoghi di detenzione.

Il seggio speciale deve portare con sé il seguente materiale:

- un numero di schede autenticate pari a quello degli elettori detenuti maggiorato del 10%. Tali schede sono contenute in apposita busta [*Busta D/1 (R)*];
- l'elenco dei detenuti ammessi al voto;
- un bollo di sezione con il quale certificare, mediante timbratura della tessera, l'avvenuta espressione del voto;
- l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste elettorali aggiunte, registro per l'annotazione del numero di tessera, ecc.).

Le schede votate dagli elettori detenuti, debitamente ripiegate, sono man mano inserite in un'altra busta [*Busta D/2 (R)*]. Sono successivamente riportate nella sezione e immesse nell'urna.

Se al seggio speciale è stato assegnato più di un luogo di detenzione, le schede autenticate e quelle votate devono essere messe in buste separate per ogni luogo di detenzione.

Le schede deteriorate o quelle ritirate a elettori esclusi dalla votazione devono essere conservate in plichi distinti, eventualmente utilizzando buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio, per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sezione.

Per quanto riguarda gli elenchi dei detenuti ammessi a votare nel luogo di detenzione e le attestazioni, rilasciate dai sindaci dei comuni di residenza ai detenuti stessi, che devono essere acquisite dal presidente del seggio speciale e allegate al registro per l'annotazione del numero di tessera elettorale dei votanti, si richiama il contenuto del paragrafo sulle operazioni di voto nelle sezioni ospedaliere (paragrafo 68).

Il presidente del seggio speciale deve prendere nota del nome e cognome dell'elettore che vota nel luogo di detenzione nella lista elettorale aggiunta (*modelli n. 259/A.R./m e 259/A.R./f*).

Se al seggio speciale è assegnato più di un luogo di detenzione, per la registrazione degli elettori che votano deve essere usata un'unica lista elettorale aggiunta mentre per l'attestazione delle operazioni svolte devono essere compilati, in duplice copia, distinti verbali (modello n. 89/AR).

Lo scrutatore annota nei registri A-L e M-Z per la raccolta del voto degli elettori detenuti (Modello D/AR) il numero della tessera elettorale di ciascun elettore che vota nel luogo di detenzione.

I compiti del seggio speciale cessano non appena le schede votate dagli elettori detenuti sono portate nella sede della sezione e immediatamente introdotte nell'urna previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che hanno votato nel luogo di detenzione e che sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta.

In particolare nel verbale del seggio ordinario nell'apposito allegato (all. 1: votazione di elettori presso luoghi di cura o di detenzione o a domicilio) si deve dare atto che i compiti del seggio speciale si sono conclusi.

(Artt. 8 e 9 legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lettera e, D.L. n. 161/1976)

CAPITOLO XVIII

VOTAZIONE DEGLI ELETTORI PRESSO IL LORO DOMICILIO

§ 74. — Elettori in condizioni di dipendenza da apparecchiature elettromedicali. – Domanda di ammissione al voto domiciliare, documentazione da allegare e provvedimenti del sindaco del comune.

Gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino nella doppia condizione di impossibilità di allontanamento dall'abitazione e di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali possono chiedere ai sindaci dei comuni di rispettiva iscrizione elettorale, facendo pervenire apposita dichiarazione di volontà almeno quindici giorni prima della votazione, di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo. Per le elezioni dei presidenti delle giunte regionali e dei consigli regionali le disposizioni sul voto domiciliare si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto dimori nell'ambito del territorio della regione per cui è elettore. Alla domanda vanno allegati idoneo certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall'azienda sanitaria locale e copia della tessera elettorale (*art. 1 del D.L. 1/2006*).

Qualora sulla tessera elettorale non sia già inserita l'apposita annotazione del diritto al voto assistito, il predetto certificato medico attesterà l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

I sindaci dei comuni di iscrizione elettorale, una volta verificata la regolarità e completezza della documentazione, dispongono l'ammissione dell'elettore al voto domiciliare includendolo in determinati elenchi di cui subito si dirà e rilasciando all'elettore un'attestazione dell'avvenuta inclusione in tali elenchi.

§ 75. — Predisposizione da parte del sindaco del comune degli elenchi per sezione degli ammessi al voto domiciliare

Poiché, come detto, la legge prevede sia il caso in cui l'elettore voti a domicilio nell'ambito territoriale della propria sezione di iscrizione, sia quello in cui voti in una sezione dello stesso comune diversa da quella di iscrizione oppure, per le elezioni regionali, in una sezione di un altro comune della

regione nel cui territorio abbia dimora, a seconda dei casi i sindaci dei comuni formano distinti elenchi come di seguito specificato:

- elenchi, divisi per sezioni elettorali, degli elettori che votano a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- elenchi, divisi per sezioni elettorali, degli elettori che votano a domicilio presso altre sezioni dello stesso comune o di altri comuni della regione;
- elenchi, divisi per sezioni elettorali, degli elettori che votano a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritti nelle liste di altre sezioni dello stesso comune o di altri comuni della regione.

In ogni elenco vengono distinti gli elettori il cui cognome inizia con le lettere da A a L e quelli il cui cognome inizia con le lettere da M a Z e per ogni elettore vengono indicati il nome e cognome, il luogo e la data di nascita e l'indirizzo completo dell'abitazione in cui dimora, con eventuale recapito telefonico.

Gli elenchi stessi vengono consegnati ai presidenti degli uffici elettorali di sezione, che provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o all'annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

§ 76. — Consegna ai presidenti di seggio degli elenchi degli ammessi al voto domiciliare e di un bollo di sezione in più. – Annotazioni nelle liste sezionali. – Autenticazione delle schede.

Come già accennato, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni i sindaci dei comuni o loro delegati devono consegnare ai presidenti degli uffici elettorali di sezione gli elenchi di cui si è fatto cenno. Ai presidenti stessi, unitamente al materiale per il funzionamento ordinario del seggio, andrà consegnato, per le specifiche esigenze della raccolta del voto a domicilio, un bollo di sezione in più con il quale certificare, nell'apposito spazio della tessera elettorale personale degli interessati, l'avvenuta espressione del voto.

Nella seduta pomeridiana del giorno stesso che precede le votazioni i presidenti degli uffici elettorali di sezione provvederanno a fare annotare nelle rispettive liste sezionali a seconda dei casi:

- a) i nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio;
- b) i nominativi degli iscritti della sezione il cui voto a domicilio verrà raccolto presso altra sezione;
- c) i nominativi degli elettori iscritti in altre sezioni dei quali raccogliere il voto a domicilio.

I nominativi di cui alla lettera c) verranno aggiunti in calce alle liste stesse.

Dovrà altresì conseguentemente provvedersi all'autenticazione di un numero di schede di voto pari al numero degli iscritti della sezione detratto il numero degli elettori votanti a domicilio in altra sezione (lett. b) e aggiunto invece il numero degli elettori non iscritti che voteranno a domicilio nella sezione (lett. c). Si richiama al proposito quanto detto al paragrafo 40.

§ 77. — Raccolta del voto domiciliare da parte dell'ufficio distaccato di sezione

Il voto viene raccolto dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione con l'assistenza di uno degli scrutatori dell'ufficio stesso designato con sorteggio e del segretario. Trovano pertanto applicazione di massima le disposizioni previste per le operazioni dell'ufficio distaccato di sezione di cui al paragrafo 69.

Poiché d'altra parte le operazioni di votazione presso la sede del seggio dovranno regolarmente continuare anche durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni di presidente saranno ivi assunte dal vicepresidente dell'Ufficio elettorale di sezione mentre quelle attinenti al segretario saranno affidate dal presidente ad un altro scrutatore all'atto della costituzione dell'Ufficio distaccato.

Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta al presidente del seggio.

Il voto a domicilio viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione.

È pertanto opportuno che il presidente dell'ufficio elettorale di sezione decida anzitempo, sia pure orientativamente, l'orario in cui si recherà al domicilio degli elettori interessati, scegliendo ovviamente quello di presumibile minore affluenza presso la sede del seggio da parte degli altri elettori e, laddove il medesimo ufficio distaccato debba recarsi presso luoghi di cura ubicati nell'ambito del territorio della sezione, provvedendo congiuntamente ai relativi adempimenti.

§ 78. – Materiale occorrente per la raccolta del voto domiciliare. – Custodia delle schede autenticate e di quelle votate o ritirate.

Il presidente recherà con sé:

- un numero di schede autenticate pari a quello degli elettori dei quali raccogliere il voto a domicilio, maggiorato di una scorta adeguata. Tali schede sono contenute in apposita busta [Busta Voto domiciliare/1];
- l'elenco degli elettori ammessi al voto a domicilio;
- un bollo di sezione con il quale certificare, mediante timbratura della tessera, l'avvenuta espressione del voto;
- l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, ecc.).

Dopo l'espressione del voto le schede saranno raccolte e custodite, debitamente piegate, in apposita altra busta [Busta Voto domiciliare n. 2], per essere poi riportate nella sede dell'Ufficio elettorale di sezione e quivi immediatamente immesse nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori iscritti in elenco che avranno effettivamente votato presso il loro domicilio.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione dovranno essere conservate in un apposito plico (per il quale potrà essere usata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella sede dell'Ufficio elettorale di sezione.

§ 79. — Annotazione sugli elenchi degli ammessi al voto domiciliare dell'espressione del voto e del numero della tessera elettorale. – Trattenimento da parte degli interessati delle attestazioni rilasciate dal comune.

A fianco dei nominativi riportati negli appositi elenchi deve prendersi nota se il voto sia stato espresso per una o più delle consultazioni in eventuale contemporaneo svolgimento.

Deve altresì prendersi nota del numero della tessera elettorale dell'elettore votante.

Sulla stessa tessera elettorale, all'interno dell'apposito spazio, deve certificarsi col bollo dell'ufficio di sezione la data dell'avvenuta espressione del voto.

Le attestazioni trasmesse agli interessati dai comuni di rispettiva iscrizione elettorale concernenti l'avvenuta inclusione negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, per fini di semplificazione del procedimento, potranno essere trattenute dagli elettori.

§ 80. – Annotazioni nelle liste sezionali. – Trascrizione nel registro del numero della tessera elettorale. – Verbalizzazione. – Custodia degli elenchi degli ammessi al voto domiciliare.

I nominativi di coloro il cui voto viene raccolto a domicilio da una sezione diversa da quella di iscrizione sono aggiunti in calce alla lista sezionale e di essi viene presa nota nell'apposito verbale da fornire a ciascun seggio. In calce ai registri A-L e M-Z per l'annotazione del numero della tessera elettorale dei votanti iscritti nelle liste sezionali viene presa annotazione del numero della tessera elettorale anche dei predetti elettori ammessi al voto domiciliare.

Parimenti sono registrati nel medesimo verbale i nominativi di coloro il cui voto viene raccolto a domicilio a cura della stessa sezione elettorale di iscrizione annotandosi la particolare modalità di voto a fianco del rispettivo nominativo sulla lista sezionale e prendendosi nota altresì negli anzidetti registri, A-L e M-Z, dei corrispondenti numeri di tessera elettorale.

Viene pure preso nota nel verbale dei nominativi di coloro che esercitano il diritto di voto a domicilio avvalendosi dell'aiuto di un altro elettore, le cui generalità saranno registrate nello stesso verbale e sulla cui tessera elettorale sarà effettuata apposita annotazione. A fianco invece dei nominativi degli iscritti ad una sezione che votano a domicilio nell'ambito territoriale e a cura di altre sezioni viene effettuata, sulle liste sezionali, corrispondente annotazione.

Gli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, come predisposti dai comuni e consegnati ai presidenti di seggio, con le relative annotazioni, sono allegati alle liste sezionali e ad altri atti dell'ufficio di sezione (Busta n. 3/R).

§ 81. – Garanzia della libertà e segretezza del voto e del diritto alla riservatezza dell'elettore

Ai sensi della legge il presidente dell'ufficio elettorale di sezione deve curare con ogni mezzo che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto "nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore".

In pari tempo il presidente e gli altri componenti dei seggi nonché gli stessi rappresentanti di lista che chiedano di presenziare alla raccolta del voto a domicilio, dovranno garantire al massimo grado il diritto alla riservatezza e la dignità dell'elettore stesso nell'assoluto rispetto delle esigenze connesse alle particolari condizioni di salute del medesimo.

CAPITOLO XIX

CHIUSURA DELLA VOTAZIONE ALLE ORE 23 DELLA DOMENICA

§ 82. – Operazioni di votazione sino alle ore 23 della domenica e rinvio al lunedì

Le operazioni di votazione proseguono sino alle ore 23 del giorno di domenica. Tuttavia se a tale ora siano ancora presenti nella sala o nelle immediate adiacenze elettori che non hanno votato, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui i loro nomi sono stati annotati.

Qualora fuori dei locali del seggio si siano formate lunghe file di elettori in attesa di poter votare il presidente disporrà, se necessario, che sia la forza pubblica a regolare l'afflusso degli elettori presentatisi al seggio o sue pertinenze, allo scopo di garantire a tutti i suddetti elettori la possibilità di esercitare il diritto di voto.

Dopo che tali elettori hanno votato il presidente dichiara chiusa la votazione e rinvia le operazioni al lunedì. Il verbale, alle pagine da 26/1 a 26/13 e ai paragrafi da 21.1 a 21.13, ripete le operazioni della domenica fino alla chiusura della votazione al paragrafo 21.14.

CAPITOLO XX

LE OPERAZIONI DI RISCONTRO DOPO LA VOTAZIONE

§ 83. – Premessa

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente provvede alle operazioni di riscontro della votazione stessa, dopo aver sgomberato il tavolo di tutte le carte e degli oggetti non più necessari (*art. 53, primo comma, del T.U. n. 570/1960*).

In particolare si raccomanda ai presidenti di raccogliere tutte le matite copiative che sono servite per la votazione e di custodirle personalmente dopo averne controllato il numero.

§ 84. – Accertamento del numero dei votanti (*paragrafo 23 del verbale dell'ufficio elettorale di sezione*)

L'Ufficio determina innanzi tutto il numero degli elettori che hanno votato (*art. 53, primo comma, n. 2, del T.U. n. 570/1960*).

A tale scopo accerta:

1) il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione autenticate dalla Commissione elettorale circondariale i quali risultino aver votato. Al riguardo occorre tenere presente che nelle liste accanto al nome di ciascun elettore la cui scheda è stata deposta nell'urna si troverà apposta, nell'apposita colonna, la firma di uno degli scrutatori (*art. 49, terzo comma, del T.U. n. 570/1960*);

2) il numero degli elettori che hanno votato in base a sentenza (art. 39, terzo comma, del T.U. n. 570/1960) o ad attestazione (art. 3 della legge n. 40/1979) secondo quanto risulta dal verbale delle operazioni elettorali;

3) il numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alla lista di sezione (*art. 1, quarto comma, della legge n. 15/1991*);

4) il numero dei componenti dell'Ufficio sezionale, dei rappresentanti delle liste, nonché degli ufficiali ed agenti della Forza pubblica iscritti in altre sezioni del Comune o di altro Comune della Regione che hanno votato nella sezione, risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alle liste sezionali (*art. 40 del T.U. n. 570/1960*);

5) il numero degli elettori appartenenti alle Forze armate od a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato ovvero alle forze di polizia e al corpo nazionale dei vigili del fuoco che hanno votato nella sezione in base all'art. 1, lettera *f*, del D.L. n. 161/1976 e all'art. 49 del T.U. n. 361/1957 e che sono stati iscritti nella speciale lista aggiunta;

6) il numero dei naviganti che hanno votato nella sezione in base all'art. 1, lettera *f*, del D.L. n. 161/1976 e all'art. 50 del T.U. n. 361/1957 e che sono stati iscritti nella lista di cui al n. 5.

7) il numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali che sono stati ammessi al voto domiciliare indicando quale loro dimora un indirizzo di abitazione ricompreso nell'ambito territoriale della sezione e che hanno effettivamente votato (*art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22*) risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alle liste sezionali e dalle annotazioni di cui all'apposito verbale.

Il numero complessivo dei votanti della sezione sarà dato dal totale dei gruppi sopra indicati; esso sarà distinto in due gruppi, quello degli elettori il cui cognome inizia con le lettere A-L e quello degli elettori il cui cognome inizia con le lettere M-Z.

Nelle sezioni ospedaliere, nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 letti, nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di detenzione e di custodia preventiva, per l'accertamento del numero dei votanti dovranno naturalmente essere calcolati anche coloro che sono stati ammessi a votare ai sensi dell'art. 42 del T.U. n. 570/1960 e dell'art. 9 della legge n. 136/1976.

Tali elettori risultano dalle iscrizioni fatte dal presidente nella lista della sezione o nelle apposite liste aggiunte.

§ 85. – Formazione e spedizione del plico contenente le liste della votazione e i registri contenenti le annotazioni del numero delle tessere elettorali dei votanti (*paragrafo 23 del verbale dell'ufficio elettorale di sezione*)

Ultimati gli accertamenti di cui al paragrafo precedente si procede alla formazione del plico [*Busta n. 3 (R.)*] contenente le liste per la votazione usate nella sezione.

In esso vanno compresi:

a) le liste della votazione (A-L e M-Z), le liste aggiunte in cui è stata presa nota dei militari e naviganti che hanno votato nella sezione per le sezioni regionali, e *nelle sezioni ospedaliere, in quelle aventi nella circoscrizione luoghi di cura con meno di 100 letti, luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199*

letti e luoghi di detenzione, le liste compilate dal presidente del seggio **che devono essere state vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori.**

b) i registri contenenti l'annotazione dei numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Nelle sezioni ospedaliere e nelle sezioni alle quali sono stati assegnati luoghi di cura e di detenzione per gli elettori ammessi a votare ai sensi dell'art. 42 del T.U. n. 570/1960 e dell'art. 9 della legge n. 136/1976, deve essere inclusa nella *Busta n. 3-bis(R)* l'attestazione di cui alla lettera *b)*, terzo comma, degli artt. 42 e 9 sopra richiamati.

Tutti i materiali di cui alla presente lettera vanno inseriti nella busta 3-bis/R.

c) i distinti elenchi predisposti dai Comuni recanti i nominativi degli elettori iscritti nella sezione o iscritti in altre sezioni dello stesso Comune o di altri Comuni della regione ammessi al voto domiciliare.

Sul plico [*Busta n. 3 (R.)*] appongono le firme il presidente, almeno due scrutatori e, a loro richiesta, i rappresentanti delle liste nonché gli elettori presenti.

Questo plico sigillato viene immediatamente inviato a mano per mezzo di apposito messo al Tribunale ovvero alla sezione distaccata del Tribunale, che ne rilascia ricevuta (*art. 53, primo comma, n. 2, del T.U. n. 570/1960*).

§ 86. – Controllo delle schede residue. – Formazione e spedizione dei relativi plichi (*paragrafo 24 del verbale dell'ufficio elettorale di sezione*).

L'Ufficio procede, poi, alla seconda fase delle operazioni di riscontro della votazione e cioè quella riguardante il controllo delle schede autenticate rimaste nella scatola e non utilizzate per la votazione (*art. 53, primo comma, n. 3, del T.U. n. 570/1960*).

Il numero di queste schede, aumentato di quello delle schede consegnate ad elettori che dopo averle ricevute non hanno votato, deve corrispondere al numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione o assegnati alla sezione ai sensi dell'art. 43 del T.U. n. 570/1960 e dell'art. 1, lettere *d)* ed *e)*, del D.L. n. 161/1976 *compresi nell'elenco consegnato dal Sindaco al presidente della sezione* che non hanno votato.

Effettuato detto controllo, l'Ufficio procede alla formazione del plico contenente le schede residue [*Busta n. 4 (R.)*].

Nel plico vanno incluse, in due distinti pacchetti:

a) le schede autenticate avanzate;

b) le schede non autenticate.

Il predetto plico viene inviato a mano al Tribunale ovvero alla sezione distaccata del Tribunale (in proposito, si veda il paragrafo precedente).

Le operazioni previste nei paragrafi 83, 84 e 85 devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale (*art. 53, ultimo comma, del T.U. n. 570/1960*).

PARTE IV

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

SEZIONE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLO SCRUTINIO

CAPITOLO XXI

LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

§ 87. - Le operazioni preliminari allo scrutinio

Terminate le operazioni di cui agli specifici paragrafi del verbale sull'accertamento del numero dei votanti, sul controllo delle schede autenticate non utilizzate e la spedizione del relativo plico ed eventuali reclami, prima di iniziare le operazioni di spoglio delle schede e di scrutinio, il presidente:

- sorteggia il nome dello scrutatore, escludendo quello che svolge le funzioni di vicepresidente, che dovrà estrarre le schede, una alla volta, dall'urna;
- assegna a un secondo scrutatore il compito di registrare su uno dei due esemplari delle tabelle di scrutinio i voti di lista e i voti di preferenza man mano risultanti dallo spoglio delle schede;
- assegna al segretario del seggio il compito di registrare i voti sull'altro esemplare delle tabelle di scrutinio;
- assegna al terzo scrutatore il compito di deporre le schede man mano scrutinate nella cassetta o scatola che precedentemente conteneva le schede autenticate non utilizzate per la votazione.

(Art. 68, primo e secondo comma, T.U. n. 570/1960)

Pertanto, se, in generale, per la validità delle operazioni elettorali è sufficiente la presenza di almeno tre componenti del seggio, tra i quali il presidente o il vicepresidente, durante le operazioni di scrutinio dovrebbero essere presenti almeno cinque componenti, cioè il presidente o il vicepresidente, il segretario e almeno tre scrutatori.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista (paragrafo 33) e gli elettori della sezione.

(Art. 38, primo comma, T.U. n. 570/1960)

CAPITOLO XXII

TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 88. – Termini per le operazioni di scrutinio

Il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio per le elezioni regionali che debbono proseguire senza alcuna interruzione per essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio *(art. 13 del D.P.R. 284/1993)*.

(Art. 20, secondo comma, lettere b e c, legge n. 108/1968; art. 2, primo comma, lett. c), ultimo alinea, D.L. n. 161/1976)

§ 89. – Sospensione delle operazioni di scrutinio

Se per causa di forza maggiore le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali non possono essere completate entro i termini massimi, rispetto al loro inizio, ricordati nel paragrafo precedente, il presidente le deve sospendere.

Le operazioni di scrutinio saranno completate, utilizzando le stesse tabelle di scrutinio usate dai seggi, dall'Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia. Per agevolare le operazioni di tale Ufficio, si raccomanda di registrare con un segno più marcato o con matita colorata l'ultimo voto spogliato.

Prima di sospendere le operazioni del seggio, si deve provvedere ai seguenti adempimenti:

- il presidente deve chiudere l'urna contenente le schede non ancora spogliate e la cassetta o scatola nella quale sono state riposte le schede spogliate;
- sull'urna e sulla cassetta o scatola devono essere apposti cartelli sui quali indicare il comune, il numero della sezione elettorale, l'elezione di cui si tratta e le scritte: «Schede non spogliate» o «Schede già spogliate»;
- il presidente deve raccogliere in un plico tutti gli altri documenti relativi alle operazioni sospese;
- su tale plico devono essere trascritte le stesse indicazioni apposte sull'urna e sulla cassetta o scatola (comune, numero della sezione, elezione di cui si tratta e scritte: «Schede non spogliate» o «Schede già spogliate») e devono essere apposti altresì il bollo della sezione, la firma del presidente e di almeno due scrutatori, la firma dei rappresentanti di lista che lo richiedono;
- il presidente, infine, prima di chiudere il verbale, vi attesta i risultati delle operazioni di scrutinio fino a quel momento svolte. Al termine delle operazioni del seggio, il presidente o, su sua delega scritta, due scrutatori curano il recapito del verbale delle operazioni del seggio, dell'urna, della cassetta o scatola e del plico anzidetto all'Ufficio centrale circoscrizionale, per le sezioni elettorali ubicate nel comune dove ha sede tale Ufficio, oppure al presidente della 1ª sezione, che ne cura il successivo inoltro, nei comuni ripartiti in due o più sezioni che non sono sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

(Artt. 14 e 15, primo comma, legge n. 108/1968; art. 73, commi secondo e terzo, D.P.R. n. 361/1957)

SEZIONE SECONDA

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

CAPITOLO XXIII

LO SCRUTINIO

§ 90. – Vari modi per esprimere il voto

Come già illustrato al paragrafo 48, la L.R. 74/2004 ha espressamente disciplinato le varie modalità con le quali l'elettore può esprimere validamente il proprio voto, modalità che, pertanto, si intendono qui integralmente richiamate.

Nelle operazioni di scrutinio, il seggio elettorale deve anzitutto tener presente il principio fondamentale, stabilito dalla legge e dal costante orientamento della giurisprudenza, della salvaguardia della validità del voto (c.d. "favor voti").

Ciò significa che la validità dei voti di lista o di preferenza contenuti nella scheda deve essere ammessa tutte le volte in cui si può desumere la volontà effettiva dell'elettore (c.d. univocità del voto), salvo i casi di schede non conformi a legge o non recanti la firma di uno scrutatore o il bollo della sezione o di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (c.d. riconoscibilità del voto). (*Art. 69 T.U. n. 570/1960*).

La finalità è di garantire il rispetto della volontà di tutti gli elettori, anche di quelli che non sono in grado di apprendere e di osservare in pieno le disposizioni normative sull'espressione del voto.

Pertanto, non devono invalidare il voto:

- mere anomalie del tratto;
- i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un'espressione rafforzativa del voto;
- l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati oppure scrivere il nome del candidato, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore;
- le incertezze grafiche nell'individuazione dei candidati prescelti.

Di conseguenza, le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda contiene segni, scritte o espressioni che inoppugnabilmente e inequivocabilmente sono idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità: sono da considerare tali i segni che non trovano, al di fuori di questa volontà, altra ragione o spiegazione.

I segni che possono invalidare la scheda sono esclusivamente quelli apposti dall'elettore, e non i segni tipografici o di altro genere.

Inoltre, nel caso di contemporaneo svolgimento di più consultazioni e, quindi, di consegna all'elettore di più schede di voto, può succedere che, malgrado le avvertenze fornite dal presidente di seggio, le schede vengano sovrapposte dall'elettore l'una sull'altra, con l'effetto che il segno di voto regolarmente tracciato su una scheda si riverberi per pressione su quella sottostante: quest'ultima scheda, tuttavia, se la volontà dell'elettore è univoca e la scheda stessa non è da dichiarare nulla per altri motivi, deve essere ritenuta valida ⁽¹⁾.

¹ Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, formatasi soprattutto in tema di elezioni comunali, non invalidano il voto espresso, non potendo assurgere, di per sé, al rango di segno di riconoscimento:

- mere anomalie del tratto, incertezze grafiche, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, segni suscettibili di spiegazioni diverse rispetto alla volontà dell'elettore di farsi riconoscere (*Sez. V, n. 374 del 4-2-2004; n. 6052 del 3-12-2001; n. 1897 del 2-4-2001; n. 5609 del 18-10-2000*);

- il mero segno di abrasione rinvenuto su una scheda (*Sez. V, n. 374 del 4-2-2004*);

- il voto espresso da un elettore in sostituzione di uno precedentemente segnato e cancellato, per errore o per resipiscenza; tale voto va, quindi, ritenuto valido, purché nel caso concreto sia univoca la volontà dell'elettore stesso di recedere dalla precedente espressione di voto (*Sez. V, n. 6052 del 3-12-2001; n. 1897 del 2-4-2001*);

- l'allungamento verso il basso dell'ultima vocale del nominativo del candidato per il quale viene espressa la preferenza (*Sez. V, n. 7561 del 18-11-2004*);

- tre "ics" apposte sul nome prestampato del candidato a sindaco (*Sez. V, n. 374 del 4-2-2004*);

- la trascrizione del nominativo del candidato sindaco nello spazio destinato all'indicazione della preferenza. Tale trascrizione, pure in mancanza di crocese sul simbolo, è da interpretarsi come conferma, benché superflua, del voto espresso per l'elezione del sindaco (*Sez. V, n. 5187 del 28-9-2005*); anche, eventualmente, in considerazione delle condizioni socio-culturali della collettività chiamata ad esprimere il voto (*Sez. V, n. 7561 del 18-11-2004*);

- l'erronea indicazione, nello spazio delle preferenze, nel riquadro del contrassegno di lista votato, di un cognome non riconducibile ad alcun candidato alle elezioni comunali, bensì riconducibile a un candidato alle contestuali elezioni provinciali, potendo costituire la circostanza frutto di un'involontaria confusione (*Sez. V, n. 459 del 3-2-2006*);

- la preferenza espressa per il candidato utilizzando espressioni identificative quali diminutivi o soprannomi, comunicate in precedenza agli elettori, in quanto modalità di espressione della preferenza che può essere usata da qualunque elettore (*Sez. V, n. 198 del 23-1-2007*). Il voto è valido, naturalmente, sempre che si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore;

- l'indicazione del titolo professionale del candidato (*Sez. V, n. 6052 del 3-12-2001*). Tuttavia, costituisce segno di riconoscimento l'abbreviazione "geo" posta davanti al cognome del candidato sindaco, apparendo decisivo il fatto che l'abbreviazione più comune per designare la figura del geometra consiste nell'espressione "geom." (*Sez. V, n. 3861 del 10-7-2000*);

- l'errore grafico consistente nello scrivere il cognome del candidato sostituendo alla "v" una "p" (nel caso in questione: "Papese" al posto di "Pavese"). Tale errore va valutato tenendo conto delle connotazioni socio culturali della collettività chiamata alle urne (*Sez. V, n. 5187 del 28-9-2005*).

La giurisprudenza ha altresì affermato che:

- non ha valore di segno di riconoscimento, che possa invalidare la scheda, il segno di voto sul contrassegno di lista, costituito da un semplice tratto di matita anziché da una croce (*Sez. V, n. 400 del 9-9-1947; Sez. V, n. 862 del 27-12-1988; Sez. V, n. 660 del 26-10-1987*);

- è valida la scheda che presenta segni vari e discontinui dovuti all'incerto e meccanico movimento della mano e privi di ogni parvenza di convenuta espressione figurativa, ovvero segni palesemente fortuiti (*Sez. V, n. 305 del 2-4-1954; Sez. V, n. 539 del 22-5-1954; Sez. V, n. 157 del 1-7-1988; Sez. V, n. 660 del 26-10-1987*);

- non è nulla la scheda che rechi, oltre ad un inequivoco segno di voto su una lista, un breve segno presso il contrassegno di altra lista (*Sez. V, n. 289 del 30-4-1960*);

- è valida la scheda che, oltre al voto di lista e ai voti di preferenza, rechi le stesse preferenze, annullate con una croce, in altro spazio corrispondente ad un contrassegno non votato (*sez. V, n. 615 del 29-8-1972*);

- il segno apposto in una scheda con una riga obliqua, che taglia tutte le righe destinate ai voti di preferenza, può interpretarsi come manifestazione di volontà di non dare voti di preferenza ai candidati della lista che l'elettore ha votato; la scheda è valida (*Sez. V, n. 239 del 12-6-1981*);

- è valido il voto espresso con un doppio segno di croce sul simbolo votato (*Sez. V, n. 862 del 27-12-1988*);

- è valida la scheda che reca voto di lista e relativi voti di preferenza nonché altro voto di lista abraso (*Sez. VI, n. 157 del 10-3-1989*);

- la deformazione del cognome o del nome di un candidato, o anche l'incertezza nella relativa indicazione, si possono spiegare con una scarsa dimestichezza del votante con la scrittura o con un'inesatta memoria del nome mentre non dimostrano in maniera inoppugnabile la volontà dell'elettore di rendere riconoscibile il proprio voto (*Cons. Stato, Sez. V, 9 settembre 2013, n. 4474*).

- è valida la scheda nella quale il voto è stato espresso con un segno grafico apposto in direzione e in prossimità del simbolo della lista, cui è stata aggiunta la preferenza per il candidato consigliere indicato come "Saco 68". Il cognome del candidato, infatti, è stato indicato nel riquadro riservato a ricevere i voti di una sola e ben determinata lista, individuata in modo chiaro ed univoco. La parziale erronea indicazione del cognome ("Saco" anziché "Sacco") non giustifica, pur in presenza di un candidato di un'altra lista avente lo stesso cognome, dubbi o incertezze circa la volontà dell'elettore. Non vi è inoltre riconoscibilità del voto, in quanto risulta plausibile che l'imprecisione in cui è incorso l'elettore sia frutto di un errore mnemonico o di altra natura. Non necessariamente il voto di preferenza riflette la capacità di trascrivere perfettamente il nome del candidato prescelto, non potendosi quindi escludere che la scarsa scolarizzazione induca a scrivere il cognome con una sola consonante, anziché con due (*Cons. Stato, Sez. V, 11 febbraio 2014, n. 665*).

è valida la scheda recante due segni grafici, di cui uno più deciso, in prossimità del simbolo della lista, perché, pur trattandosi di segni grafici certamente inusuali, tale circostanza non è sufficiente a rivelare che siano stati apposti per consentire il riconoscimento dell'elettore. Non è irragionevole ritenere, nella specie, che si tratti di segni riferibili a condizioni di disagio fisico o psicologico dell'elettore, la cui mano ha fatto toccare per due volte con la matita in punti non distanti la scheda elettorale (*Cons. Stato, Sez. V, 11 febbraio 2014, n. 665*);

è valida la scheda nella quale compare, invece della croce sul simbolo di lista, nello spazio della lista stessa riservata all'espressione della preferenza, una specie di ellisse. Ciò in quanto il segno in questione, una specie di cerchio o ellisse ripetuto più volte, non risulta ictu oculi idoneo a rivelare in modo inoppugnabile la volontà dell'elettore di rendere riconoscibile il suo voto (*Cons. Stato, Sez. V, 19 agosto 2015, n. 3949*).

Sempre secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, formatasi prevalentemente in tema di elezioni comunali, costituiscono segni di riconoscimento idonei ad invalidare il voto le manifestazioni aggiuntive del tutto estranee alla scelta del candidato, quali ad esempio:

il motto "sei forte", riferito al candidato per cui si esprime la preferenza (*Sez. V, n. 374 del 4-2-2004*);

la frase "candidato alla carica di consigliere" apposta dall'elettore prima del nome e cognome del candidato scelto, non trovando tale locuzione alcuna spiegazione logica e rivelandosi del tutto superflua, non casuale, né involontaria, tale da consentire la individuazione dell'elettore (*Sez. V, n. 2291 del 12-4-2001*);

le parole "SI" od "OK" scritte sul rigo della preferenza, trattandosi di ipotesi di allontanamento volontario dalla modalità prescritta che non si può spiegare ragionevolmente come frutto di un errore materiale (*Sez. V, n. 4933 del 21-9-2005*).

Inoltre, per la stessa giurisprudenza:

è potenzialmente idoneo a far conoscere il votante, ed ha quindi valore di segno di riconoscimento, che rende nulla la scheda, il segno di croce apposto sulla facciata esterna (retro) della scheda (*Sez. V, n. 400 del 9-9-1947*);

il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall'ufficio elettorale (nella specie, penna a sfera) può costituire idoneo mezzo di identificazione dell'elettore, ed è pertanto nullo (*Adunanza Plenaria, n. 28 del 29-11-1979; Sez. V, n. 457 del 16-10-1981; Sez. V, n. 39 del 18-3-1985*);

Infine, la giurisprudenza prevalente del Consiglio di Stato ritiene che sia nullo il voto che contenga l'espressione di preferenza per un nominativo che non corrisponde a quello di nessuno dei candidati, costituendo siffatta erronea indicazione un palese segno di riconoscimento del voto (*Sez. V, n. 5742 del 2-9-2004; n. 374 del 4-2-2004; n. 2291 del 12-4-2001*), salvo che, per il tipo di errore e per la collocazione del nominativo, possa ritenersi che si tratti esclusivamente di un errore dell'elettore dovuto a ignoranza (*Sez. V, n. 109 del 18-1-2006*).

Pertanto, in occasione di elezioni regionali, in sede di decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale su contestazioni avverso le operazioni di scrutinio degli uffici elettorali di sezione, sono state ritenute valide le schede e sono stati pertanto assegnati i relativi voti espressi nei casi in cui a fianco del contrassegno della lista votata sia stata apposta l'indicazione del nome del leader del medesimo partito o movimento, in quanto la scelta della lista risultava univoca e la predetta dicitura si è ritenuto che non costituisse segno di riconoscimento (*Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Roma, decisione del 28 marzo 2013*).

Secondo la giurisprudenza, quando il legislatore utilizza l'espressione "in modo inoppugnabile" per identificare da quali scritture o segni anomali si evinca l'intenzione dell'elettore di far riconoscere il proprio suffragio, non si avrebbe esclusivo riferimento al caso, meramente scolastico, in cui l'elettore sottoscrive il voto con il proprio nome e cognome. L'elemento della riconoscibilità deve essere valutato caso per caso, "al fine di stabilire se l'anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente per cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato", di modo che possono essere ritenuti segni di riconoscimento "solo quelli eccedenti il modo normale di esprimere la volontà elettorale, e dunque una particolare anomalia nella compilazione della scheda che non si possa qualificare quale segno superfluo o incertezza grafica, ovvero non sia spiegabile con difficoltà di movimento o di vista dell'elettore, occorse nell'indicare il nominativo del candidato suffragato" (*Sez. II, n. 5428 del 19 luglio 2021; Sez. III, n. 4523 del 27 ottobre 2016; Sez. V, n. 142 del 18 gennaio 2016*).

Costituiscono pertanto segni di riconoscimento idonei a invalidare il voto le manifestazioni aggiuntive del tutto estranee alla scelta del candidato o altri segni o modalità di apposizione di segni sulla scheda diversi da quelli previsti dalla legge; ad esempio:

- poiché, nel caso di errore materiale, è fatto obbligo all'elettore di rivolgersi all'ufficio elettorale e chiedere la sostituzione della scheda al fine di eliminare un errore e apporre un'indicazione chiara e valida di voto, la cancellazione o alterazione di un segno di voto alla lista o di una preferenza, anche qualora la cancellazione della preferenza già espressa sia stata sostituita dall'indicazione corretta del nome del candidato prescelto, rende la condotta dell'elettore lesiva dell'obbligo comportamentale anzidetto e costituisce segno di riconoscimento (*Sez. V, n. 3949 del 19 agosto 2015; Sez. V, n. 5654 dell'11 dicembre 2015*);
- scheda contenente crocesegno sia nel riquadro della lista n. 1 sia in quello della lista n. 2: il crocesegno sulla lista n. 2 appare sovrascritto con l'intento di cancellarlo, mentre il crocesegno sulla lista n. 1 appare più volte rimarcato e a fianco del riquadro della lista n. 1 è scritto a caratteri maiuscoli "SI". L'apposizione della parola "SI" a fianco del riquadro della lista contrassegnata "può costituire segno di riconoscimento, con la conseguente nullità del voto espresso, inficiato per la sua intrinseca contraddittorietà e incertezza peraltro, e irrimediabilmente, dal fatto che l'elettore ha apposto due croci su entrambe le liste e ha poi effettuato delle cancellazioni, apponendo infine la dicitura 'SI' accanto alla lista n. 1, sul lato destro della stessa" (*Sez. III, n. 4780 del 27 luglio 2020*).
- l'apposizione di un doppio crocesegno sul nominativo del candidato sindaco e un altro segno sotto il relativo riquadro non chiaramente identificabile, somigliante a una lettera "M" (*Sez. II, n. 5751 dell'11 luglio 2022*).

In alcune recenti pronunce del Consiglio di Stato, riferite soprattutto a elezioni comunali, il riconoscimento o meno della univocità del voto ha comportato l'attribuzione o la dichiarazione di nullità del voto stesso:

voto espresso indicando prenomi di persone non candidate o presenti in altra lista. Il voto espresso indicando prenomi di persone non candidate, o presenti in altra lista, va annullato quando, essendovi più candidati con lo stesso cognome, non può evincersi in maniera sicura la volontà dell'elettore (*Sez. V, n. 3459 del 28-5-2004*);

scheda, senza crocesegno sul contrassegno di lista, recante preferenza per un candidato consigliere espressa non nel riquadro della lista di appartenenza ma nel riquadro di diversa lista. La scheda è nulla. Qualora l'elettore si sia limitato a scrivere il cognome del candidato nella riga stampata sotto un contrassegno di lista diverso, sia pure appartenente alla medesima coalizione, non è legittimo interpretare la sua volontà attribuendo la preferenza al contrassegno di lista e la scheda va considerata nulla perché intrinsecamente contraddittoria. Non è infatti possibile considerare il voto attribuito al candidato perché apposto nella riga stampata sotto una lista diversa da quella per cui si è presentato né è possibile attribuire il voto alla lista per la quale il candidato si era presentato essendo stata comunque indicata una lista diversa (*Sez. V, n. 5913 del 21-11-2007*); scheda recante preferenza per due sindaci. È nulla la scheda recante preferenza per due sindaci. Nel sistema elettorale comunale, infatti, il voto è valido solo se esprime, direttamente od indirettamente, la

§ 91. – Inizio dello scrutinio

Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio, dovrà rimuovere dal suo bloccaggio l'urna contenente le schede votate, senza aprirla; l'urna dovrà essere agitata perché le schede possano opportunamente mescolarsi.

Dopo di ciò il presidente fisserà nuovamente l'urna al tavolo e, apertala, procederà alle operazioni di spoglio.

§ 92. – Spoglio e registrazione dei voti

Per il procedimento di spoglio si osservano le norme dell'art. 68 del T.U. n. 570/1960.

Lo scrutatore designato dalla sorte estrae dall'urna una scheda per volta e la consegna al presidente.

Questi legge ad alta voce, in primo luogo, il nome e cognome del candidato presidente della Giunta regionale.

Subito dopo, e senza alcuna soluzione di continuità, il presidente legge ad alta voce la lista circoscrizionale eventualmente votata e, se la scheda contiene voti di preferenza, pronuncia il cognome (o il nome e cognome) del candidato o dei candidati alla carica di consigliere regionale votati e il numero di ordine del candidato o di ciascuno dei candidati stessi che appare nella scheda. Successivamente passa la scheda ad altro scrutatore che, insieme al segretario, prende nota, negli appositi spazi delle tabelle di scrutinio, del numero di voti raggiunti di volta in volta da ciascun candidato alla carica di Presidente, da ciascuna lista e da ciascun candidato della lista stessa.

Il segretario proclama ad alta voce i voti riportati da ciascun candidato alla carica di Presidente e da ciascuna lista.

Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella scatola dalla quale furono tolte le schede non usate.

Si richiama la particolare attenzione dei presidenti di seggio sulla scrupolosa ed esatta osservanza delle presenti istruzioni e in particolar modo sull'ordine con il quale le operazioni di spoglio e registrazione dei voti contenuti in ciascuna scheda devono essere compiute.

preferenza per un candidato sindaco. Né potrebbe essere annullato il solo voto relativo al sindaco, posto che non è con sentito votare una lista, senza scegliere il sindaco collegato, od un altro candidato sindaco (*Sez. V, n. 6052 del 3-12-2001*);

- voto espresso indicando prenomi erronei. L'erronea indicazione del nome di battesimo del candidato, con corretta indicazione del cognome, non giustifica, in assenza di candidati di altre liste aventi lo stesso cognome, dubbi o incertezze circa la volontà dell'elettore. Per quanto riguarda la riconoscibilità del voto, è plausibile che l'imprecisione sia frutto di un errore mnemonico, non improbabile poiché non necessariamente il voto di preferenza riflette una conoscenza diretta del candidato prescelto (*Sez. V, n. 1020 del 22 febbraio 2001*).

Si riportano infine, sempre in tema di univocità o meno del voto espresso, le seguenti altre massime di pronunce dello stesso Consiglio di Stato:

- è nulla la scheda nella quale il segno di voto è posto a cavallo della linea di separazione tra due contrassegni (*Sez. V, n. 539 del 22-4-1954*);

- è invalida la scheda che reca, accanto al contrassegno di lista, non votato, in luogo del voto di preferenza, il nome di un candidato dello stesso partito ma per altra contemporanea elezione (*Sez. V, n. 271 del 19-1981*).

Con riferimento a determinate altre specifiche fattispecie in materia di elezioni comunali, il Consiglio di Stato ha avuto modo di pronunciarsi dettando principi utili ai fini del riconoscimento di validità della scheda e del voto e dell'attribuzione del voto medesimo:

- scheda recante voto sul contrassegno di una lista e una preferenza per candidati della stessa lista, nonché un segno di voto sul contrassegno di altra lista. In tale caso il voto è attribuito alla lista alla quale appartiene il candidato indicato, in applicazione del principio emergente dall'art. 57, penultimo comma, del D.P.R. n. 570/1960. Tale principio, originariamente dettato per le elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, appare applicabile anche al sistema di votazione nei comuni con popolazione inferiore al detto limite (*Sez. V, n. 2291 del 12-4-2001*; *Sez. V, n. 6685 del 14-11-2006*);

- scheda in cui l'elettore indica, oltre al candidato sindaco prescelto e al suo contrassegno (ed eventualmente a preferenza al candidato consigliere comunale per una lista collegata al candidato sindaco), anche una preferenza per un candidato consigliere appartenente ad una lista non collegata. Il voto con cui l'elettore indica senza dubbio il candidato sindaco prescelto ed il di lui contrassegno – come quello con cui esprime la preferenza al candidato consigliere comunale per una lista collegata al candidato sindaco – è valido perché inequivocabilmente lascia individuare la forza politica cui esso si riferisce anche nel caso in cui l'elettore esprima pure una preferenza per un candidato consigliere appartenente ad una lista non collegata;

- scheda senza croce sul simbolo di lista, recante l'indicazione, nella casella a fianco del contrassegno di lista, del solo cognome del candidato consigliere, che corrisponde sia ad un candidato della lista n. 1 sia ad un candidato della lista n. 2. Il voto è validamente espresso, in quanto le incertezze che potrebbero derivare dalla presenza in altre liste di candidati aventi lo stesso cognome sono superate, sul piano formale, dal disposto dell'art. 57, quinto comma, D.P.R. n. 570/1960; sul piano logico, dalla circostanza che il cognome del candidato è stato indicato nel riquadro riservato a ricevere i voti di una sola e ben determinata lista, individuata in modo chiaro ed univoco sia dal proprio simbolo sia dal nominativo del candidato alla carica di sindaco (*Sez. V, n. 1020 del 22 febbraio 2001*).

È vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella scatola dopo spogliato il voto.

La vigente normativa, pertanto, non consente l'estrazione contemporanea dall'urna di più schede ed un provvisorio accantonamento di uno o più gruppi di esse per un successivo spoglio. La violazione delle anzidette prescrizioni comporta la pena della reclusione da 3 a 6 mesi (art. 96, secondo comma, del T.U. n. 570/1960).

Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

§ 93. – Schede nulle, voti nulli di lista e voti nulli di preferenza – Schede bianche

Prima di passare ad esaminare i vari casi di nullità, si richiama l'art. 8 della L.R. 74/2004, il quale stabilisce che *la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogniqualevolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore secondo il principio del più ampio riconoscimento.*

Si richiama inoltre l'attenzione sui seguenti casi che comportano **scheda nulla contenente esclusivamente voti nulli**:

a) la nullità del voto espresso per il/i candidato/i presidente rende, in ogni caso, nullo il voto eventualmente espresso, nella medesima scheda, per la/e lista/e; la relativa scheda, pertanto, deve ritenersi “scheda nulla contenente esclusivamente voti nulli”.

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi i seguenti tipi di nullità:

I) Nullità delle schede (paragrafo 28 del verbale). Si ha la nullità delle schede nei seguenti casi:

- 1) schede che non contengono alcun voto e presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere;
- 2) schede che non contengono alcun voto e sono difformi da quelle allegate alla L.R. 74/2004 o non portano il bollo o la firma richiesta dall'articolo 47 del T.U. n. 570/1960;
- 3) voti contenuti in schede che non sono quelle prescritte dalla legge o non portano il bollo o la firma richiesti dall'articolo 47 del T.U. n. 570/1960 ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera a) e b), della L.R. 74/2004;
- 4) voti contenuti in schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera c), L.R. 74/2004;
- 5) espressioni di voto che per le modalità con cui sono espressi non consentono di identificare in modo univoco la volontà dell'elettore sia per le liste sia per il candidato presidente;

II) Voti nulli di lista e voti nulli di preferenza (paragrafo 29 del verbale del 1° turno)

1) **Nullità del solo voto di lista (e di eventuale preferenza ma possibile validità del voto per il candidato presidente) (paragrafo 29, lettera B, del verbale).** Si ha, ad esempio, nullità del voto di lista, pur essendo valido quello del candidato alla carica di presidente, contenuto nella stessa scheda, quando il voto di lista è espresso in modo non univoco **a liste della stessa coalizione.**

2) **Nullità dei voti di preferenza (eventuale validità del voto di lista e possibile validità del voto per il candidato presidente) di cui al paragrafo 29, lettera C, del verbale.**

3) Nullità dei voti al candidato presidente (paragrafo 29, lettera A, del verbale).

Il paragrafo 29 richiede di indicare le motivazioni sui casi di voti nulli. Sembra di poter dire che si tratta, per tutti i casi, di ipotesi residuali.

Nel caso del numero 3) di cui sopra (paragrafo 29, lettera A, del verbale) - nullità di voti al candidato presidente - si ha sempre anche nullità della scheda da riportare nel paragrafo 28, n. 5 del verbale (scheda nulla contenente esclusivamente voti nulli).

I casi dei numeri 1) - nullità del solo voto di lista - e 2) - nullità dei voti di preferenza - di cui sopra, possono dar luogo:

- solo a nullità del voto di lista e/o di preferenza ma a validità del voto a candidato presidente;
- a nullità della scheda (scheda nulla contenente esclusivamente voti nulli);

questi casi sono motivati rispettivamente nelle lettere B) e C) del paragrafo 29; se danno luogo a nullità della scheda sono da conteggiare nel paragrafo 28; qualora non diano luogo a nullità della scheda ma contengano, quindi, voti validi, sono inseriti nella Busta 5 (R) *d-bis* contenente "Schede con voti nulli relativamente alle liste ma valide per il voto al candidato presidente - Schede valide per il voto di lista ma nulle per il voto di preferenza".

Si considerano **bianche** le schede che, regolarmente munite del bollo e della firma, non portano alcuna espressione di suffragio, né segni o traccia di scrittura.

Sull'argomento di questo paragrafo si vedano le massime del Consiglio di Stato riportate nella nota (1) del paragrafo 90.

Del numero delle schede nulle, delle schede bianche, dei voti di lista nulli deve essere presa nota nel verbale.

I voti di lista nulli, le schede nulle e le schede bianche vanno registrati, separatamente, sulle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti.

Le schede nulle e le schede bianche [Busta n. 5 (R)/ d], le schede contenenti voti di lista e di preferenza nulli [Busta n. 5 (R)/d-bis] debbono essere di volta in volta vidimate da almeno due componenti dell'Ufficio; le Buste n. 5 (R)/ d e n. 5 (R)/d-bis sono incluse nella Busta n. 5 (R) per essere allegate al verbale.

§ 94. – Modalità di espressione e casi di validità del voto

Sono riportati, a titolo meramente esemplificativo, alcuni casi di espressione di voto che possono presentarsi, sulla base delle tipologie esposte al paragrafo 93 e ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 51/2014.

Si ricorda che tale materiale costituisce mero supporto per la fase di scrutinio, ferma restando la responsabilità dei presidenti di seggio, sentiti gli scrutatori, nell'attribuzione dei voti.

Caso a): voto valido per una lista circoscrizionale, tracciando un segno solo sul simbolo o comunque all'interno del rettangolo che contiene il simbolo. Nessun voto di preferenza. Il voto è valido anche nel caso in cui l'elettore tracci due segni, uno sul simbolo e uno sui nomi dei candidati, purché i segni rimangano all'interno di un solo rettangolo.

In questi casi, si intende valido anche il voto a favore del candidato presidente collegato alla lista votata, per il trasferimento automatico.

a1) voto valido alla lista e al candidato presidente collegato

 Lista regionale presente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	 Lista regionale presente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome
 Lista regionali presente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	 Lista regionale presente
 Lista regionali presente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	 Lista regionali presente
 Lista regionali presente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	 Lista regionali presente

a2) voto valido alla lista e al candidato presidente collegato, nessuna preferenza

---	---	---	---

Caso b): voto valido esclusivamente per un candidato presidente con un segno tracciato in qualunque area del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato alla carica di presidente della Giunta regionale. Nessun voto espresso a favore di una lista.

b1) voto valido solo per il candidato presidente

☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE			
☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE		
☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome			NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	
☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome				NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome				

b2) voto valido solo per il candidato presidente

☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE			
☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE		
☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome			NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	
☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome				NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome				

Caso c): voto valido sia per un candidato presidente, sia per una lista circoscrizionale ad esso collegata, tracciando un segno nel rettangolo contenente il nome e cognome del candidato presidente e un segno sul simbolo o comunque all'interno del rettangolo che contiene il simbolo della lista collegata.

c1) voto valido alla lista e al candidato presidente collegato

 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

c2) voto valido alla lista e al candidato presidente collegato, nessuna preferenza

 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

c3) voto valido alla lista e al candidato presidente collegato, nessuna preferenza

 Lista regionale presente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	 NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	 Lista regionale presente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 Lista regionale presente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		 Lista regionale presente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		 Lista regionale presente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		 Lista regionale presente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		 Lista regionale presente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	

d3) voto valido al candidato presidente e alla lista

1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome 5. Nome Cognome 6. Nome Cognome 7. Nome Cognome 8. Nome Cognome Lista regionale presidente	X NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome 5. Nome Cognome 6. Nome Cognome 7. Nome Cognome 8. Nome Cognome Lista regionale presidente	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome 5. Nome Cognome 6. Nome Cognome 7. Nome Cognome 8. Nome Cognome Lista regionale presidente		NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	
1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome 5. Nome Cognome 6. Nome Cognome 7. Nome Cognome 8. Nome Cognome Lista regionale presidente		NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	
1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome 5. Nome Cognome 6. Nome Cognome 7. Nome Cognome 8. Nome Cognome Lista regionale presidente		NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	
1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome 5. Nome Cognome 6. Nome Cognome 7. Nome Cognome 8. Nome Cognome Lista regionale presidente		NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	

Caso e): sono validi i voti espressi per una lista circoscrizionale tracciando uno o più segni, eventualmente oltre che sul simbolo della lista, anche sui nomi – o nello spazio - dei candidati circoscrizionali posti nello stesso rettangolo. In tal caso l’elettore esprime un voto valido sia per la lista circoscrizionale sia per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad essa collegato, per il trasferimento automatico.

e1) voto valido alla lista e al presidente collegato, nessuna preferenza

 Lista regionale presente	☒ 1. Nome Cognome ☒ 2. Nome Cognome ☒ 3. Nome Cognome ☒ 4. Nome Cognome ☒ 5. Nome Cognome ☒ 6. Nome Cognome ☒ 7. Nome Cognome ☒ 8. Nome Cognome	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 Lista regionale presente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome	
 Lista regionale presente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 Lista regionale presente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	

e2) voto valido alla lista e al presidente collegato, nessuna preferenza

 Lista regionale presente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 Lista regionale presente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 Lista regionale presente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	

Caso f): voti espressi indicando una o due preferenze per i candidati di una lista circoscrizionale, anche senza tracciare alcun segno sul simbolo o sul nome del candidato presidente; in tal caso sono da considerarsi validi i voti di preferenza, il voto alla lista circoscrizionale e il voto al presidente ad essa collegato. per il trasferimento automatico.

f1) voto valido alla lista, voto valido al candidato presidente e voti validi di preferenza (purché di genere diverso)

 Lista regionale presidente	☒ 1. Nome Cognome ☒ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	

f2) voto valido alla lista, voto valido al candidato presidente e voti validi di preferenza (purché di genere diverso)

 Lista regionale presidente	☒ 1. Nome Cognome ☒ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	

Caso g): voto valido espresso a favore di una lista circoscrizionale anche nei casi in cui i voti di preferenza siano da considerarsi nulli: in questo caso è valido il voto per la lista e per il candidato presidente collegato, per il trasferimento automatico, ma non sono valide le preferenze espresse dall'elettore.

g1) quattro o più preferenze: tutte non valide; voto di lista valido; voto al presidente valido

 Lista regionale proposta ☒ 1. Nome Cognome ☒ 2. Nome Cognome ☒ 3. Nome Cognome ☒ 4. Nome Cognome ☒ 5. Nome Cognome ☒ 6. Nome Cognome ☒ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	 Lista regionale proposta ☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	
 Lista regionale proposta ☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		 Lista regionale proposta ☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		
 Lista regionale proposta ☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		 Lista regionale proposta ☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		
 Lista regionale proposta ☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		 Lista regionale proposta ☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 Lista regionale proposta ☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		 Lista regionale proposta ☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Caso h): voto valido a favore di un candidato presidente anche se sono da considerare nulli i voti espressi alle liste: ad es. un caso in cui una scheda rechi un solo segno su un candidato e due o più segni su liste di partito, siano esse o meno collegate al quel candidato. In questi casi, è da considerarsi univoca la volontà dell'elettore di votare per un determinato candidato presidente, mentre non possono essere attribuiti i voti alle liste circoscrizionali.

h1) voto valido solo per il candidato presidente, voto nullo per le liste

 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	 NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	

Caso i): voti validi solo per il presidente nel caso di voti espressi in una scheda contenente due o più segni su simboli di lista della stessa coalizione, anche quando non è tracciato alcun segno sul candidato presidente ad esse collegato, voti non validi per le liste circoscrizionali.

i1) voto valido per il presidente, voto nullo per le liste

 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	

i2) voto valido per il presidente, voto nullo per le liste

 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	

Casi di validità e invalidità dei voti di preferenza

Caso j): l'elettore esprime tre preferenze: in tal caso sono considerate valide le prime due preferenze espresse a candidati di genere diverso, secondo l'ordine di presentazione della lista; o solo la prima preferenza, nel caso in cui le tre preferenze siano espresse tutte a favore di candidati dello stesso genere; vale il voto di lista e quello al presidente, per il trasferimento automatico.

j1) voto di preferenza valido solo per i primi due candidati, se di genere diverso

[illegible]

j2) tre preferenze a candidati dello stesso genere: è valida solo la prima preferenza

 Luogo regionale presente ☒ 1. Nome Cognome ☒ 2. Nome Cognome ☒ 3. Nome Cognome ☒ 4. Nome Cognome ☒ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	 Luogo regionale presente ☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 Luogo regionale presente ☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		 Luogo regionale presente ☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Luogo regionale presente ☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		 Luogo regionale presente ☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Luogo regionale presente ☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		 Luogo regionale presente ☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Luogo regionale presente ☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		 Luogo regionale presente ☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	

j3) tre preferenze espresse con quest’ordine: genere A – genere A – genere B: sono valide la prima e la terza preferenza (nell’esempio, valide le preferenze ai candidati n. 1 e n. 4, nulla la preferenza al candidato n. 3)

1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome 5. Nome Cognome 6. Nome Cognome 7. Nome Cognome 8. Nome Cognome	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome 5. Nome Cognome 6. Nome Cognome 7. Nome Cognome 8. Nome Cognome	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome 5. Nome Cognome 6. Nome Cognome 7. Nome Cognome 8. Nome Cognome	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome 5. Nome Cognome 6. Nome Cognome 7. Nome Cognome 8. Nome Cognome
1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome 5. Nome Cognome 6. Nome Cognome 7. Nome Cognome 8. Nome Cognome		1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome 5. Nome Cognome 6. Nome Cognome 7. Nome Cognome 8. Nome Cognome	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome 5. Nome Cognome 6. Nome Cognome 7. Nome Cognome 8. Nome Cognome
1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome 5. Nome Cognome 6. Nome Cognome 7. Nome Cognome 8. Nome Cognome		1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome 5. Nome Cognome 6. Nome Cognome 7. Nome Cognome 8. Nome Cognome	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome 5. Nome Cognome 6. Nome Cognome 7. Nome Cognome 8. Nome Cognome
1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome 5. Nome Cognome 6. Nome Cognome 7. Nome Cognome 8. Nome Cognome		1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome 5. Nome Cognome 6. Nome Cognome 7. Nome Cognome 8. Nome Cognome	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome 5. Nome Cognome 6. Nome Cognome 7. Nome Cognome 8. Nome Cognome
1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome 5. Nome Cognome 6. Nome Cognome 7. Nome Cognome 8. Nome Cognome		1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome 5. Nome Cognome 6. Nome Cognome 7. Nome Cognome 8. Nome Cognome	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome 5. Nome Cognome 6. Nome Cognome 7. Nome Cognome 8. Nome Cognome

Caso k): l'elettore esprime quattro o più preferenze: in tal caso, tutte le preferenze sono da considerare non valide, ferma restando la validità del voto per la lista e per il candidato presidente ad esso collegata, per il trasferimento automatico.

 Lista regionale presidente	☒ 1. Nome Cognome ☒ 2. Nome Cognome ☒ 3. Nome Cognome ☒ 4. Nome Cognome ☒ 5. Nome Cognome ☒ 6. Nome Cognome ☒ 7. Nome Cognome ☒ 8. Nome Cognome	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	

Caso l): l'elettore esprime voti di preferenza a favore di candidati compresi in una lista con un contrassegno diverso da quello della lista votata: in tal caso, viene considerato nullo il voto alla lista e vengono considerate nulle le preferenze. Valido solo il voto al candidato presidente collegato.

 Lista regionale presidente	☒ 1. Nome Cognome ☒ 2. Nome Cognome ☒ 3. Nome Cognome ☒ 4. Nome Cognome ☒ 5. Nome Cognome ☒ 6. Nome Cognome ☒ 7. Nome Cognome ☒ 8. Nome Cognome	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	NOME COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	
 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome		 Lista regionale presidente	☐ 1. Nome Cognome ☐ 2. Nome Cognome ☐ 3. Nome Cognome ☐ 4. Nome Cognome ☐ 5. Nome Cognome ☐ 6. Nome Cognome ☐ 7. Nome Cognome ☐ 8. Nome Cognome	

§ 95. – Voti contestati

Durante lo scrutinio possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda, sia per quanto riguarda il voto di lista, sia relativamente ai voti di preferenza.

Al riguardo occorre far presente che, tenuto conto del principio sancito dall'art. 8 della L.R. 74/2004, secondo il quale la validità dei voti deve essere ammessa ogniqualvolta possa desumersi l'effettiva volontà dell'elettore, ed in considerazione del fatto che le cause di nullità sono state ben delimitate dal predetto articolo, le contestazioni dovrebbero ridursi a pochissimi casi.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide in via provvisoria il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori.

I *voti di lista contestati* devono essere indicati nel verbale, raggruppandoli per lista e, per ogni lista, a seconda dei motivi della contestazione.

Nel verbale debbono essere riportate anche le decisioni del presidente, indicando, per ogni lista e per ciascun motivo di contestazione, i voti assegnati e quelli non assegnati.

Parimenti, i *voti al candidato presidente contestati* devono essere indicati nel verbale, raggruppati per candidato e, per ogni candidato, a seconda dei motivi di contestazione; le relative decisioni del presidente saranno anche riportate nel verbale, indicando, per ogni candidato e per ciascun motivo di contestazione, i voti assegnati e quelli non assegnati.

Il voto contestato e non attribuito per il/i candidato/i presidente rende, in ogni caso, contestato e non attribuito il voto eventualmente espresso, nella medesima scheda, per la/e lista/e.

Le decisioni del presidente, peraltro, hanno carattere provvisorio in quanto i *voti contestati e provvisoriamente non assegnati* vengono ripresi in esame dall'Ufficio centrale circoscrizionale che decide, ai fini della ripartizione dei seggi tra le liste e della proclamazione degli eletti, sulla assegnazione o meno dei voti stessi.

Le schede corrispondenti ai voti contestati debbono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due componenti dell'Ufficio, raggruppate a seconda dei motivi di contestazione e inserite nella Busta n. 5 (R)/b quelle contenenti i voti provvisoriamente assegnati e nella Busta n. 5 (R)/c quelle contenenti i voti provvisoriamente non assegnati, per essere allegate al verbale. (Art. 54, primo comma, del T.U. n. 570/1960).

§ 96. – Operazioni di controllo dello spoglio

Ultimato lo scrutinio, dopo cioè che nell'urna non sia rimasta più alcuna scheda da estrarre, il presidente toglie dalla scatola tutte le schede spogliate e le conta. Indi conta le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte perché contenenti voti nulli o voti contestati, provvisoriamente assegnati o non, le schede nulle nonché le schede bianche, e verifica se il totale di tutte le anzidette schede più quelle contenenti voti validi corrisponde a quello risultante dalle tabelle di scrutinio.

Effettuato il controllo dei risultati registrati nelle tabelle di scrutinio, il presidente accerta, a norma dell'art. 68, sesto comma, del T.U. n. 570/1960, se il numero delle schede spogliate sia eguale al numero dei votanti già accertato (cfr. paragrafo 84).

Nel caso di mancata corrispondenza, il presidente deve indicarne i motivi nel verbale.

§ 97. – Risultato dello scrutinio

Al termine delle operazioni di controllo descritte nei paragrafi precedenti, il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale (art. 70, primo comma, del T.U. n. 570/1960).

§ 98. – Chiusura del verbale – Formazione dei plichi con i verbali e gli atti dello scrutinio

Terminate le operazioni relative allo scrutinio per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale di cui ai paragrafi precedenti, il presidente procede alla chiusura del verbale ed alla formazione dei plichi per la trasmissione, agli Uffici competenti, degli atti e documenti della votazione e dello scrutinio.

Pertanto:

- 1) inserisce nella *Busta n. 5 (R)/b* le schede corrispondenti ai voti *contestati e provvisoriamente assegnati* e le carte relative;
- 2) inserisce nella *Busta n. 5 (R)/c* le schede corrispondenti ai voti *contestati e provvisoriamente non assegnati* e le carte relative;
- 3) include le anzidette *Buste n. 5 (R)/b* e *n. 5 (R)/c* nella *Busta n. 5 (R.)/a* insieme ad una copia delle *tabelle di scrutinio* (frontespizio stampato in rosso) e a tutte le carte relative alle proteste e ai reclami in ordine alle operazioni della sezione per l'elezione del Consiglio regionale;
- 4) inserisce nella *Busta n. 5 (R)/d* le schede nulle, le schede bianche e le schede corrispondenti a voti nulli;
- 5) include nella *Busta 5 (R)* la *Busta 5R d-bis* che contiene: 1) schede su voti dichiarati nulli relativamente alle liste ma valide per il voto al presidente, 2) schede valide per il voto di lista e nulle per il voto di preferenza;
- 6) inserisce nella *Busta n. 5 (R)/e* le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore oppure ritirate ad elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto.

La *Busta n. 5 (R)/a*, confezionata come descritto al n. 3 del presente paragrafo, e le *Buste n. 5 (R)/d* e *n. 5 (R)/e* vengono incluse nella *Busta n. 5 (R)*, destinata a contenere un esemplare del verbale e gli atti ad esso allegati;

- 7) inserisce nella *Busta n. 6 (R)* tutte le schede valide, tenendo distinte con apposite fascette quelle che contengono l'espressione di voti di preferenza da quelle che non contengono espressioni preferenziali, e una copia delle *tabelle di scrutinio* (frontespizio stampato in nero).

Su tale busta vengono apposti l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo della sezione, le firme del presidente, di almeno due scrutatori, dei rappresentanti delle liste dei candidati e degli elettori presenti che ne facciano richiesta.

Il plico viene messo da parte per essere inviato, insieme con il plico contenente il verbale delle operazioni della sezione, all'Ufficio centrale circoscrizionale.

La consegna del plico contenente il verbale [Busta n. 5 (R)] e del plico con le schede valide e una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero)[Busta n. 6 (R)] dovrà essere effettuata dal presidente o, per sua delegazione scritta, da due scrutatori all'Ufficio centrale circoscrizionale oppure, nei Comuni con più di una sezione che non siano sede di detto Ufficio, all'Ufficio della 1ª sezione che provvederà all'inoltro all'Ufficio centrale circoscrizionale (art. 9 l.r. 74/2004).

L'altro esemplare del verbale, chiuso in apposito plico [*Busta n. 7 (R)*], viene subito depositato nella segreteria del Comune.

Nel caso in cui presso la sezione non si sia resa necessaria la verbalizzazione delle operazioni indicate negli allegati n. 1 e n. 2 del verbale (votazione di elettori ricoverati in luoghi di cura e non completamento delle operazioni di scrutinio), il presidente, prima di includere i due esemplari del verbale nelle rispettive buste, dovrà provvedere a strappare lungo la linea tratteggiata gli allegati stessi, che potranno, pertanto, essere definitivamente resi inutilizzabili e accantonati.

PARTE V OPERAZIONI DI BALLOTTAGGIO

CAPITOLO XXIV LE OPERAZIONI DI BALLOTTAGGIO

§ 99. - Turno di ballottaggio

Qualora nessuna candidata o candidato ottenga più del 40 per cento di voti validi, si procede ad un secondo turno elettorale, che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammessa al ballottaggio la candidata o il candidato collegato con il gruppo di liste non unito in coalizione o con la coalizione di liste per l'elezione del Consiglio regionale che ha conseguito il maggior numero di voti complessivi. A parità di voti, partecipa al ballottaggio la candidata o il candidato più anziano di età.

In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al ballottaggio la candidata o il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio regionale dichiarati al primo turno.

Dopo il secondo turno è proclamato eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato collegato con il gruppo di liste non unito in coalizione o con la coalizione di liste per l'elezione del Consiglio regionale che ha conseguito il maggior numero di voti complessivi. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato più anziano d'età.

(Art. 15, commi 2, 3, 4 e 6 della l.r. 51/2014)

Le operazioni di votazione relative al turno di ballottaggio si svolgono con le modalità e secondo i termini già descritti nella presente pubblicazione.

Si richiama perciò l'attenzione sull'osservanza delle seguenti ulteriori istruzioni o su alcuni principali adempimenti già illustrati per il primo turno di voto.

§ 100. - Composizione del seggio

Come detto nel paragrafo 1, la nomina dei componenti dei seggi, di norma, vale anche per l'eventuale secondo turno di ballottaggio.

Pertanto, la composizione del seggio, fatti salvi i provvedimenti sostitutivi intervenuti per sopraggiunti gravi impedimenti, deve rimanere immutata, come era, cioè, all'inizio delle operazioni del primo turno di votazione.

Per le sostituzioni che si rendessero necessarie all'atto della costituzione del seggio, si richiamano i paragrafi 4 e 9.

§ 101. - Designazione dei rappresentanti di lista

I rappresentanti delle liste di candidati già designati presso il seggio per il primo turno di votazione devono intendersi confermati anche per il turno di ballottaggio. Resta tuttavia ferma la facoltà per i delegati di tutte le liste di candidati di partiti o gruppi politici che partecipano al turno di ballottaggio di designare nuovi rappresentanti, in sostituzione, cioè, di quelli designati in occasione del primo turno di voto, con l'osservanza delle modalità illustrate al paragrafo 21.

Nei seggi presso i quali, in occasione del primo turno di votazione, non sono stati designati rappresentanti di lista, la designazione può comunque essere effettuata per la prima volta in occasione del turno di ballottaggio, sempre con l'osservanza delle modalità illustrate al paragrafo 21.

In particolare, le nuove designazioni o le designazioni in sostituzione di quelle precedentemente effettuate possono essere comunicate entro il giovedì precedente l'elezione al segretario del comune, che ne cura la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio; oppure possono essere comunicate direttamente ai presidenti di seggio il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione o la domenica mattina, purché prima dell'inizio della votazione.

§ 102. - Limiti e divieti al trattamento di dati personali da parte degli scrutatori o dei rappresentanti di lista

Come ricordato al paragrafo 23, esistono limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che gli scrutatori e i rappresentanti di lista sono tenuti ad osservare nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In particolare, è illegittima la compilazione di elenchi di persone che si sono astenute dal partecipare alla votazione o, al contrario, che hanno votato, tanto più che, in occasione del turno di ballottaggio, la partecipazione al voto o l'astensione possono evidenziare una determinata opzione politica.

§ 103. - Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

Anche in occasione del turno di ballottaggio, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza dell'espressione del voto, il presidente del seggio deve invitare l'elettore a depositare telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini di cui sia in possesso.

Il presidente di seggio deve altresì affiggere all'interno del seggio, in modo ben visibile, il seguente avviso: "Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del D.L. 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96".

Si richiama quanto detto al paragrafo 54.

§ 104. - Apertura della votazione di ballottaggio

Le operazioni di voto si svolgono, anche in occasione del turno di ballottaggio, nel giorno di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nel giorno di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

Il presidente, dopo aver provveduto il sabato pomeriggio alle operazioni di timbratura delle schede, prima di dare inizio alle operazioni di votazione, enuncia ad alta voce le modalità di espressione del voto nel turno di ballottaggio per l'elezione del Presidente della Giunta regionale, astenendosi, però, da qualsiasi esemplificazione.

In particolare, il presidente avverte gli elettori che il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato o candidata alla carica di Presidente della Giunta regionale prescelto.

§ 105. - Spoglio e registrazione dei voti nel turno di ballottaggio

Le operazioni di scrutinio del turno di ballottaggio hanno inizio dopo la chiusura della votazione nello stesso pomeriggio di lunedì, non appena completate le operazioni di accertamento del numero dei votanti, di riscontro e di formazione e spedizione del plico con le liste sezionali.

Si richiamano tutte le altre istruzioni contenute nei precedenti capitoli XIX e segg. concernenti le operazioni preliminari allo scrutinio, le operazioni di scrutinio e i relativi termini di svolgimento e le operazioni successive.

§ 106. - Principio di salvaguardia della validità del voto. Univocità e non riconoscibilità del voto nel turno di ballottaggio

In considerazione dell'inscindibile legame tra il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale e il conseguente risultato elettorale per la lista o le liste ad esso collegate, si ritiene che la validità del voto debba essere riconosciuta anche quando l'espressione del voto sia stata impropriamente apposta fuori dallo spazio contenente il nominativo del candidato, ad esempio sul contrassegno di una lista collegata, poiché la volontà effettiva dell'elettore appare comunque manifesta: ciò, sempre che il voto sia valido sotto tutti gli altri aspetti.

Analogamente, è da ritenersi valida l'espressione di voto per un candidato Presidente della Giunta regionale anche in presenza di più segni di voto apposti sul nominativo del candidato alla predetta carica e/o su uno o più simboli di liste collegate.

Qualora, invece, l'elettore abbia tracciato un segno di voto sia sul nominativo di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sia su un simbolo di una lista collegata all'altro candidato alla medesima carica, è da ritenere che la volontà non si sia espressa in maniera univoca e che pertanto la scheda sia nulla.

In particolare, la competizione è limitata all'opzione tra i due candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e non trova alcuna applicazione la modalità di "voto disgiunto" in base alla quale, in occasione del primo turno di votazione, l'elettore può votare per un determinato candidato alla predetta carica e, contemporaneamente, per una lista di candidati alla carica di consigliere regionale collegati a un altro candidato Presidente.

APPENDICE NORMATIVA

(Ove non diversamente indicato le fonti sono riportate nel testo coordinato con le modifiche)

Legge regionale 26 settembre 2014, n. 51

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma settimo, e l'articolo 122, comma primo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera f), l'articolo 6, comma 1, e l'articolo 31 comma 1, dello Statuto;

Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione);

Visto il parere negativo della Commissione regionale per le pari opportunità espresso nella seduta del 29 luglio 2014;

Considerato quanto segue:

1. Con la presente legge, ai sensi dell'articolo 122, comma primo, della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, e in attuazione degli articoli 6 e 31 dello Statuto, la Regione Toscana esercita la propria potestà legislativa in materia elettorale disciplinando il sistema di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale;
2. In seguito all'entrata in vigore della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni) la Regione Toscana è stata la prima regione italiana a statuto ordinario a dotarsi, già nel 2004, di una autonoma legislazione organica in materia elettorale: prima disciplinando il sistema di elezione con la legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) e, conseguentemente, normando le modalità per la selezione delle candidate e dei candidati alle cariche elettive con la legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale) ed il procedimento elettorale con la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale");
3. La disciplina elettorale contenuta nella sopracitata l.r. 25/2004, nonostante abbia garantito la realizzazione di importanti principi quali la governabilità, la garanzia di un'adeguata rappresentanza territoriale e delle minoranze politiche, si è caratterizzata per aver prodotto un insoddisfacente rapporto tra elettori ed eletti in quanto fondata su liste "bloccate" e, in continuità con quanto disposto dalla precedente normativa nazionale (legge 23 febbraio 1995, n. 43 "Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario."), sulla presenza di una quota di candidati eletti in modo maggioritario a livello regionale (cosiddetto listino);
4. Questo deficit di rapporto tra elettori ed eletti è stato colmato soltanto in parte dalla l.r. 70/2004 sulla selezione dei candidati alle elezioni regionali, in quanto, la possibilità di partecipare alle elezioni primarie regolamentate dalla Regione, è rimasta una scelta facoltativa per ciascuna forza politica;

5. Si ritiene pertanto opportuno disciplinare il sistema elettorale con una nuova legge sostitutiva dell'attuale l.r. 25/2004 ed incentrata sul voto di preferenza al fine di garantire, accanto ai principi sopracitati, un miglior rapporto tra l'elettorato attivo e la rappresentanza politico-elettiva regionale;
6. In merito alla modalità di attribuzione dei seggi la presente legge prevede un sistema proporzionale su base circoscrizionale, con premio di maggioranza e sbarramento differenziato, in cui è consentito esprimere fino a due preferenze ed in cui ciascuna forza politica può facoltativamente indicare fino a tre candidature regionali;
7. Per contenere i possibili effetti negativi del voto di preferenza è necessario prevedere una modalità di espressione dello stesso che ne incentivi al massimo l'utilizzo nonché evitare la presenza di circoscrizioni con elevata ampiezza demografica al fine di favorire l'omogeneità delle stesse;
8. Al fine di evitare un'eccessiva "disproporzionalità" tra voti ottenuti e seggi conseguiti a seguito dell'attribuzione del premio di maggioranza, si ritiene opportuno prevedere la possibilità di accedere ad un secondo turno elettorale tra le due candidate o candidati presidenti più votati qualora nessuno di essi abbia conseguito un numero di voti validi superiore al 40 per cento dei voti validi al primo turno;
9. E' inoltre necessario prevedere apposite disposizioni per promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive regionali. A tal fine, come recentemente disposto anche dal legislatore nazionale per le elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti con la legge 23 novembre 2012, n. 215 (Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni"), si prevede che, nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di genere diverso. Inoltre, viene adottato il principio dell'alternanza di genere per la composizione delle liste circoscrizionali e per le candidature regionali, qualora presenti;
10. In rapporto all'attuale normativa elettorale è necessario confermare anche nella presente legge:
- 1) la clausola di rappresentanza territoriale, al fine di garantire che ad ogni circoscrizione spetti almeno un eletto;
 - 2) la soglia di garanzia per le minoranze, prevedendo che ad esse, indipendentemente dai voti ottenuti, spetti almeno il 35 per cento dei seggi;
 - 3) la previsione dell'incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere regionale. E' altresì opportuno prevedere una diminuzione del numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste al fine di agevolare la presentazione delle stesse.
11. Essendo la presente legge incentrata sul sistema delle preferenze, viene meno per l'ordinamento regionale la necessità di disporre di una normativa specifica per la selezione delle candidate e dei candidati alle cariche elettive. Si prevede pertanto l'abrogazione della l.r. 70/2004.

Approva la presente legge

Art. 1 - Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale

1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto.
2. Il Presidente della Giunta regionale è eletto contestualmente al Consiglio regionale.

Art. 2 - Composizione del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è composto da quaranta membri.
2. Fa inoltre parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale.

Art. 3 - Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono stabiliti con legge della Repubblica, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. I consiglieri regionali e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all'atto della proclamazione e cessano dalle loro funzioni, rispettivamente, con la prima seduta del nuovo Consiglio regionale e con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale.

Art. 4 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale in carica ed hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente la scadenza determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dalla cessazione stessa.
2. Il decreto di indizione delle elezioni indica il numero minimo e massimo di candidate e candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale, come stabilito dall'articolo 8, comma 4.
3. Il decreto è comunicato ai sindaci dei comuni toscani e ai presidenti delle corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni toscani.

Art. 5 - Elettorado attivo

1. Sono elettrici ed elettori le cittadine e i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione.
- 2.

Art. 6 - Elettorado passivo

1. Sono eleggibili a consigliere regionale le cittadine e i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Repubblica.

Art. 7 - Circoscrizioni elettorali

1. Il territorio regionale è suddiviso, ai fini della elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, in circoscrizioni corrispondenti alle province, salvo che per la Provincia di Firenze, costituita dalle seguenti circoscrizioni:
 - a) Firenze 1, comprendente il Comune di Firenze;
 - b) Firenze 2, comprendente i Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Firenzuola, Greve in Chianti, Impruneta, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San Godenzo, Scarperia e San Piero, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio;
 - c) Firenze 3, comprendente i Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci;
 - d) Firenze 4, comprendente i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa.

Art. 8 - Liste circoscrizionali

1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste concorrenti di candidate e candidati alla carica di consigliere regionale, elencati in ordine progressivo.
2. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a una candidata o candidato Presidente della Giunta regionale. Il simbolo e il collegamento sono desunti da quelli del gruppo di liste di cui la lista fa parte.
3. Le liste circoscrizionali sono formate da candidate e candidati circoscrizionali e, se indicato all'atto di presentazione delle liste, anche da un numero di candidate e candidati regionali non superiore a tre.
4. Il numero minimo e massimo di candidate e candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale è determinato in relazione alla popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento generale. A tal fine, si divide il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, e si stabilisce la cifra teorica di seggi circoscrizionali in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ciascuna lista circoscrizionale non può contenere un numero di candidate e candidati circoscrizionali inferiore a suddetta cifra aumentata di una unità qualora essa sia dispari. Il numero massimo delle candidate e dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale è pari al doppio della cifra teorica dei seggi circoscrizionali come sopra determinata.
5. Qualora le liste circoscrizionali siano formate anche da candidate e candidati regionali, questi devono essere distintamente indicati rispetto alle candidate e ai candidati circoscrizionali, elencati in ordine progressivo e, a pena di inammissibilità della lista circoscrizionale, elencati in ordine alternato di genere.
6. Le liste circoscrizionali, a pena di inammissibilità, sono composte da candidate e candidati circoscrizionali elencati in ordine alternato di genere.
7. Più liste circoscrizionali possono essere collegate ad una medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale.
8. Le liste contrassegnate da un medesimo simbolo, presentate in più circoscrizioni elettorali, sono collegate con la medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale ed hanno la medesima candidata o candidato regionale ovvero le medesime candidate e candidati regionali, se presenti.
9. Le liste circoscrizionali contrassegnate da un determinato simbolo sono ammesse solo se liste contrassegnate dal medesimo simbolo sono presentate in almeno nove circoscrizioni.

Art. 9 - Gruppi di liste e coalizioni

1. E' definito "gruppo di liste" l'insieme delle liste circoscrizionali contrassegnate dal medesimo simbolo.
2. E' definito "coalizione di liste" l'insieme di gruppi di liste collegati ad una medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale.

Art. 10 - Limiti di candidatura

1. E' consentito presentare la propria candidatura, per liste contrassegnate dallo stesso simbolo, al massimo in tre circoscrizioni.
2. Le candidate e i candidati regionali possono presentarsi, per le proprie liste, anche come candidate e candidati circoscrizionali, al massimo in due circoscrizioni.
3. Le candidate e i candidati Presidente della Giunta regionale non possono essere presentati come candidate e candidati nelle liste circoscrizionali.

Art. 11 - Modalità di presentazione delle liste

1. Presso l'ufficio centrale regionale sono depositati:
 - a) il simbolo di ciascun gruppo di liste;
 - b) la dichiarazione di collegamento di ciascun gruppo di liste ad una candidata o candidato Presidente della Giunta regionale.
2. Le liste circoscrizionali sono presentate, presso l'ufficio centrale circoscrizionale:
 - a) da almeno 525 e da non più di 700 elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con un numero di residenti fino a 200.000;
 - b) da almeno 700 e da non più di 1.050 elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 200.000 residenti e fino a 500.000 residenti;
 - c) da almeno 1.225 e da non più di 1.750 elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 residenti.
3. Per le liste circoscrizionali che sono espressione di gruppi consiliari di cui all'articolo 16 dello Statuto, purché costituiti almeno sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali, ancorché si presentino con simbolo o denominazione diversa da quella del gruppo stesso, la presentazione è effettuata da dieci elettrici ed elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Nel caso di gruppi costituiti successivamente ai sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali, e comunque non oltre tale data, il numero di firme di cui al comma 2 è ridotto a un terzo.
- 3 bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 3, si applica anche alla lista che sia espressione di un gruppo costituito da almeno sei mesi precedenti la data di convocazione dei comizi elettorali ma che, per effetto di successive riduzioni intervenute nella sua composizione, non risulti più in essere alla data medesima, in quanto l'unico consigliere rimasto nel gruppo stesso è stato necessariamente assegnato al gruppo misto, con contestuale scioglimento del gruppo, ai sensi delle vigenti disposizioni sulla composizione dei gruppi.
4. La firma delle elettrici ed elettori è apposta su un apposito modulo recante il simbolo della lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita delle candidate e candidati circoscrizionali e, se presenti, delle candidate e candidati regionali distintamente indicati, il nome e cognome della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale a cui la lista è collegata, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, con indicazione del comune nelle cui liste elettorali questi dichiara di essere iscritto.
5. La firma dell'elettrice e dell'elettore è autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).
6. Nessuna elettrici e nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.
7. La lista contiene l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, oltre che della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale cui è collegata, delle candidate e candidati circoscrizionali e, se presenti, delle candidate e candidati regionali, rispettivamente elencati con una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.
8. La presentazione della lista è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione da parte delle singole candidate o candidati circoscrizionali e, se presenti, delle singole candidate o candidati regionali, autenticata ai sensi del comma 5.

Art. 12 - Modalità di presentazione delle candidature a Presidente della Giunta regionale

1. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate presso l'ufficio centrale regionale.
2. La presentazione della candidatura è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste.
3. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento sono autenticate ai sensi dell'articolo 11, comma 5.

4. La candidatura di ciascuna candidata o candidato Presidente della Giunta regionale è efficace solo se è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione dello stesso, autenticata ai sensi dell' articolo 11, comma 5, e se la dichiarazione di collegamento di cui al comma 2 è corrispondente a quella di cui all' articolo 11, comma 1, lettera b).

5. Non può essere candidata o candidato Presidente della Giunta regionale chi ha già ricoperto quella carica per due mandati consecutivi.

Art. 13 - Scheda elettorale

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale avviene su un'unica scheda.

2. La scheda reca i nomi e i cognomi delle candidate o candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, scritti entro un ampio rettangolo, sotto al quale è riportato, entro un apposito rettangolo, il simbolo della lista circoscrizionale cui la candidata o candidato è collegato. All'interno del medesimo rettangolo, sotto il simbolo della lista, qualora essa sia composta anche da una o più candidature regionali, è riportata la dicitura “lista regionale presente”. A fianco del simbolo, sono elencati i nomi e i cognomi delle candidate e candidati circoscrizionali secondo il rispettivo ordine di presentazione precedenti, ciascuno di essi, da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza.

3. Nel caso di più liste circoscrizionali collegate alla medesima candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, i rettangoli di ciascuna lista circoscrizionale e quello del Presidente sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo i rettangoli contenenti i simboli, la eventuale dicitura indicante la presenza di candidature regionali, ed i nomi delle candidate e candidati circoscrizionali, sono posti sotto a quello della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.

4. La larghezza dei rettangoli contenenti il nome della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti i simboli, l'eventuale dicitura indicante la presenza di candidature regionali, ed i nomi delle candidate e candidati circoscrizionali.

5. La sequenza dei rettangoli di cui al comma 2, e, ove presenti, di quelli più ampi di cui al comma 3, è definita mediante sorteggio.

5 bis. Il modello di scheda è allegato alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”).

Art. 14 - Espressione del voto

1. Ciascuna elettrici ed elettore può esprimere un voto a favore di una lista ed un voto a favore di una candidata o candidato Presidente della Giunta regionale anche se non collegato alla lista prescelta.

2. Nel caso in cui l'elettrice e l'elettore traccino un unico segno sulla scheda, a favore di una lista, il voto stesso si intende anche espresso a favore della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale a quella lista collegato.

3. Ciascuna elettrici ed elettore può altresì esprimere uno o due voti di preferenza per candidate e candidati circoscrizionali compresi nella lista votata, tracciando un segno sul quadrato posto a fianco del relativo nominativo. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati circoscrizionali di genere diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. Per seconda preferenza si intende quella espressa in favore della candidata o candidato circoscrizionale che, tra i due, è collocato successivamente nell'ordine di elencazione della lista.

4. Nel caso in cui l'elettrice e l'elettore traccino sulla scheda uno o due segni a favore di candidate e candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, il voto stesso si intende anche espresso

a favore della suddetta lista e, se non espresso in favore di altra candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, della candidata o candidato Presidente a quella lista collegato.

5. Nel caso in cui l'elettrice e l'elettore esprimano tre voti di preferenza in favore di candidate e candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, si considerano validi i voti di preferenza espressi per le prime due candidate e candidati di genere diverso ovvero per la prima candidata o candidato qualora tutte le preferenze siano riferite a candidate o candidati dello stesso genere. Il voto, oltre che alla suddetta lista, se non espresso in favore di altra candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, si intende espresso anche in favore della candidata o candidato Presidente a quella lista collegato.

6. Nel caso in cui l'elettrice e l'elettore esprimano più di tre voti di preferenza in favore di candidati circoscrizionali di una stessa lista circoscrizionale, le preferenze espresse si considerano nulle, ferma restando la validità del voto per la suddetta lista e, se non espresso in favore di altra candidata o candidato Presidente, per la candidata o candidato Presidente a quella lista collegato.

Art. 15 - Elezione del Presidente della Giunta regionale

1. È eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi, purché superiore al 40 per cento dei voti validi.

2. Qualora nessuna candidata o candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 1, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammessa al ballottaggio la candidata o il candidato collegato con il gruppo di liste non unito in coalizione o con la coalizione di liste per l'elezione del Consiglio regionale che ha conseguito il maggior numero di voti complessivi. A parità di voti, partecipa al ballottaggio la candidata o il candidato più anziano di età.

3. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 2, secondo periodo, partecipa al ballottaggio la candidata o il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

4. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio regionale dichiarati al primo turno.

5. La scheda per il ballottaggio reca, entro un rettangolo, il nome e il cognome dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, al di sotto del quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di liste collegati. La sequenza sulla scheda dei rettangoli è definita mediante sorteggio. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome della candidata o candidato prescelto.

6. Dopo il secondo turno è proclamato eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato collegato con il gruppo di liste non unito in coalizione o con la coalizione di liste per l'elezione del Consiglio regionale che ha conseguito il maggior numero di voti complessivi. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato più anziano d'età.

Art. 16 - Cifre elettorali regionali delle coalizioni e dei gruppi di liste

1. I seggi corrispondenti al numero dei consiglieri regionali da eleggere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sono assegnati a livello regionale.

2. Sono computati a tal fine i voti ottenuti dalle liste circoscrizionali e sommati tra loro quelli ottenuti, nelle diverse circoscrizioni, dalle liste contrassegnate dal medesimo simbolo. Il totale dei voti così determinato costituisce la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste.

3. Sono inoltre sommate, per ciascuna coalizione, le cifre elettorali regionali dei gruppi di liste che la compongono. Il totale dei voti così determinato costituisce la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste.

Art. 17 - Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze

1. La coalizione di liste, o il gruppo di liste non unito in coalizione, collegate alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ottiene:

a) almeno il 60 per cento dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, se la candidata o il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito più del 45 per cento dei voti validi nel primo turno di votazione della relativa elezione;

b) almeno il 57,5 per cento dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1, se la candidata o il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ha conseguito un numero di voti validi superiore al 40 per cento e non oltre il 45 per cento dei voti validi nel primo turno di votazione della relativa elezione; ovvero se la candidata o il candidato Presidente della Giunta regionale è proclamato eletto a seguito del secondo turno elettorale.

2. Il complesso delle altre coalizioni o gruppi di liste ottiene almeno il 35 per cento dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 18 - Soglie di accesso ai seggi

1. Accedono al riparto dei seggi:

a) le coalizioni di liste che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale superiore al 10 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste e che contengano almeno un gruppo di liste collegate che abbia conseguito una cifra elettorale regionale superiore al 3 per cento del suddetto totale di voti;

b) i gruppi di liste non uniti in coalizione che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale superiore al 5 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste;

c) i gruppi di liste facenti parte di coalizioni che non hanno superato le soglie di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito individualmente una cifra elettorale regionale superiore al 5 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste;

d) i gruppi di liste facenti parte di coalizioni che hanno superato le soglie di cui alla lettera a) e che abbiano conseguito individualmente una cifra elettorale superiore al 3 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste.

Art. 19 - Assegnazione dei seggi alle coalizioni e ai gruppi di liste

1. L'attribuzione dei seggi di cui all'articolo 2, comma 1 alle coalizioni e ai gruppi di liste di cui all'articolo 18, comma 1, è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Giunta regionale.

2. Per l'assegnazione dei seggi alle coalizioni di liste di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) e ai gruppi di liste di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), si divide la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione o gruppo di liste successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire. I seggi sono quindi assegnati alle coalizioni e ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla coalizione o al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

3. Se l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 non consente il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, l'assegnazione dei seggi alle coalizioni e ai gruppi di liste avviene rispettivamente secondo le modalità dei commi 4 e 5.

4. Qualora la coalizione o il gruppo di liste collegato alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale non abbia conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista all'articolo 17, comma 1, a quella coalizione o a quel gruppo di liste viene assegnata tale quota di seggi. I restanti seggi sono attribuiti alle coalizioni e ai gruppi di liste non collegati alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale secondo le modalità previste al comma 2.

5. Qualora le coalizioni e i gruppi di liste non collegati alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista all'articolo 17, comma 2, a quelle coalizioni e a quei gruppi di liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di più coalizioni o gruppi di liste non collegati alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, per determinare il numero di seggi spettante a ciascuna coalizione o gruppo di liste si applicano le modalità previste al comma 2. I restanti seggi sono attribuiti alla coalizione o al gruppo di liste collegato alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale.

Art. 20 - Assegnazione dei seggi ai gruppi di liste uniti in coalizione

1. I seggi assegnati alle coalizioni di liste ai sensi dell'articolo 19 sono ripartiti tra i rispettivi gruppi di liste che superano la soglia d'accesso di cui all'articolo 18, comma 1, lettera d). A tal fine si divide la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste facente parte della coalizione successivamente per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi attribuiti alla coalizione medesima. I seggi sono quindi assegnati al gruppo di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Art. 21 - Elezione alla carica di consigliere delle candidate e dei candidati Presidente della Giunta regionale

1. La candidata o il candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale è eletto alla carica di consigliere regionale.

2. Le altre candidate e candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale sono eletti alla carica di consigliere regionale se collegati ad almeno un gruppo di liste che abbia ottenuto seggi ai sensi dell'articolo 19 o dell'articolo 20. A tal fine, è loro riservato l'ultimo tra i seggi assegnati, ai sensi dell'articolo 19 o dell'articolo 20, ai gruppi di liste ad essi collegati.

Art. 22 - Assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali

1. I seggi assegnati ai gruppi di liste ai sensi dell'articolo 19 o dell'articolo 20 e non già riservati alle candidate e ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale eletti ai sensi dell'articolo 21, comma 2, sono ripartiti tra le rispettive liste circoscrizionali ed eventualmente tra le rispettive candidate e candidati regionali. A tal fine è preliminarmente determinato il numero di seggi spettante a ciascun gruppo di liste, pari alla differenza tra i seggi assegnati ai sensi dell'articolo 19 o dell'articolo 20 e il seggio eventualmente riservato alla candidata o candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ad esso collegato ed eletto ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

2. Si procede quindi all'assegnazione dei seggi alle candidate e candidati regionali, se presenti, e alla relativa elezione. Nei limiti del numero di seggi determinato al comma 1, per ciascun gruppo di liste è eletta la candidata o il candidato regionale, ovvero, se più di uno, sono eletti le candidate e candidati regionali nel rispettivo ordine di presentazione.

3. È poi determinato per ciascun gruppo di liste il numero di seggi da ripartire tra le rispettive liste circoscrizionali. Tale numero è pari alla differenza tra il numero di seggi spettante ai sensi del comma 1 e il numero di candidate e candidati regionali risultati eletti ai sensi del comma 2.

4. L'assegnazione dei seggi alle liste circoscrizionali procede distintamente per ciascun gruppo di liste ed ha luogo determinando inizialmente il numero dei seggi spettanti nelle singole province al complesso delle liste appartenenti al gruppo medesimo presentate nelle rispettive circoscrizioni. A tal fine si divide la cifra elettorale regionale del gruppo di liste per il numero di seggi determinato ai sensi del comma 3, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di gruppo. Nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi al complesso delle liste circoscrizionali di ciascuna provincia tanti seggi quante volte il quoziente elettorale regionale di gruppo risulti contenuto nella sua cifra elettorale provinciale, pari al totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste appartenenti al gruppo medesimo presentate nelle varie circoscrizioni della provincia. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al complesso delle liste circoscrizionali per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale provinciale; a parità di cifra elettorale provinciale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali provinciali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale regionale di gruppo.

5. Qualora la provincia sia costituita da un'unica circoscrizione, alla lista circoscrizionale del gruppo di liste è assegnato un numero di seggi pari a quello determinato ai sensi del comma 4. Qualora, invece, la provincia sia costituita da più di una circoscrizione, si divide la cifra elettorale provinciale per il numero di seggi determinato ai sensi del comma 4, ottenendo così il quoziente elettorale provinciale di gruppo. Nell'effettuare la divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Si attribuiscono quindi alle liste circoscrizionali tanti seggi quante volte il quoziente elettorale provinciale di gruppo risulti contenuto nella rispettiva cifra elettorale circoscrizionale. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste circoscrizionali per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista che abbia avuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali circoscrizionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale provinciale di gruppo.

6. Se ad una lista circoscrizionale spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati circoscrizionali, restano eletti tutte le candidate e candidati circoscrizionali della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre liste del medesimo gruppo sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi delle liste stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le modalità previste dai commi 4 e 5.

7. Nell'ambito di ciascuna lista circoscrizionale, fatti salvi i casi di cui all'articolo 23, i candidati circoscrizionali sono proclamati eletti consiglieri regionali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra elettorale circoscrizionale della lista aumentata dei voti di preferenza da essi ottenuti. A parità di cifra individuale sono eletti i candidati circoscrizionali che precedono nell'ordine di lista.

Art. 23 - Rappresentanza di tutti i territori circoscrizionali

1. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli comporti la mancanza dei presupposti per l'elezione di almeno un consigliere regionale in tutte le circoscrizioni, in ciascuna delle circoscrizioni per le quali difettano i presupposti suddetti è eletta la candidata o candidato circoscrizionale con la più alta cifra individuale della lista circoscrizionale che nella circoscrizione interessata ha ottenuto il maggior numero di voti. È corrispondentemente ridotto di una unità il numero dei consiglieri regionali da eleggersi, in rappresentanza del gruppo di liste di cui fa parte la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione. A tal fine:

- a) se la circoscrizione che non ha eletto almeno un consigliere appartiene ad una provincia suddivisa in più circoscrizioni, il seggio è sottratto alla lista circoscrizionale della stessa provincia con il resto più basso tra quelli utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6);

b) se la circoscrizione che non ha eletto almeno un consigliere coincide con la provincia, il seggio è sottratto alla lista circoscrizionale di altra provincia con il resto più basso tra quelli utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6). Qualora il resto di cui al periodo precedente si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un'unica provincia, la lista circoscrizionale è ulteriormente individuata sulla base della graduatoria crescente dei resti utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6).

2. Se la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione fa parte di un gruppo di liste che non ha titolo all'elezione di consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 22, commi 4 e 5, le disposizioni del comma 1 si applicano alla lista circoscrizionale della medesima circoscrizione che segue nell'ordine decrescente dei voti ottenuti.

3. Qualora, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la variazione della circoscrizione nella quale eleggere un rappresentante di un determinato gruppo di liste comporti il venir meno dei presupposti per l'elezione di almeno un consigliere regionale in altra circoscrizione, si procede alla ulteriore applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti.

Art. 24 - Elezione plurima

1. La candidata o candidato circoscrizionale, che risulti eletto in più liste circoscrizionali, è assegnato a quella nella quale ha ottenuto la più alta cifra individuale oppure, a parità di cifra individuale, alla lista circoscrizionale che ha ottenuto il maggior numero di voti, con conseguente elezione, per le altre liste circoscrizionali, della candidata o del candidato che segue nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra individuale sono eletti le candidate e i candidati che precedono nell'ordine di lista.

2. Qualora l'assegnazione di una candidata o di un candidato all'elezione in una determinata circoscrizione ai sensi del comma 1 comporti l'esaurimento di candidate e candidati disponibili per l'elezione in altra lista circoscrizionale, si procede applicando i criteri di cui all'articolo 26, comma 2.

Art. 25 - Elezione plurima candidato regionale

1. La candidata o candidato regionale eletto ai sensi dell'articolo 22, comma 2, e anche in una o più circoscrizioni, è automaticamente eletto in qualità di candidato circoscrizionale. Il seggio della candidata o candidato regionale eletto è quindi assegnato alla candidata o candidato circoscrizionale dalla più alta cifra individuale tra quelle delle candidate e candidati circoscrizionali non già eletti, della lista circoscrizionale facente parte del medesimo gruppo di liste con il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6), ovvero, qualora il resto si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un'unica provincia della lista circoscrizionale ulteriormente individuata sulla base della graduatoria decrescente dei resti non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6).

2. Qualora per effetto della disposizione di cui al comma 1, si verifichi l'esaurimento di candidate e candidati disponibili per l'elezione nelle liste circoscrizionali, si procede applicando i criteri di cui all'articolo 26, comma 2.

Art. 26 - Surroga dei consiglieri regionali

1. Il consigliere regionale che cessa dalla carica, per dimissioni o altra causa, è surrogato dalla prima candidata o candidato non già eletto che lo segue nella graduatoria delle cifre individuali della stessa lista circoscrizionale nella quale è stato eletto il consigliere cessato dalla carica.

2. Qualora la lista circoscrizionale di cui al comma 1, abbia esaurito i propri candidati la surroga avviene con le seguenti modalità:

a) se la lista che ha esaurito i propri candidati fa parte di una provincia suddivisa in più circoscrizioni, il consigliere regionale che cessa dalla carica è surrogato dalla candidata o candidato

non già eletto con la più alta cifra individuale della lista circoscrizionale appartenente al medesimo gruppo di liste della stessa provincia che non ha già esaurito i propri candidati e che ha il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6);

b) se la lista che ha esaurito i propri candidati fa parte di una circoscrizione coincidente con la provincia, il consigliere regionale che cessa dalla carica è surrogato dalla candidata o candidato non già eletto con la più alta cifra individuale della lista circoscrizionale appartenente al medesimo gruppo di liste di altra provincia che non ha già esaurito i propri candidati e che ha il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6). Qualora il resto di cui al periodo precedente si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un'unica provincia, la lista circoscrizionale è ulteriormente individuata sulla base della graduatoria crescente dei resti utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6).

3. La candidata o candidato regionale eletto ai sensi dell'articolo 22, comma 2, che cessa dalla carica di consigliere regionale è surrogato dalla candidata o candidato regionale che lo segue nell'ordine di elencazione delle candidate e candidati regionali dello stesso gruppo di liste, se non già eletto alla carica di consigliere regionale. In mancanza di altra candidata o candidato regionale da eleggere per lo stesso gruppo, la candidata o candidato regionale che cessa dalla carica è surrogato dalla candidata o candidato circoscrizionale, con la più alta cifra individuale tra quelle delle candidate e candidati circoscrizionali non già eletti, della lista circoscrizionale facente parte del medesimo gruppo di liste con il resto più alto tra quelli non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 4 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6), ovvero, qualora il resto si riferisca ad un complesso di liste circoscrizionali di un'unica provincia, della lista circoscrizionale ulteriormente individuata sulla base della graduatoria decrescente dei resti non utilizzati per l'elezione di un consigliere regionale di cui all'articolo 22, comma 5 (o, nel caso, di cui all'articolo 22, comma 6).

4. La candidata o candidato Presidente della Giunta regionale, eletto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, che cessa dalla carica di consigliere regionale è surrogato da una candidata o candidato regionale o da una candidata o candidato circoscrizionale della lista circoscrizionale appartenente al gruppo di liste collegato o, in caso di coalizione, al gruppo di liste tra quelli ad esso collegati con il quoziente più alto tra quelli non utilizzati per l'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 20. Tale candidata o candidato regionale, o candidata o candidato circoscrizionale, è quindi individuato secondo le stesse modalità previste dal comma 3 per la surroga della candidata o candidato regionale che cessa dalla carica di consigliere regionale

Art. 27 - Incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere

1. La carica di assessore regionale è incompatibile con quella di consigliere regionale.
2. La nomina ad assessore comporta la decadenza dalla carica di consigliere.

Art. 28 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
 - a) la legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale);
 - b) la legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70 (Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale).

Art. 29 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74

Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)

Capo I - PROCEDIMENTO ELETTORALE

Sezione I - Indizione

Art. 1 - Decreto di indizione del Presidente della Giunta regionale

1. Le elezioni per il Consiglio regionale e per il Presidente della Giunta regionale sono indette, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale), con decreto del Presidente della Giunta regionale per una data non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio come previsto dalla legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, comma primo, della Costituzione).

2. Il decreto di indizione delle elezioni stabilisce il numero minimo e massimo dei candidati circoscrizionali di ciascuna lista circoscrizionale sulla base dell'articolo 8, comma 4, della l.r. 51/2014.

3. Il decreto di indizione stabilisce altresì la data di svolgimento delle elezioni e gli orari di apertura delle sezioni elettorali.

4. Il decreto è comunicato al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, ai sindaci dei comuni toscani, ai presidenti delle Corti d'appello nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni toscani e ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali.

5. I sindaci ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

Sezione II - Uffici centrali circoscrizionali e ufficio centrale regionale

Art. 2 - Ufficio centrale circoscrizionale e ufficio centrale regionale

1. L'ufficio centrale circoscrizionale presso il tribunale nel cui circondario è il comune capoluogo della provincia è quello costituito ai sensi dell'articolo 8, comma primo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale).

2. L'ufficio centrale regionale presso la Corte di appello nel cui distretto è il capoluogo della Regione è quello costituito ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della l. 108/1968.

Sezione III - Presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale

Art. 3 - Presentazione delle liste circoscrizionali

1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione, comprensive degli eventuali candidati regionali, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 51/2014, sono presentate all'ufficio centrale circoscrizionale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; in tale periodo la cancelleria dell'ufficio centrale circoscrizionale rimane aperta

quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

2. Per il numero di firme necessarie per la presentazione delle liste di cui al comma 1 e le relative modalità di sottoscrizione, i criteri della loro composizione e i limiti di candidatura, si applicano gli articoli 8, 10 e 11 della l.r. 51/2014.

3. Unitamente alla lista dei candidati sono presentati:

a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione; i sindaci rilasciano tali certificazioni nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato; la candidatura è accettata con dichiarazione la cui sottoscrizione è autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). La dichiarazione di accettazione della candidatura contiene l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni di cui al capo III del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

c) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato;

d) in entrambi i casi di cui all'articolo 11, comma 3, della l.r. 51/2014, la dichiarazione del presidente, segretario, legale rappresentante o loro delegato, del partito o movimento politico, anche di nuova costituzione, che attesta che la lista è espressione del gruppo consiliare o del singolo componente del gruppo misto. La dichiarazione è fatta congiuntamente al presidente del gruppo consiliare o al singolo componente del gruppo misto cui fa riferimento la lista presentata, qualora il partito o movimento si sia costituito successivamente alla data di entrata in vigore della l.r. 51/2014. La dichiarazione è fatta congiuntamente al presidente del gruppo consiliare cui fa riferimento la lista presentata nell'ipotesi di partito o movimento, indipendentemente da quando costituito, la cui lista presenti simbolo o denominazione non immediatamente riconducibili a quelli utilizzati dal gruppo consiliare di cui si attesta l'espressione.

4. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati contiene l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

5. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati contiene altresì l'indicazione di un delegato e di un supplente autorizzati a presentare all'ufficio centrale regionale, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata, le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale e la relativa dichiarazione di collegamento.

Art. 4 - Presentazione dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale

1. Secondo le modalità previste dall'articolo 12 della l.r. 51/2014, le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate presso l'ufficio centrale regionale mediante una dichiarazione sottoscritta, per ciascun gruppo di liste circoscrizionali, dal delegato di cui all'articolo 3, comma 5, accompagnata dalle dichiarazioni di collegamento.

2. Le candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale sono presentate all'ufficio centrale regionale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione; per tale periodo la cancelleria rimane aperta dalle ore 8 alle ore 20, compresi i giorni festivi.

3. I delegati, contestualmente alla presentazione delle candidature, depositano presso l'ufficio regionale, in triplice copia, il simbolo da cui è contrassegnato ciascun gruppo di liste.

4. Non è ammessa la presentazione:

a) di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici;

- b) da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento o in Consiglio regionale, possono trarre in errore l'elettore;
- c) di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

Sezione IV - Ammissione e ricorsi delle liste *circoscrizionali* e dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale

Art. 5 - Operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

a) verifica se le liste siano state presentate nei termini e siano sottoscritte dal numero previsto di elettori;

b) cancella dalle liste i nomi dei candidati:

1) a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni del capo III del d.lgs. 235/2012, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 3, comma 3, lettera b);

2) che non abbiano compiuto e che non compiano il diciottesimo anno di età il giorno delle elezioni;

3) per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;

4) compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

c) verifica altresì se le liste presentate rispettino le condizioni relative alla rappresentanza di genere di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, della l.r. 51/2014; in caso negativo le esclude dalla consultazione elettorale;

d) verifica se le liste comprendano il numero di candidati minimo previsto dall'articolo 8, comma 4, della l.r. 51/2014 ed esclude le liste non conformi;

e) verifica se le liste comprendano un numero di candidati superiore a quanto indicato nel decreto di cui all'articolo 1, comma 2; in caso affermativo, procede all'esclusione dei candidati eccedenti seguendo l'ordine di presentazione della lista, a partire dall'ultimo candidato; quindi verifica se le liste così modificate rispettino le condizioni sulla rappresentanza di genere previste dall'articolo 8, commi 5 e 6, della l.r. 51/2014; se tali condizioni risultano rispettate la lista viene ammessa, altrimenti viene esclusa dalla consultazione elettorale;

f) verifica se i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale siano stati presentati come candidati regionali o candidati circoscrizionali, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della l.r. 51/2014; in caso affermativo, fatta salva la validità della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, procede all'esclusione delle candidature regionali o circoscrizionali e verifica ulteriormente se, per le liste circoscrizionali così modificate, sussistano ancora le condizioni di cui all'articolo 8, commi 5, 6, 8 e 9, della l.r. 51/2014.

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro le otto ore successive alla scadenza delle operazioni di esame e ammissione delle liste di cui al comma 1, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi alle ore 12 del giorno successivo per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e quindi deliberare seduta stante; le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

4. Avverso le decisioni di esclusione di liste o di candidati, i delegati di lista possono ricorrere all'ufficio centrale regionale, entro il termine perentorio di ventiquattro ore dalla comunicazione, mediante deposito del ricorso all'ufficio centrale circoscrizionale.

5. L'ufficio centrale circoscrizionale, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni; l'ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi. Le decisioni dell'ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.

6. L'ufficio centrale circoscrizionale invia le liste all'ufficio centrale regionale non appena:

- a) sia scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi ai sensi del comma 2 se non ne sono stati presentati;
- b) abbia deciso ai sensi del comma 3 quando non sia presentato reclamo di cui al comma 4;
- c) abbia ricevuto la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale regionale nel caso di reclamo ai sensi del comma 4.

Art. 6 - Operazioni dell'Ufficio centrale regionale

1. L'ufficio centrale regionale, in ogni caso non oltre le dodici ore successive all'invio di cui al comma 6 dell'articolo 5, sentiti i rappresentanti di lista, verifica:

- a) l'ammissibilità dei simboli ai sensi dell'articolo 4, comma 4;
- b) la sussistenza delle condizioni previste dalle seguenti disposizioni della l.r. 51/2014:
 - 1) articolo 8, comma 8;
 - 2) articolo 8, comma 9;
 - 3) articolo 10, commi 1 e 2;
 - 4) articolo 10, comma 3.

2. Nel caso in cui le verifiche relative al comma 1, lettera a) e lettera b), numeri 1) e 2) diano esito negativo, l'ufficio centrale regionale esclude il candidato Presidente o i relativi gruppi di liste dalla consultazione elettorale.

3. Nel caso in cui le verifiche di cui al comma 1, lettera b), numeri 3) e 4) diano esito negativo, l'ufficio centrale regionale, rispettivamente:

- a) procede all'esclusione delle candidature inammissibili sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse, a partire dall'ultima, fatto salvo il rispetto delle norme sulla rappresentanza di genere;
- b) fatta salva la validità della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale, procede all'esclusione delle candidature regionali e circoscrizionali e verifica ulteriormente se, per le liste *circoscrizionali* così modificate, sussistano ancora le condizioni di cui al comma 1, lettera b) numeri 1) e 2).

4. I delegati e i rappresentanti di ciascun candidato e di ciascun gruppo di liste possono presentare opposizione, entro ventiquattro ore dalla comunicazione delle decisioni di cui ai commi 1, 2 e 3 all'ufficio centrale regionale che delibera, in via definitiva, entro le successive ventiquattro ore.

5. L'ufficio centrale regionale comunica agli uffici centrali circoscrizionali gli esiti delle verifiche non oltre la scadenza del termine di cui al comma 1 ovvero, in caso di ricorsi di cui al comma 4, ai ricorrenti e ai medesimi uffici circoscrizionali le relative decisioni.

Art. 7 - Manifesto e schede elettorali

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale di cui al comma 5 dell'articolo 6:

- a) effettua i sorteggi previsti dall'articolo 13, comma 5, della l.r. 51/2014 al fine di determinare l'ordine dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e delle liste circoscrizionali collegate sulla scheda elettorale; a tale scopo assegna in primo luogo un numero progressivo a ciascun candidato Presidente e, mediante sorteggio, ne determina la posizione sulla scheda. Nel caso di una coalizione, un successivo sorteggio determina la posizione dei rettangoli di ciascuna lista circoscrizionale all'interno del rettangolo più ampio che delimita la coalizione stessa. Tutti i sorteggi si effettuano alla presenza dei delegati di lista, di cui all'articolo 3, commi 4 e 5,

appositamente convocati;

b) procede, per mezzo della Regione, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed al relativo invio ai sindaci dei comuni della circoscrizione che ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente quello della votazione;

c) trasmette immediatamente alla Regione le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede; i nominativi dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale nonché i contrassegni delle liste circoscrizionali, sono riportati sulla scheda elettorale secondo l'ordine determinato dai sorteggi di cui alla lettera a).

2. Le schede sono stampate in conformità ai modelli allegati A e B alla presente legge.

Sezione V - Spoglio dei voti e operazioni elettorali

Art. 8 - Validità e invalidità del voto

1. La validità dei voti contenuti nella scheda è ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, secondo il principio del più ampio riconoscimento, fatto salvo quanto disposto al comma 4.

2. Sono in ogni caso validi, e dunque attribuiti alle rispettive liste circoscrizionali:

a) i voti espressi tracciando un segno in una qualunque area del rettangolo entro il quale sono contenuti il simbolo della lista, nonché i nomi dei relativi candidati circoscrizionali;

b) i voti espressi tracciando uno o più segni, eventualmente oltre che sul simbolo della lista, anche sui nomi dei candidati circoscrizionali posti all'interno dello stesso rettangolo;

c) i voti delle schede con casi di nullità di voti di preferenza per una medesima lista ai sensi dei commi 3, 5 e 6 dell'articolo 14 della l.r. 51/2014.

3. Sono altresì validi, e dunque attribuiti al rispettivo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale:

a) i voti espressi tracciando un segno in una qualunque area del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;

b) lettera soppressa;

c) i voti desunti dalla compresenza nella scheda di espressioni di voto in favore di più liste diverse appartenenti alla medesima coalizione, anche quando non sia specificato il candidato Presidente prescelto dall'elettore.

4. Sono nulli i voti contenuti in schede che:

a) sono difformi da quelle di cui agli allegati della presente legge;

b) non portano la firma o il bollo prescritti;

c) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Art. 9 - Invio del verbale delle sezioni all'ufficio centrale circoscrizionale.

1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'ufficio centrale circoscrizionale.

2. Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al presidente dell'ufficio elettorale della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro all'ufficio centrale circoscrizionale.

3. Per le sezioni dei comuni sedi dell'ufficio centrale circoscrizionale si applica il comma 1.

Art. 10 - Operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali:

- a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonché le proteste e i reclami presentati in proposito, decide sull'assegnazione o meno dei voti relativi; un estratto del verbale concernente tali operazioni è rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione interessata.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4.

3. Compiute le operazioni di cui ai commi 1 e 2, l'ufficio centrale circoscrizionale determina la cifra elettorale di ciascun candidato alla Presidenza della Giunta regionale nonché la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale ed invia immediatamente all'ufficio centrale regionale estratto del verbale.

4. Un esemplare del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti allegati, sono inviati dal presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale all'ufficio centrale regionale, il quale rilascia ricevuta.

5. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.

Art. 11 - Operazioni dell'ufficio centrale regionale. Proclamazione del Presidente e attribuzione dei seggi

1. L'ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali dagli uffici centrali circoscrizionali:

- a) procede alla somma dei voti validi ottenuti in tutte le circoscrizioni da ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, proclamando eletto Presidente il candidato che, all'esito del procedimento di cui all'articolo 15 della l.r. 51/2014, abbia riportato il maggior numero di voti validi; nel caso di cui all'articolo 15, comma 2, della l.r. 51/2014, comunica i risultati al Presidente della Giunta regionale affinché con decreto pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) sia reso noto lo svolgimento della votazione di ballottaggio;
- b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste e delle coalizioni, ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 51/2014;
- c) procede all'assegnazione dei seggi alle coalizioni e ai gruppi di liste ai sensi degli articoli 17 e seguenti della l.r. 51/2014.

Art. 12 - Operazioni dell'ufficio centrale regionale. Proclamazione dei consiglieri regionali

1. L'ufficio centrale regionale proclama eletti alla carica di consigliere regionale le candidate e i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale per i quali sussistano le condizioni previste dall'articolo 21, comma 2, della l.r. 51/2014.

2. L'ufficio centrale regionale, effettuate le operazioni previste agli articoli 17 e seguenti della l.r. 51/2014, proclama eletti gli altri consiglieri regionali.

3. L'ufficio centrale regionale trasmette un esemplare del verbale delle proprie operazioni al Consiglio regionale.

Capo II – Spese e criteri di scelta degli scrutatori degli uffici elettorali

Art. 13 - Spese per il procedimento elettorale

1. Le spese inerenti alle elezioni per il Presidente della Giunta regionale e per il Consiglio regionale sono a carico della Regione.

2. Il trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali corrisponde a quanto stabilito per le elezioni dei comuni con più di quindicimila abitanti.

3. Le spese di cui ai commi 1 e 2 sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione in base a rendiconto documentato presentato nel termine perentorio di quattro mesi dallo svolgimento delle consultazioni.

4. Per i rimborsi di cui al comma 3, la Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce, nei limiti delle disponibilità di bilancio:

a) l'importo massimo da destinare complessivamente ai rimborsi dei comuni, ripartendolo nella misura del 40 per cento in base al numero delle sezioni elettorali e del 60 per cento per il numero degli elettori;

b) l'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico di cui al comma 2, applicando i parametri di cui alla lettera a); per i comuni aventi fino a tre sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento;

c) la tipologia di spese rimborsabili in coerenza con i rimborsi previsti dallo Stato per le consultazioni elettorali;

d) modalità e condizioni per i rimborsi.

5. Nell'ambito delle spese ammissibili di cui al comma 4, la prestazione di lavoro straordinario:

a) soggiace al limite medio di spesa di quaranta ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di sessanta ore mensili per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data; il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti;

b) è rimborsabile solo se autorizzata preventivamente e per il personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio con determinazione da adottare preventivamente e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere; in mancanza è inibito il rimborso dei compensi per il lavoro straordinario.

6. Nel caso di svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali con altre consultazioni disposto dalla legge statale, la ripartizione degli oneri tra Stato e Regione può avvenire mediante intesa con gli organi statali.

Art. 14 - Spese per la campagna elettorale

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato circoscrizionale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a euro 30.000,00, incrementata di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione, secondo quanto risulta dall'ultimo censimento ISTAT disponibile. Per i candidati regionali il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 30.000,00.

2. Per i candidati circoscrizionali che si candidano in più circoscrizioni le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle circoscrizioni in cui è presentata la candidatura aumentato del dieci per cento; per i candidati regionali che si candidano anche in una o due circoscrizioni le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle circoscrizioni in cui è presentata la candidatura.

3. Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite a singoli candidati, ad eccezione del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2, tra le spese dei candidati stessi, eventualmente pro quota; tali spese sono quantificate nella dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti).

4. Le spese per la campagna elettorale di ciascun gruppo di liste, come definito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della l.r. 51/2014, escluse quelle di cui al comma 3, non possono superare la somma

risultante dall'importo di 1 euro moltiplicato per il numero complessivo degli elettori residenti nelle circoscrizioni nelle quali si sono presentati.

5. Le spese di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a euro centodiecimila incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,005 per ogni elettore della Regione.

5 bis. Le spese di ciascun candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale per il ballottaggio non possono superare un ulteriore importo pari a quello previsto dal comma 5.

6. Alla dichiarazione delle spese e delle obbligazioni assunte per la campagna elettorale di cui al comma 5, si applicano:

a) gli articoli 1, 10 e 11 della legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe pubblica dei Consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della l.r. 49/1983, abrogazione parziale della l.r. 68/1983, modifiche alla l.r. 38/2000, alla l.r. 74/2004 e alla l.r. 5/2008);

b) le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica) da ultimo modificata dalla legge 8 aprile 2004, n. 90 e come attuata dall' articolo 3 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 65 (Disciplina delle spese relative alla campagna elettorale per le elezioni regionali: attuazione della legge 23 febbraio 1995, n. 43):

1) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro duemilacinquecento avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al presidente della Camera di appartenenza il presidente del Consiglio regionale; comma 7;

2) articolo 11;

3) articolo 12 intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive camere con il Presidente del Consiglio regionale;

4) articolo 13;

5) articolo 14;

6) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 5 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9 intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della camera di appartenenza il Presidente del Consiglio regionale; comma 11; comma 19, primo periodo.

Art. 14 bis - Criteri di scelta degli scrutatori

1. Nei comuni dove si svolgono soltanto le consultazioni elettorali regionali, la commissione elettorale comunale sceglie gli scrutatori in applicazione dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570), scegliendo, preferibilmente, fra i seguenti soggetti:

a) persone in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22-bis e 22-ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione), iscritte nell'elenco anagrafico di cui all'articolo 5 del medesimo d.p.g.r. 7/R/2004;

b) persone prese in carico dai servizi sociali, in condizione di povertà o con reddito limitato o situazione economica disagiata ai sensi della dell'articolo 7, comma 6, lettera a), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

2. I soggetti interessati, entro il trentacinquesimo giorno precedente la data della consultazione elettorale regionale, presentano al comune, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), un'autocertificazione delle condizioni personali di cui al comma 1, lettere a) e b).

Capo III – NORME FINALI

Art. 15 - Intese

1. Fermo restando l' articolo 13 , comma 1, gli adempimenti per le elezioni regionali di competenza della Regione possono essere svolti anche mediante intese con gli organi statali.

Art. 16 - Modifica all'articolo 13 della l.r. 51/2014

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 51/2014 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Il modello di scheda è allegato alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”).”.

Art. 17 - Rinvio

1. Per l'elezione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale si osservano, per ciò che non è previsto dalla presente legge ed in quanto applicabili, le norme statali e regionali vigenti per le elezioni regionali ed in particolare:

a) legge 108/1968 ;

b) legge 43/1995 ;

b bis) decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2006, n. 22;

c) l.r. 65/1995.

2. Cessa di avere applicazione il secondo comma dell'articolo 3 della legge 108/1968 .

Art. 18 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Allegati:

omissis

D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

[Artt. 1-22 omissis]

Art. 23

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Art. 24

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell'Ufficio coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

Tutti i membri dell'Ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi a danno dei membri dell'Ufficio si procede con giudizio direttissimo.

Art. 25

Tre membri almeno dell'Ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 26

(Abrogato)

Art. 27

Il Sindaco provvede affinché, nel giorno precedente le elezioni, prima dell'insediamento del seggio, siano consegnati al presidente dell'Ufficio elettorale:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell' *art. 39* ;
- 3) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell' *art. 37* ;
- 4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all' *art. 21* ;
- 5) il pacco delle schede che al Sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- 6) le urne e le cassette o scatole occorrenti per la votazione ;
- 7) un congruo numero di matite copiative per il voto.

Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A e B - per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti - e C e D - per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti - allegate al presente Testo Unico, vistate dal Ministro dell'interno. Le schede dovranno pervenire agli Uffici elettorali debitamente piegate. I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi degli articoli 28 e 32 .

I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche, sono forniti a cura del Ministro dell'interno.

[artt. 28-34 omissis]

Art. 35

La Commissione elettorale mandamentale, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al Sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell' *art. 27* , l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale.

Tale designazione potrà essere comunicata entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa della elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

Capo V

DELLA VOTAZIONE

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 37

La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento destinato all'Ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.

Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente testo unico.

Art. 38

Non possono essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all' *art. 19* .

Essi non possono entrare armati o muniti di bastone.

Art. 39

Salvo il disposto degli *articoli 40 , 42 , 43 e 44* , non ha diritto di votare chi non è iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli elettori.

Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte di appello, con cui si dichiara che essi sono elettori del Comune.

Art. 40

Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 41

Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'Ufficio elettorale.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in qualsiasi Comune della Repubblica.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati nè parenti fino al quarto grado di candidati.

Detti certificati devono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche .

L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della *legge 31 dicembre 1996, n. 675* , e successive modificazioni.

Art. 42

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché siano elettori del Comune e della Provincia rispettivamente per la elezione del Consiglio comunale e provinciale.

A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

- a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall' *art. 27* , al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
- b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

Art. 43

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti.

Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.

Nel caso di contemporaneità delle elezioni del Consiglio comunale e di quello provinciale, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

Per i ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, il Presidente curerà che la votazione abbia luogo secondo le norme di cui all' *articolo seguente* .

Art. 44

Per gli ospedali e case di cura minori, il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa, all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto.

Nelle ore fissate, il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista o dei candidati, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie il voto dei ricoverati curando che la votazione abbia luogo o in cabina mobile o con altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota, con le modalità di cui all' *articolo precedente* , dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o due plichi distinti nel caso di elezioni comunali e provinciali contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna, o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nella apposita lista.

Art. 45 (Abrogato)

Art. 46

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e della Forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla Forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le Autorità civili e i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione degli *articoli 51 e 52* riguardo al termine ultimo della votazione.

Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Art. 47

Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario. Nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni.

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti iscritti nelle liste del Comune, purché abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare o dimostrino, comunque, di saper leggere e scrivere .

Quindi il presidente, dopo aver effettuato sulla lista sezionale le eventuali annotazioni previste dalla lettera a) dell' *art. 42* , estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma a tergo della scheda stessa.

Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Quindi il presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda .

Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita cassetta, se unitamente alla elezione del Consiglio comunale si svolge anche quella del Consiglio provinciale, e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza .

Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali .

Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi .

E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa .

Art. 48

Alle ore otto della domenica fissata per l'inizio della votazione, il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. é tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala .

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono uno dei seguenti documenti:

- a) carta d'identità o altro documento di identificazione munito di fotografia rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, purché la loro validità non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno della elezione;
- b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
- c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'Ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'Ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall' *art. 95* .

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell' *art. 54* .

Art. 49

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente, estrae dalla prima urna o dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore insieme con la matita copiativa, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale della sezione, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda.

L'elettore si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda e dopo la restituzione al presidente, già piegata (e anche chiusa nei Comuni con oltre 10.000 abitanti). Il presidente ne verifica l'autenticità esaminando la firma e il bollo e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista, distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.

Uno dei membri dell'Ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui, nell'apposita colonna della lista.

Con la scheda, l'elettore deve restituire anche la matita.

Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Tali schede sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

Art. 50

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'Ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, prendendone nota nel verbale.

Art. 51

La votazione deve proseguire fino alle ore 22.

A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio:

1) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;

2) procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo;

3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'Ufficio nonché la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;

4) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

Le operazioni previste nel comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.

La mancanza di suggellazione delle urne, o della firma del presidente e di almeno due scrutatori sulla carta che chiude le urne stesse o la mancanza di formazione del plico di cui al n. 2 del secondo comma del *presente articolo* producono la nullità delle operazioni elettorali.

Dopo la firma del verbale l'adunanza è sciolta immediatamente.

Art. 52

Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione.

La votazione deve proseguire fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

Art. 53

Decorsa l'ora prevista dall' *articolo precedente* come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

- 1) dichiara chiusa la votazione;
- 2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale nonché da quelle di cui agli *articoli 43 e 44* e dai tagliandi dei certificati elettorali.

Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al Pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;

- 3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al Pretore del mandamento.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.

Art. 54

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'Ufficio ed allegati al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

[art. 55-58 omissis]

Capo VI
DELLO SCRUTINIO E DELLA PROCLAMAZIONE

Sezione I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 59

Appena compiute le operazioni previste dall' *art. 53* , il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

[comma abrogato]

Art. 60

Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, si intendono eletti i candidati che abbiano riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti, purché il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune; nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti si intendono eletti i candidati compresi nella lista purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente, la elezione è nulla; è parimenti nulla la elezione nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, qualora non sia risultata eletta più della metà dei consiglieri assegnati.

Art. 61

Il Sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Art. 62

Il Pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre dalla data di ricezione del piego contenente la lista della votazione, all'apertura del piego medesimo. Tale lista rimane depositata per 15 giorni nella Cancelleria della Pretura ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Sezione II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LO SCRUTINIO E LA PROCLAMAZIONE NEI COMUNI
CON POPOLAZIONE SINO A 10.000 ABITANTI

Art. 63

Per lo spoglio dei voti, uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna le schede, le spiega e le consegna al presidente, il quale ne dà lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore.

Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa dev'essere immediatamente vidimata, a' termini dell' *art. 54* .

Il presidente conta, dopo lo spoglio, il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.

Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzione nell'ordine indicato.

Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

[artt. 64-65 omissis]

Art. 66

Compiuto lo scrutinio, il presidente interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, facendo constare dal verbale i motivi di ineleggibilità, denunziati contro alcuno dei candidati.

Il presidente, infine, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e, se il Comune ha un'unica sezione elettorale, fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai termini dell' *art. 75* .

Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio.

Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al Prefetto, insieme col plico delle schede di cui all' *art. 54* , ultimo comma, se il Comune ha più di una sezione elettorale, l'invio è fatto al presidente dell'Ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltro al Prefetto, dopo il compimento delle operazioni previste dall'articolo seguente.

Art. 67

Il presidente dell'Ufficio della prima sezione, quando il Comune ha più sezioni, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi alle ore otto del mercoledì, riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale ai termini dell' *art. 75* .

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.

Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenire.

Sezione III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LO SCRUTINIO E LA PROCLAMAZIONE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10.000 ABITANTI

Art. 68

1. Per lo spoglio dei voti uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno e, ove occorra, il numero progressivo della lista per la quale è dato il voto ed il cognome dei candidati ai quali è attribuita la preferenza, o il numero dei candidati stessi nella rispettiva lista secondo l'ordine di presentazione, e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.
2. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella cassetta o scatola dalla quale furono tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
3. E' vietato estrarre dall'urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
4. E' vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.
5. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
6. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.
7. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a termini dell' *art. 54* .

Art. 69

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui al comma seguente.

Sono nulli i voti contenuti in schede che:

- 1) non sono quelle di cui agli allegati C e D o non portano la firma o il bollo richiesti rispettivamente dagli *articoli 47 e 48* ;
- 2) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Art. 70

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'Ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all' *art. 54* , ultimo comma.

[artt. 71-85 omissis]

Capo IX

DELLE DISPOSIZIONI PENALI

Art. 86

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 , anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 87

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 .

La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a lire 10.000.000 .

Art. 87-bis

Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 88

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 .

Art. 89

Salve le maggiori pene stabilite nell' *art. 96* per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 400.000 a 1.000.000 . Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'Ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

Art. 90

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 .

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. E' punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro.

[comma abrogato]

Art. 91

Chiunque s'introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, ancorché sia elettore o membro dell'Ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Si procede con giudizio direttissimo.

Art. 92

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000 .

Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.

Art. 93

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 4.000.000 .

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.

Art. 94

Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 .

Art. 95

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 2.000.000.

Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 .

Art. 96

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 .

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli *articoli 63 e 68* è punito con la reclusione da tre a sei mesi .

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la

reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 . In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.

Il segretario dell'Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 .

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a lire 4.000.000 .

Art. 97

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 4.000.000 .

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 .

Art. 98

Il presidente dell'Ufficio che trascura di staccare l'apposito tagliando dal certificato elettorale o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 99

L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 .

Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente che non distacca l'appendice della scheda.

Art. 100

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

Art. 101

Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni.

Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del *Codice penale* sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene, secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

Art. 102

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque nè maggiore di dieci anni.

Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel *Codice penale* , e in altre leggi, per reati più gravi non previsti dal presente testo unico.

[omissis: comma dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 121/1980 della Corte costituzionale]

[art. 103 omissis]

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera del
deputati

[preambolo e artt. 1-109 omissis]

Art. 110.
(T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 85)

L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 3000.

[comma 2 omissis]

[omissis artt. 111-121]

Legge 23 aprile 1976, n. 136.

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.

[Artt. 1-7 omissis]

Art. 8. I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui al successivo articolo 9 nel luogo di detenzione.

A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero d'iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.

Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).

I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della *legge 23 aprile 1976, n. 136*, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Art. 9. Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.

Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto con le modalità previste dall' *articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361* .

Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la commissione elettorale mandamentale, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

[artt. 10-20 omissis]

Decreto legge 3 maggio 1976, n. 161.

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976.

Art. 1.

[comma 1, lettere a), b) e c) omissis]

d) i detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare, con le modalità previste dagli artt. 8 e 9, L. 23 aprile 1976, n. 136, per le elezioni regionali, provinciali e comunali, sempre che gli stessi siano elettori, rispettivamente, della regione, della provincia e del comune;

e) le modalità indicate dall' art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, si applicano anche per l'ammissione al voto dei degenti in ospedali e case di cura, in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali;

f) per le elezioni regionali e provinciali, gli elettori di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 (), possono esercitare il diritto di voto, secondo le modalità di cui ai predetti articoli, nel comune ove si trovano, sempre che gli stessi siano elettori di un comune della regione o della provincia.*

[artt. 2-8 omissis]

(*) TU 30 marzo 1957, n. 361 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

Art. 49. - I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel Comune, in cui si trovano per causa di servizio.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

È vietato ad essi di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.

La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente.

Art. 50. I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dai seguenti documenti:

a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;

b) certificato del Sindaco del Comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco.

I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

I Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione .

Legge 7 febbraio 1979, n. 40

Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero.

L'art. 3 aggiunge l'art. 32- *bis* al T.U. 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali)

Art. 32-bis

Decorso il termine di cui al quarto comma dell' *art. 32* relativo alle iscrizioni previste al n. 5) dell'articolo stesso, la commissione elettorale circondariale dispone l'ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all' *art. 36*.

Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente in sostituzione del certificato elettorale.

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.

[omissis]

Decreto del Ministro dell'interno
16 maggio 1980

**Determinazione delle caratteristiche essenziali
delle urne per la votazione e delle cassettoni
per timbri elettorali**

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 20 maggio 1980

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, concernente la determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione;

Decreta:

ART. 1

1. Le urne per la votazione di cui al secondo comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle A, B e C allegate al presente decreto¹.

1 - A norma dell'art. 27, ultimo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*), le urne per la votazione debbono essere conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche. La formulazione dell'art. 32, secondo comma, del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è riportata in calce alla suddetta norma del D.P.R. 570/1960 [vedasi nota 44 a pag. 75]

*Decreto del
Ministro
dell'interno
16 maggio 1980*

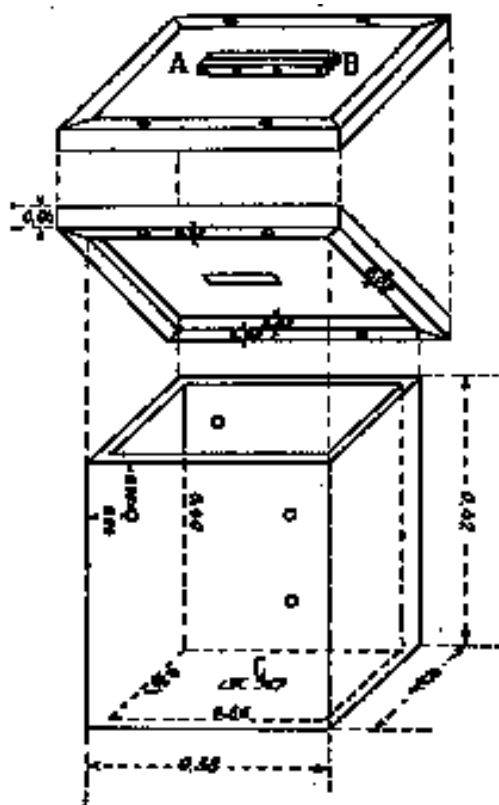
**Determinazione
delle
caratteristiche
essenziali delle
urne per la
votazione e
delle cassettoni
per timbri
elettorali**

ART. 2

1. Le cassette di cui al terzo comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70², possono essere approntate in legno, in metallo ovvero in cartone ondulato e devono avere le dimensioni utili a contenere il bollo completo di impugnatura, un tampone inchiostro delle dimensioni minime di centimetri 5 x 5 ed una boccettina di inchiostro grasso di 16 centimetri cubi.

2 - Ai sensi dell'art. 32, terzo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, "il Ministro dell'interno stabilisce, altresì, con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassette per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico".

Tabella A



L'urna è costruita in legno forte ed è costituita di un corpo e di un coperchio sul quale è aperta una fessura, chiusa da un regoletto ribaltabile.

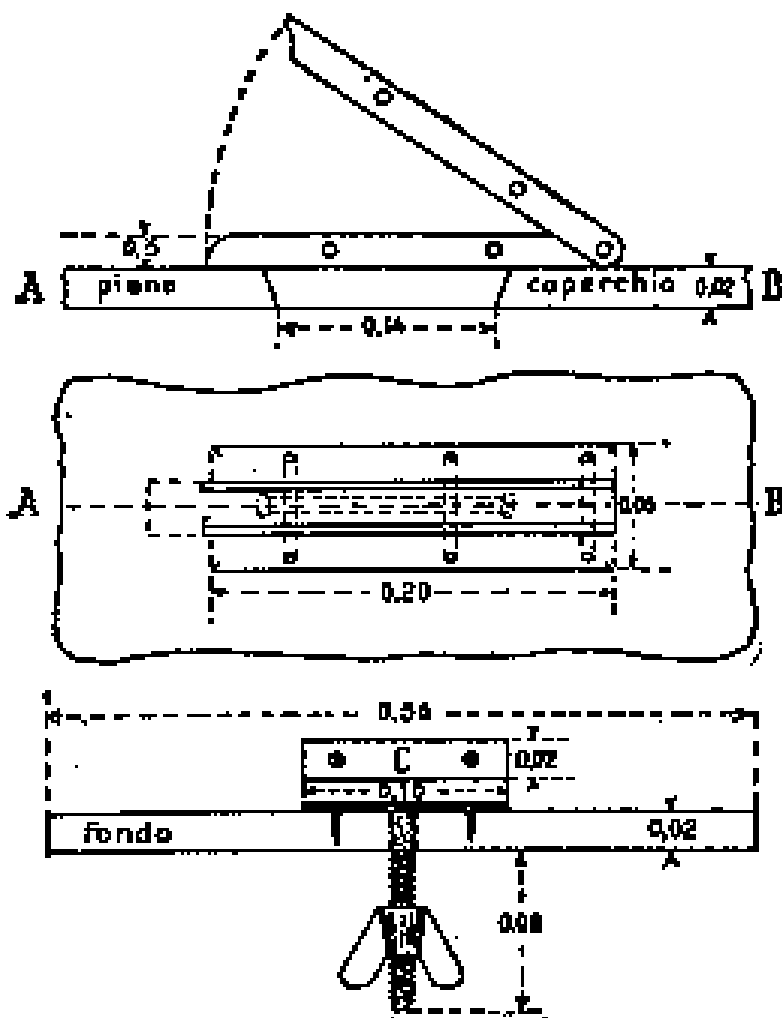
Per chiudere l'urna occorre:

- a) inserire nei due fori praticati sul medesimo lato dell'urna una cordicella in modo che le estremità di essa fuoriescano dalla parte esterna; analoga operazione va eseguita anche per i due fori praticati nel lato opposto;
- b) collocare il coperchio sulla testa dell'urna ed inserire, per ognuno dei due fori dell'urna, le due estremità della cordicella nei fori corrispondenti praticati nella cornicedel coperchio, annodandole;
- c) incollare sui due nodi risultanti - in sostituzione di altri sigilli - due strisce di carta recanti, oltre al bollo della sezione, le firme dei componenti dell'ufficio elettorale, dei rappresentanti di lista o di candidato ovvero, nel caso di referendum, dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum.

***Decreto del
Ministro
dell'interno
16 maggio 1980***

Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassettoni per timbri elettorali

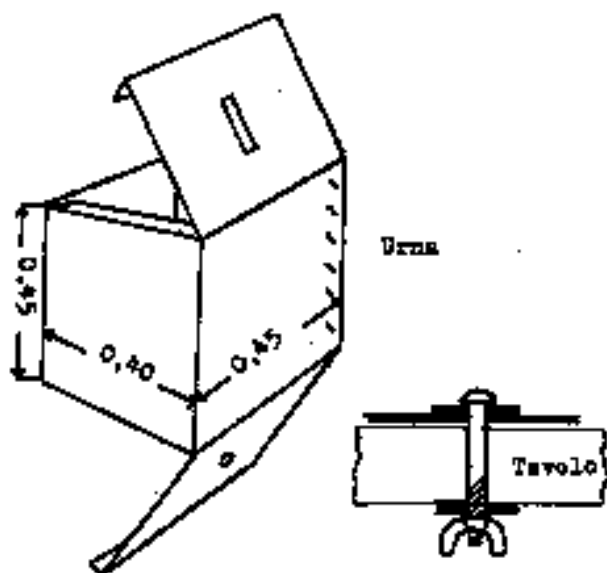
Tabella A (segue)



Per sigillare la fessura del coperchio dell'urna alla sospensione delle operazioni di votazione ovvero alla chiusura delle operazioni stesse ed in attesa di dare inizio allo spoglio delle schede, occorre abbassare il regoletto che copre la fessura facendolo aderire alle guide, inserire l'estremità di una cordicella nei fori praticati nelle guide ed in quelli corrispondenti del regoletto, annodandola con l'altra estremità sulla parte superiore dello stesso regoletto; incollare sul nodo risultante una striscia di carta come indicato sopra, alla lettera c).

L'urna è fissata al tavolo di votazione mediante l'apposita vite con dado ad allettini cui è unito il fondo.

Tabella B



L'urna è costituita da una scatola in cartone ondulato; il coperchio, recante una fessura per la introduzione delle schede e il fondo, recante un foro centrale per il fissaggio dell'urna, sono uniti al corpo della scatola per un lato e sono apribili per gli altri tre lati.

L'urna è corredata di una vite con dado ad alette e rondelle per il fissaggio al tavolo della votazione.

Prima della votazione il fondo dell'urna deve essere sigillato dall'esterno sui tre lati apribili con strisce di carta autoadesive; la sigillatura del coperchio deve essere fatta allo stesso modo dopo il fissaggio dell'urna sul tavolo della votazione.

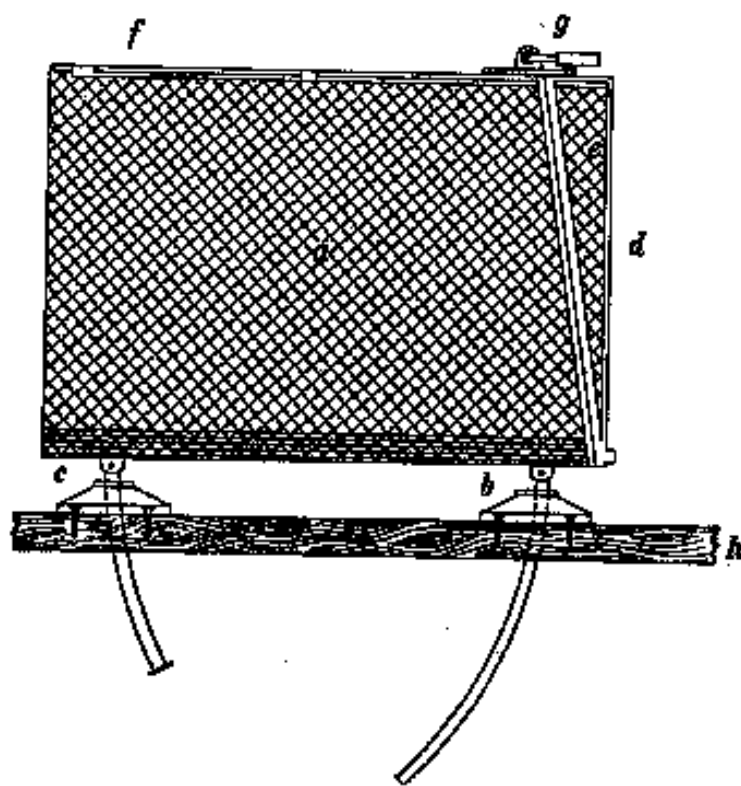
La fessura per la introduzione delle schede viene sigillata, alla sospensione delle operazioni di votazione, ovvero alla chiusura delle operazioni stesse ed in attesa di dare inizio allo spoglio delle schede, con una striscia di carta autoadesiva. A cavallo delle strisce incollate per ogni sigillatura sono apposte le firme dei componenti dell'ufficio elettorale, dei rappresentanti di lista o di candidato ovvero dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, nonché i bolli dell'ufficio.

Le strisce incollate per la sigillatura della fessura, alla ripresa delle operazioni di votazione, e quelle per la sigillatura del coperchio, all'inizio delle operazioni di spoglio delle schede contenute nell'urna, devono essere tagliate.

*Decreto del
Ministro
dell'interno
16 maggio 1980*

**Determinazione
delle
caratteristiche
essenziali delle
urne per la
votazione e
delle cassetine
per timbri
elettorali**

Tabella C



L'urna è costituita da un corpo *a*) in vetro trasparente o in altro materiale, armato di filo metallico ovvero circondato di rete metallica, munito di una fessura *b*) per la introduzione delle schede; dai supporti *c*) e *d*) che vanno fissati sul tavolo; il supporto *c*) consente di sollevare il corpo dell'urna per assicurare una uniforme collocazione delle schede votate nell'interno dell'urna; da un coperchio apribile *e*); da occhielli per la chiusura *f*).

L'urna si chiude con una cordicella inserita negli occhielli e quindi annodata e sigillata con strisce di carta gommatà sulle quali devono essere apposte, oltre al bollo della sezione, le firme di tutti i componenti l'ufficio elettorale, dei rappresentanti di lista o di candidato ovvero - nel caso di referendum - dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici o dei promotori del referendum.

La fessura per la introduzione delle schede viene sigillata, alla sospensione delle operazioni di votazione, ovvero alla chiusura delle operazioni stesse ed in attesa di dare inizio allo spoglio delle schede, con una striscia di carta gommatà sulla quale vengono apposti il bollo e le firme di garanzia.

Legge 30 aprile 1981, n. 178

Estensione della norma dell'art. 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali.

Articolo 1

Le norme di cui all' *art. 119 decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali (5).

Articolo 2

Le somme corrisposte in base alla norma dell' *art. 119, decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito.

[omissis]

⁵ Art. 119 DPR 30 marzo 1957 n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati): “1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. 2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa”.

Legge 8 marzo 1989, n. 95

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

Art. 1. 1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.

2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del comune;
- b) avere assolto gli obblighi scolastici.

[art. 2 omissis]

Art. 3. 1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*, li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*, e dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*.

3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.

4. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.

5. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale.

Art. 4. 1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati entro il mese di febbraio.

2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco.

Art. 5. 1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato periodicamente .

2. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570* , e dell'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*.

3. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi.

4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia.

5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell'articolo 4, è ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo.

Art. 6. 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4 -bis del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223* , e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;

b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;

c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per un nome e sono

proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera *b*) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.

[N.B. Sui criteri di scelta degli scrutatori nei comuni dove si svolgono le sole elezioni regionali si veda l'art. 14 bis della l.r. 74/2004]

Legge 21 marzo 1990, n. 53

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

[artt. 1-8 omissis]

Art. 9

1. [omissis]

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla *legge 13 marzo 1980, n. 70*, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

[art. 10 omissis]

Art. 11 Sostituisce l' *art. 119, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361*

Art. 119 DPR 357/1961. 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

[art. 12-13 omissis]

Art. 14. 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla *legge 6 febbraio 1948, n. 29*, dalla *legge 8 marzo 1951, n. 122*, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*, e successive modificazioni, dalla *legge 17 febbraio 1968, n. 108*, dal *decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 maggio 1976, n. 240*, dalla *legge 24 gennaio 1979, n. 18*, e successive modificazioni, e dalla *legge 25 maggio 1970, n. 352*, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla *legge 7 aprile 2014, n. 56*, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell' *articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15*.

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

Art. 15. 1. Sostituisce l' art. 68, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'articolo 68 del testo unico n. 570 del 1960 sono segnalati al presidente della corte d'appello, da parte degli uffici immediatamente sopraordinati agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della presente legge.

Art. 16. 1. Modifica il secondo comma dell' art. 47, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

2. Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, nono comma, n. 4), del testo unico n. 570 del 1960 , sono estese anche ai comuni inferiori ai 5.000 abitanti ai fini della facoltà di designare i rappresentanti di lista presso ciascun seggio.

[artt. 18-21 omissis]

Art. 17. 1 Inserisce, dopo il primo, un comma all' art. 96, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

2. [omissis]

Legge 15 gennaio 1991, n. 15

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.

Art. 1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto.

3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.

4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

Art. 2. 1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi dalle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A) al regolamento approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384*.

3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

Art. 3. 1. I comuni provvedono al censimento delle barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali e provvedono di conseguenza allo scopo di evitare che si ripresenti la stessa situazione nelle future consultazioni.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

[Artt. 1-28 omissis]

Art. 29 (Esercizio del diritto di voto)

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all' *articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15* .
3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

[omissis]

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503
Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici,
spazi e servizi pubblici

[preambolo e art. 1 omissis]

Art. 2.
Contrassegni

1. Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate o adeguate tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle barriere, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A.

Allegato A

ACCESSIBILITÀ – SIMBOLO CON FIGURA E BORDO BIANCO SU FONDO AZZURRO

[omissis artt. 3-32 e all. B]

Decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'esercizio del diritto di voto per gli elettori affetti da gravi patologie che comportano una dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali tale da renderne impossibile il trasferimento dalla propria dimora, nonché di consentire una parziale rilevazione informatizzata degli esiti dello scrutinio nelle elezioni politiche del 2006 e l'accesso agli uffici elettorali di sezione ad osservatori elettorali della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie, per le riforme istituzionali e la devoluzione, della salute, della giustizia, degli affari esteri e per gli italiani nel Mondo;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1. Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all' *articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di

almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

3- *bis*. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera *b*), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera *b*), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;

c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

9- *bis*. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori

[omissis]

Decreto legge 17 marzo 2015, n. 27

Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 77 e 87 della Costituzione* ;

Visti gli *articoli 117* , secondo comma, e *122* , primo comma, della Costituzione;

Visto l' *articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111* , in materia di svolgimento in un'unica data nell'arco dell'anno delle consultazioni elettorali;

Visto l' *articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165*, recante disposizioni di attuazione dell' *articolo 122* , primo comma della Costituzione, come modificato dall' *articolo 1, comma 501* , della *legge 23 dicembre 2014, n. 190* , in materia di durata degli organi elettivi regionali;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre, in vista delle elezioni regionali e amministrative del 2015, disposizioni volte a realizzare le condizioni per il loro svolgimento abbinato, secondo il principio dell'*election day*;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1. Integrazione all' *articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165*

1. All' *articolo 5* , comma 1, secondo periodo, della *legge 2 luglio 2004, n. 165* , e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori” (6).

Art. 2. Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

⁶ Legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione); Art. 5 (Durata degli organi elettivi regionali): 1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualità dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione e le elezioni dei nuovi Consigli hanno luogo non oltre i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.

Decreto legge 19/03/2025, n. 27

Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 marzo 2025, n. 65.

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 48 e 75 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e, in particolare, l'articolo 7;

Considerata la necessità di favorire la partecipazione degli elettori mediante il prolungamento delle operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie previste nell'anno 2025;

Ritenuta la conseguente necessità e urgenza di consentire il tempestivo avvio del procedimento elettorale preparatorio e di adottare misure per il coordinamento normativo e la funzionalità dei procedimenti elettorali e referendari in caso di svolgimento contestuale, per quanto concerne in particolare le operazioni di voto e di scrutinio;

Considerata la necessità di consentire e agevolare la partecipazione alle consultazioni referendarie dell'anno 2025 a tutti coloro che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche, sono temporaneamente domiciliati in un comune italiano di una provincia diversa da quella in cui insiste il comune di residenza;

Considerata, altresì, la necessità e l'urgenza di adeguare i compensi forfettari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione al predetto prolungamento delle operazioni di votazione, di potenziare le prestazioni dei servizi informativi elettorali e di relativa trasformazione digitale, nonché di recepire la più recente pronuncia della Corte costituzionale riguardante la sottoscrizione delle liste di candidati da parte di elettori impossibilitati ad apporre firma autografa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, per la pubblica amministrazione, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per le disabilità, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1. Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2025 e per il loro eventuale abbinamento
(In vigore dal 20 marzo 2025)

1 . Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2025, ad esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

2 . In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2025, di consultazioni referendarie di cui all'articolo 75 della Costituzione e di un turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, per gli adempimenti comuni e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni in vigore per i predetti referendum. La composizione degli uffici elettorali di sezione in cui si svolgono anche le votazioni per le elezioni amministrative e l'entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai relativi componenti sono determinate dalla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, commi 3 e 5, lettera b), della legge 13 marzo 1980, n. 70, con riferimento al tipo di

consultazioni che si effettuano contemporaneamente. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei referendum e successivamente, senza interruzioni, a quelle relative alle elezioni amministrative. Lo scrutinio relativo alle elezioni circoscrizionali è rinviato alle ore 9 del martedì. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni ai referendum e alle elezioni amministrative sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle consultazioni di rispettiva pertinenza.

3. Ferme restando le maggiorazioni previste per la contemporanea effettuazione di più consultazioni, limitatamente alle consultazioni elettorali che nel corso dell'anno 2025 si svolgono su due giorni non abbinate ai referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 2.596.046 per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 1-bis. Disposizioni per la validità delle elezioni amministrative che si svolgono nell'anno 2025 nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti in caso di ammissione di una sola lista [1]
(In vigore dal 18 maggio 2025)

1. Limitatamente all'anno 2025, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 71, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto.

Note:

[1] Articolo inserito dalla legge di conversione 15 maggio 2025, n. 72.

Art. 1-ter. Disposizioni urgenti in materia di composizione degli uffici elettorali [2]
(In vigore dal 18 maggio 2025)

1. All'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), la parola: «settantesimo» è sostituita dalla seguente: «settantacinquesimo»;

b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422».

2. All'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422».

Note:

[2] Articolo inserito dalla legge di conversione 15 maggio 2025, n. 72.

Art. 2. Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie ex articolo 75 della Costituzione relative all'anno 2025
(In vigore dal 18 maggio 2025)

1 . In occasione delle consultazioni referendarie relative all'anno 2025, gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle predette consultazioni referendarie, in un comune situato in una provincia diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di seguito denominati elettori fuori sede, possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.

2 . Gli elettori fuori sede possono presentare personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, domanda al comune ove sono temporaneamente domiciliati per l'ammissione al voto nel medesimo comune. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.

3 . Alla domanda presentata ai sensi del comma 2, nella quale devono essere indicati l'indirizzo completo del temporaneo domicilio e, ove possibile, un recapito di posta elettronica, sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale nonché la certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede secondo quanto previsto dal comma 1.

4 . Ricevuta la domanda di cui al comma 2, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione sul possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo. L'ufficiale elettorale del comune di residenza annota nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le consultazioni referendarie in altro comune.

5. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

6. Per consentire l'espressione del voto degli elettori fuori sede, i comuni sono autorizzati ad istituire sezioni elettorali speciali nel numero di una sezione elettorale per ogni ottocento elettori fuori sede ammessi al voto, distribuendo le frazioni eccedenti il predetto limite numerico in elenchi aggiunti alle liste delle sezioni ordinarie, in numero non superiore, ove possibile, al dieci per cento rispetto al numero di elettori iscritti nella sezione. Tale modalità di distribuzione tra le sezioni ordinarie si applica, altresì, nei comuni in cui il numero di ammissioni al voto è inferiore al predetto limite numerico. Le liste elettorali delle sezioni speciali e le liste aggiunte a quelle delle sezioni ordinarie sono vistate dalla competente commissione elettorale circondariale.

7. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco, preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. Il sindaco provvede anche alla nomina degli altri componenti preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il sindaco nomina il presidente e gli altri componenti della sezione speciale anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi del comma 2 e che hanno manifestato, anche al momento della presentazione della domanda, la disponibilità alla nomina. Ai componenti dei seggi speciali spettano gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 marzo 1980, n. 70.

8. Gli elettori fuori sede di cui al comma 1 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 5.

8-bis. Entro centottanta giorni dallo svolgimento delle consultazioni referendarie relative all'anno 2025, il Ministero dell'interno trasmette alle Camere una relazione sui dati rilevati in applicazione della disciplina sperimentale disposta dal presente articolo, con l'indicazione analitica e sintetica dei

dati di affluenza alle sezioni elettorali speciali di cui al comma 6 e la valutazione dell'impatto delle misure in termini di maggiore partecipazione elettorale, anche in relazione al connesso impegno organizzativo e finanziario.[3]

9 . Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 3.153.860 per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Note:

[3]Comma inserito dalla legge di conversione 15 maggio 2025, n. 72.

Art. 2-bis. Modifica alla disciplina in materia di indicazioni di genere nelle liste elettorali [4]
(In vigore dal 18 maggio 2025)

1. Al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, primo comma:

1) all'alinea, le parole: «, distinte per uomini e donne,» sono soppresse;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il cognome e il nome»;

b) all'articolo 8, primo comma, le parole: «, distinto per uomini e donne,», ovunque ricorrono, sono soppresse;

c) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli elenchi sono formati in duplice copia».

Note:

[4]Articolo inserito dalla legge di conversione 15 maggio 2025, n. 72.

Art. 3. Potenziamento delle misure in materia di digitalizzazione dei sistemi elettorali
(In vigore dal 20 marzo 2025)

1 . Ai fini del potenziamento delle prestazioni dei servizi erogati dal Sistema Informativo Elettorale (SIEL) del Ministero dell'interno e del relativo innalzamento dei livelli di resilienza da intromissioni malevole esterne, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con uno stanziamento di euro 800.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2 . Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 800.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3 . Al fine di rafforzare il processo di trasformazione digitale nei servizi elettorali, nell'ambito del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno è istituita una posizione dirigenziale di livello non generale con corrispondente incremento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli del predetto Ministero a decorrere dal 1° ottobre 2025.

Conseguentemente il Ministero dell' interno è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2025, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un dirigente di seconda fascia dell'Area Funzioni centrali, previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l' indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 44.942 per l'anno 2025 e di euro 179.768 annui a decorrere dall'anno 2026.

4 . Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 44.942 per l'anno 2025 ed euro 179.768 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 4. Sottoscrizione delle liste di candidati da parte degli elettori impossibilitati ad apporre la
firma autografa

(In vigore dal 18 maggio 2025)

1 . In occasione delle consultazioni elettorali, la sottoscrizione delle liste di candidati può essere effettuata con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1- bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'elettore che non è in grado di apporre una firma autografa, per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico di cui all'articolo 55, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22.[5]

2 . Il documento informatico con la relativa sottoscrizione digitale, generato ai sensi del comma 1, è consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature corredato da certificazione medica attestante il grave impedimento fisico o la condizione per esercitare il voto domiciliare.

Note:

[5]Comma così modificato dalla legge di conversione 15 maggio 2025, n. 72.

Art. 5. Entrata in vigore

(In vigore dal 20 marzo 2025)

1 . Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.